

BENEDETTA POLINI

PUNIRE I BAMBINI

CONFINI E VIE DI ACCESSO ALLA GENITORIALITÀ



PUNIRE I BAMBINI
Confini e vie di accesso alla genitorialità

Benedetta Polini

Ledizioni

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza,
Studi Politici e Internazionali dell'Università degli Studi di Parma.

© 2024 Ledizioni LediPublishing
Via Boselli, 10 – 20136 Milano – Italy
www.ledizioni.it
info@ledizioni.it

Benedetta Polini, *Punire i bambini. Confini e vie di accesso alla genitorialità*
Prima edizione: aprile 2024
ISBN cartaceo: 9791256001286

Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni, Via Boselli 10, 20136 Milano, e-mail: info@ledizioni.it

Indice

Introduzione di Guido Maggioni	7
Genitorialità e punizione corporale nei confronti dei bambini: ipotesi e domande di ricerca	15
PARTE PRIMA	
La cultura della genitorialità: rappresentazioni e pratiche, principi ed attori	
1. Definire la genitorialità	23
1.1. Fare i genitori	23
1.2. L'autorità genitoriale	28
1.2.1. L'individualizzazione delle relazioni familiari	28
1.2.2. L'esercizio dell'autorità genitoriale: caratteristiche socio-strutturali	31
1.2.3. Il processo di intensificazione della genitorialità	35
1.3. Competenza ed efficacia	38
2. Valutare la genitorialità	45
2.1. La buona genitorialità	45
2.2. Gli attori	47
2.3. I principi giuridici di riferimento	50
2.3.1. L'interesse del minore	50
2.3.2. La responsabilità genitoriale	55

2.4. Gli interventi	59
2.4.1. Il diritto	59
2.4.2. Le politiche di sostegno alla genitorialità	67

PARTE SECONDA

Interpretare la genitorialità

3. La punizione corporale nei confronti dei bambini: una questione di genitorialità?	75
3.1. Considerazioni sui metodi	75
3.2. Il quadro internazionale	82
3.3. Dal 1979 al 2019: i casi della Svezia e della Francia	86
3.3.1. Il divieto di punire: il caso della Svezia	86
3.3.2. Proibire la violenza educativa ordinaria: il caso della Francia	95
3.3.3. Tra fattispecie e fatto sociale	102
4. Genitorialità e punizione corporale nei confronti dei bambini: il caso dell'Italia	107
4.1. La punizione corporale nei confronti dei bambini: i dati	107
4.2. La punizione corporale nei confronti dei bambini: la cultura giuridica	115
4.2.1. Riferimenti normativi e di <i>social policies</i>	115
4.2.2. La punizione corporale nella giurisprudenza	118
4.2.3. La punizione corporale nei procedimenti <i>de responsabilitate</i>	123
Confini e vie di accesso	131
Bibliografia	139

Introduzione

di Guido Maggioni

1.

Benedetta Polini ha iniziato da tempo un percorso di studio e di ricerca sulla genitorialità moderna, vista sia nei suoi caratteri generali, sia con approfondimenti empirici sulle modalità educative in famiglia¹. In questo suo nuovo contributo mette in evidenza, dapprima, le rappresentazioni e le pratiche, in riferimento ai principi che le sottendono ed agli attori che vi partecipano: non solo genitori (e figli), ma anche decisori politici, giuristi, esperti di scienze psicopedagogiche, operatori sociali e, successivamente, come viene interpretato il legame tra genitorialità e punizione corporale nei confronti dei bambini.

Nella prima parte del volume l'autrice focalizza il tema della genitorialità come costruito che trova nella responsabilità di cura la sua natura e nella buona genitorialità il paradigma di riferimento. Fin dal testo del 2016 l'autrice si interroga sulla genitorialità come campo di conoscenze, talvolta eterogeneo e contraddittorio. Qui però Polini, oltre ad un approfondimento delle connotazioni psicologiche, pedagogiche, sociali e giuridiche indaga le caratteristiche socio-strutturali dell'esercizio della genitorialità, individuando nella sua

¹ In questo ambito, oltre a contributi minori, il volume Polini, Benedetta, Guido Maggioni. 2016. *La genitorialità adeguata. Competenza ed efficacia nelle relazioni familiari*, Milano: Franco Angeli, rende conto, tra l'altro, di un'ampia ricerca empirica multimetodo condotta dall'autrice, in cui indagava l'esperienza del *parenting* sia nella prospettiva di esperti ed operatori, sia direttamente, tramite una *survey* e la realizzazione di interviste, del vissuto di genitori di bambini in età compresa fra tre e cinque anni.

intensificazione il carattere distintivo dei cambiamenti intervenuti nella società contemporanea, dove è sottoposta al duplice vaglio delle valutazioni di competenza e di efficacia.

Nel secondo capitolo evoca sinteticamente i tentativi di definire in che cosa consista una “buona” genitorialità. Questa infatti non si esaurisce nella costruzione del curriculum del buon genitore, secondo contemporanei criteri euro-occidentali; curriculum, per altro, soggetto a una forte variabilità tra le società e tra le culture e, anche all’interno di uno stesso contesto, innovato più volte in congiunzione con i processi di modernizzazione economica, sociale e culturale intensificatisi negli ultimi decenni. Piuttosto, il paradigma della buona genitorialità definisce l’adeguatezza dell’atteggiamento genitoriale. Il diritto e gli operatori del diritto intervengono come protagonisti di questo lavoro definitorio, ma vi esercitano una crescente influenza anche gli esperti, figure sociali che sulla base dei loro saperi si attivano nella produzione di messaggi normativi rivolti alla collettività, fungendo quindi da “imprenditori morali” anche nel campo specifico della genitorialità.

Polini passa quindi ad esaminare i principi giuridici di riferimento che sottendono le decisioni e le attività degli attori, inquadrando la tematica dell’interesse del minore alla luce delle Dichiarazioni dei diritti del fanciullo (1924 e 1959) ed in particolare rispetto alla Convenzione in materia approvata nel 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di cui mette in rilievo l’ambizioso tentativo di conciliare diritti di welfare e diritti di autonomia. Non mancano nella Convenzione aspetti problematici e talvolta divisivi, emersi tanto nella cultura giuridica, quanto nel dibattito pubblico e che riguardano l’interpretazione dell’interesse del minore, l’esigenza della sua partecipazione nelle decisioni che lo concernono, il riconoscimento del suo diritto all’ascolto. Da questi fondamenti, forse inevitabilmente incerti, si enuclea e si precisa una questione che già un secolo fa, agli albori del “secolo dell’infanzia” si profilava come fondamentale: quella della responsabilità genitoriale. Polini esamina come questa nozione sia emersa e si sia evoluta nel corso del tempo nell’ambito giuridico ma non solo. Quest’ultima “incontra” il diritto in vari ambiti differenti; un nodo cruciale, su cui l’autrice si sofferma, è rappresentato dalla protezione dei minori, di cui riferisce i passaggi più importanti del suo iter applicativo. Ai margini del campo giuridico inteso in senso stretto (qui il riferimento è alla disciplina dell’adozione e dell’affidamento temporaneo dei minori), l’evoluzione

più recente vede l'emergere di un insieme ampio ed eterogeneo di interventi di sostegno alla genitorialità, volti ad intercettare i bisogni connessi al benessere familiare e anche a prevenire situazioni di difficoltà e disagio di genitori definiti "inadeguati". In questo ambito il diritto interviene non tanto con la giurisdizione, quanto tramite le politiche per le famiglie, interessando in questo modo, sia pure indirettamente, una platea ben più ampia di soggetti. Benché piuttosto trascurata in passato, sia per i contributi monetari, sia per la fornitura diretta di servizi, quest'area del welfare italiano ha conosciuto negli ultimi anni un'estensione degli interventi.

Questa maggiore e più penetrante presenza dell'azione pubblica nella vita familiare, anche nella dimensione del diritto, non ha lasciato immune l'esercizio della funzione genitoriale. E una maggiore attenzione ha cominciato ad essere rivolta ad un'area dei comportamenti familiari che tradizionalmente ne era rimasta quasi del tutto esente: quella della punizione corporale nei confronti dei figli, vista dall'autrice come "uno degli aspetti attualmente in grado di risignificare l'esercizio della genitorialità" (par. 3.1.).

2.

Se si guarda a questo tema in una prospettiva di medio o anche di lungo periodo, è facile riscontrare come l'uso di punizioni fisiche nel rapporto educativo in molte culture, tra cui quella "euro-occidentale", non sia stato problematizzato ed anzi considerato del tutto banale, in particolare in ambito familiare. Infatti, mentre nel settore scolastico un divieto dell'utilizzo di punizioni fisiche ha cominciato ad affermarsi sin dal XIX secolo e nel corso del XX si è progressivamente esteso a tutti i Paesi europei, sia pure lentamente, le cose sono andate diversamente in famiglia. In contrasto con le conclusioni a cui sono pervenuti ormai da tempo gli esperti, tutte le ricerche mostrano che simili modalità educative sono ancora largamente diffuse nella maggior parte delle società occidentali contemporanee. Nel già citato *La genitorialità adeguata* la stessa Polini aveva messo a fuoco come, nonostante i genitori cercassero di realizzare il compito di conciliare autorità ed autonomia dando vita a relazioni di buona qualità, in quasi tutte le interazioni tra genitori e figli era possibile che si verificassero comportamenti da parte del bambino che spingevano il genitore a punirlo. L'intervento non escludeva alcuna tipologia, inclusa anche quella fisica, sebbene da parte del genitore prevalesse un atteggiamento volto ad utilizzarla solo

in caso di persistenza da parte del bambino nel reiterare l'azione, o l'omissione, percepita come negativa. A completare i tratti di questa interpretazione del mandato genitoriale era emersa anche un'opinione contraria all'introduzione per legge di un divieto delle punizioni fisiche in ambito familiare.

Al contrario, negli ultimi anni si è ampiamente affermato in Europa e in altri Paesi occidentali (ma non negli Stati Uniti) un orientamento volto a proibire le punizioni fisiche nei confronti dei minori.

Nella cultura degli esperti "*The Spanking Debate Is Over*", come proclama il titolo di un articolo apparso qualche anno fa su una nota rivista di psicologia: "*The empirical, theoretical, and moral arguments against spanking are compelling*"². La "fine" del dibattito sulle punizioni fisiche non equivale naturalmente al loro effettivo superamento, se si considera, come si è detto, che tuttora una larga parte dei genitori, nelle opinioni e nelle pratiche, non condivide affatto simili orientamenti "abolizionisti". Tuttavia, è tale l'autorevolezza e la concordanza delle fonti da cui proviene il messaggio e tale il sostegno proveniente dal diritto e dagli interventi sociali che, in un contesto marcato dal predominio degli esperti sulle "regole" della genitorialità moderna, l'utilizzo di punizioni fisiche nei confronti dei minori appare ormai spinto privato di qualunque legittimazione³.

È, questo, un vero e proprio cambiamento di paradigma che a me pare possa essere descritto non come l'esito di una improvvisa rivoluzione, quanto di una lenta evoluzione che ha i suoi inizi addirittura nel XVIII secolo; progressivamente, a partire da modificazioni intervenute nelle mentalità di gruppi sociali ristretti ma influenti, si è radicalmente modificato il modo in cui la società tratta i minori, definisce il rapporto educativo e norma l'esercizio della funzione genitoriale. Come risultato di questa lunga e talvolta

2 *Shpancer Noam*. "*The Spanking Debate Is Over*" Psychology Today, <https://www.psychologytoday.com/us/blog/insight-therapy/201802/the-spanking-debate-is-over> (visitato il 03/02/2024). Sulla stessa linea interpretativa, vedi *Ending the Spanking Debate*, numero monografico della Rivista *Child Abuse & Neglect*, September 2017, Volume 71, a cura di Tracie O. Afifi, Elisa Romano.

3 Mi riferisco primariamente all'Occidente, ma le posizioni radicalmente contrarie all'uso delle punizioni fisiche stanno progressivamente estendendosi alle élites di aree socio-culturali non occidentali, anche grazie alla penetrazione di ONG attive internazionalmente e alla influenza della legislazione internazionale in materia di trattamento dei minori, prima fra tutte la Convenzione ONU del 1989, a cui la grande maggioranza dei Paesi ha aderito.

contrastata evoluzione, atti e comportamenti punitivi un tempo considerati abituali e insignificanti nella percezione comune, hanno finito per essere equiparati ad abusi e a diventare oggetti di scandalo, riprovazione morale, sanzione giuridica. Intorno alla negatività e persino alla illiceità di azioni che per secoli e in un passato tutto sommato non lontano sono state ritenute del tutto ovvie e banali, come lo schiaffo, la sculacciata, le percosse inferte dall'adulto genitore al figlio o alla figlia minore, si è raggiunto un ampio e (quasi) generalizzato consenso.

3.

Nella seconda parte, Polini inserisce la questione della punizione corporale nei confronti dei bambini nel quadro delle tematiche della genitorialità, della responsabilità genitoriale e della sua interpretazione, in un percorso descrittivo e interpretativo volto a comprendere le posizioni espresse dalla cultura giuridica. L'autrice prende le mosse da un approfondimento comparativo sui casi della Svezia e della Francia, che si collocano agli estremi temporali del processo di introduzione di un divieto legale della punizione corporale: 1979 e 2019, rispettivamente. Passa quindi a considerare il "caso" italiano, a partire da una ricognizione della cultura giuridica, ed esaminando i riferimenti normativi, le politiche sociali, gli orientamenti della giurisprudenza, concludendo con una valutazione della punizione corporale nei procedimenti *de responsabilitate*.

L'autrice sviluppa così un'indagine diacronica che ricostruisce la storia dell'evoluzione di questo tema in Italia. Si tratta di una ricostruzione particolarmente utile in quanto a questo tema non mi pare sia stata mai rivolta una particolare attenzione in Italia, al di fuori dei contributi specialistici di cui l'autrice dà conto. E' proprio questa la prima constatazione che si ricava osservando comparativamente in diversi Paesi sia la letteratura accademica, sia la stampa a larga diffusione e i social media. Per un lungo arco di tempo, ben diversa e di gran lunga maggiore è stata l'attenzione rivolta a questo tema in altri Paesi occidentali come la Francia e gli Stati Uniti, dove il tema è stato posto spesso al centro dell'attenzione, sia pure con modalità e sensibilità diverse. In Francia (a cui Polini dedica un approfondimento specifico) è prevalsa una discussione di taglio psico-pedagogico, sia teorica, sia fondata su una casistica clinica. A un'ampia eco mediatica di alcuni di questi contributi, si è accompagnato un primo tentativo, fallito, ed un secondo, riuscito, di stabilire per legge la illiceità di quella

che ora la legge definisce *violence éducative ordinaire*, espressione che fa riferimento non solo alla violenza fisica, ma anche a quella psicologica, ritenute parimenti lesive dell'integrità del minore. In questo modo la cultura giuridica francese si è posta all'avanguardia nel sanzionare ogni tipo di condotte genitoriali pregiudizievoli e dannose per il minore.

Il caso americano, che Polini non approfondisce specificamente anche se utilizza ampiamente la pubblicistica statunitense, merita per la sua specificità l'aggiunta di alcune considerazioni. Negli Stati Uniti si è accumulata nel corso del tempo una vastissima produzione di sondaggi e di ricerche empiriche, anche longitudinali sulle punizioni fisiche (*spanking*), che costituisce un insostituibile punto di riferimento per ricostruire non solo l'evoluzione delle opinioni, degli atteggiamenti e delle pratiche, ma anche, sia pure in modo più controverso, i loro effetti. Non meno rilevante è stato nel contempo il dibattito pubblico e nei media, che in parte ha tenuto conto dei risultati di ricerca, e in parte si è sviluppato sulla base di considerazioni di carattere morale e talvolta dottrinale e teologico, con una significativa presenza di orientamenti riferibili all'agguerrita minoranza dei cosiddetti "fondamentalisti" cristiani che, ispirandosi a letture bibliche di stampo letterale, tuttora esaltano il ricorso alla "verga" quale strumento di disciplina e di correzione, il cui uso è necessario, anzi doveroso, da parte del genitore. Sono mancate invece o non hanno avuto successo, a differenza di quanto è accaduto in tanti Paesi, non solo occidentali, iniziative volte a introdurre il divieto assoluto delle punizioni fisiche, tanto a livello federale, quanto nei singoli Stati dell'Unione⁴. Peraltro, come è tipico del sistema americano, la giurisprudenza e anche le prassi del potente *Child Protection Service* sono andate restringendo gli spazi di immunità, fissando soglie più ampie di perseguibilità dei comportamenti punitivi nei confronti dei minori, sia pure con sensibili divergenze, soprattutto a livello territoriale.

Per quanto riguarda il nostro Paese, mi pare che si possa invece osservare che il tema è rimasto praticamente assente dal dibattito pubblico, un'assenza a cui è corrisposta la sostanziale mancanza di interventi normativi nella direzione del divieto della punizione

⁴ A questo si aggiunga che negli Stati Uniti tuttora (2018) le punizioni fisiche nelle scuole sono legali in 19 Stati, anche se solamente in otto di questi (tutti situati nel Sud) vengono adottate in oltre il 15% degli istituti, in un quadro di larga autonomia normativa dei distretti scolastici e anche delle singole scuole.

corporale, contrariamente a quanto è accaduto, sia pure in tempi e con modalità diverse, nella stragrande maggioranza dei Paesi europei. Per quanto riguarda la legislazione in materia l'Italia è ormai diventata un *outlier* in Europa, anche se, come risulta dalla giurisprudenza esaminata da Polini, i limiti entro cui la punizione fisica configuri o meno un abuso sembrano diventare più ampi, restringendo quindi l'area di non punibilità di tali comportamenti. Resta il fatto non banale che nella Unione Europea soltanto Belgio, Repubblica Ceca e Slovacchia condividono con l'Italia il dubbio "privilegio" di considerare "legale", a determinate condizioni, l'uso delle punizioni fisiche da parte dei genitori⁵.

4.

Nelle ultime, dense, pagine del suo lavoro (*Confini e vie di accesso*), Polini mette infine in evidenza le motivate critiche reiteratamente espresse da studiosi ed esperti nei confronti della disciplina vigente del Codice penale italiano del 1930, per quanto attiene al cd. "abuso dei mezzi di correzione" (art.571). L'ammissibilità anche soltanto di una indeterminata *vis modicissima* quale strumento correttivo, rappresenta per l'autrice un serio ostacolo a ragionare in termini di buona genitorialità e contraddice le disposizioni successive, tutte improntate a partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 ad un modello educativo partecipativo che rifiuta la pedagogia dell'obbedienza e l'uso della violenza come strumento educativo e correttivo. L'autrice condivide l'opinione che in queste sue disposizioni il Codice penale esprima concezioni pedagogiche culturalmente anacronistiche e storicamente superate che lasciano spazio a pratiche contrarie alla buona genitorialità.

Anche alla luce degli orientamenti normativi ormai consolidatisi in molti Paesi, è difficile non condividere le conclusioni dell'autrice. Soltanto, è necessario in questa prospettiva che si confermi una particolare attenzione al contesto dell'azione punitiva (occasionale o sistematica, lieve o severa, ecc.) e dei suoi attori, con particolare riferimento alla specifica cultura della genitorialità che caratterizzi il genitore offensore. Come è noto agli operatori e come risulta da un'amplessissima varietà di ricerche, condotte in loco o nei Paesi di

⁵ Per un'informazione costantemente aggiornata sullo status giuridico delle punizioni fisiche ai minori vedi il sito <https://endcorporalpunishment.org/> che contiene numerosi materiali tra cui una completa mappa interattiva.

immigrazione, la propensione all'uso di punizioni fisiche è fortemente condizionata da fattori socio-culturali. Negli Stati Uniti il ricorso è alquanto più frequente tra gli afro-americani che non fra i bianchi, tra i protestanti “fondamentalisti” che non tra i fedeli di altre denominazioni religiose; nei Paesi africani e in quelli arabo-islamici i tassi sono molto più alti che in Europa, ed in contesti di migrazione spiccano quindi forti differenze a seconda della provenienza territoriale dei genitori. Fatte salve le tutele imprescindibili della integrità fisica del minore, la presa in conto di tutto il contesto familiare da parte degli operatori sociali e giuridici dovrà improntare l'intervento pubblico per evitare forme di stigmatizzazione di genitori che senza essere brillanti o perfetti, secondo “astratti” criteri, siano comunque, secondo la famosa formulazione di Donald Winnicott, “sufficientemente buoni”; perché le imperfezioni fanno parte della vita⁶.

⁶ Estensione del suo concetto di “madre ordinaria buona... madre devota”, l'idea del genitore sufficientemente buono era stata concepita per difendere la madre e il padre comuni contro quella che Winnicott vedeva come una minaccia crescente di intrusione nella famiglia da parte di competenze professionali. Cfr. Winnicott Donald W.1973. *The Child, the Family, and the Outside World*, New York: Penguin.

Genitorialità e punizione corporale nei confronti dei bambini: ipotesi e domande di ricerca

La cultura giuridica pre-moderna ha assunto una posizione ambigua riguardo alla violenza nei confronti dei bambini: se ha condannato aggressioni e maltrattamenti, non altrettanto è avvenuto con riguardo alla punizione corporale. Il fine educativo ha giustificato, e in parte continua a giustificare, l'impiego della forza fisica sul corpo dei più piccoli. Basti pensare al Children Act del 1908, che ha operato una distinzione tra la responsabilità (*liable*) di esporre un minore ad aggressione, maltrattamento, negligenza che possano causargli una inutile sofferenza o ingiuria e danni alla sua integrità fisica e mentale (art. 12 Children Act 1908) e il diritto dei genitori di esercitare il proprio controllo sui figli "anche attraverso la punizione", diritto che «nulla di quanto contenuto in questa Legge può limitare o riguardare» (art. 37 Children Act 1908, *TdA*).

Viceversa, la percezione della punizione corporale come categoria della violenza familiare è relativamente recente poiché sculacciate, schiaffi, pizzicotti, spinte e ogni altro uso della forza fisica nei confronti dei bambini è percepita non legittima, in considerazione dei principi di superiore interesse del minore e di responsabilità genitoriale, entrambi introdotti nel 1989, rispettivamente dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e dalla riforma del Children Act. La decisione della Svezia di vietare la punizione corporale fin dal 1979 rappresenta pertanto un *unicum* che resterà tale almeno fino agli anni '90 quando, via via, anche altri Stati in Europa introdurranno simili legislazioni.

Il costrutto intorno a cui si struttura il cambiamento normativo è quello di genitorialità ossia l'idea che quello tra genitori e bambini sia un rapporto che dovrebbe essere improntato a maggiore democraticità dei ruoli (Giddens 1995).

Un contributo importante alla definizione del costrutto di genitorialità proviene in questo senso dal pensiero femminista. È nell'alveo di questi studi infatti che la genitorialità arriva ad essere definita come una relazione destinata a soddisfare bisogni di cura e, pertanto, una relazione in cui coloro che sono in grado di soddisfare i bisogni degli altri (cioè i genitori) sono anche in grado di esercitare potere su di essi (cioè sui bambini). Sul piano concreto, come è stato sostenuto, «la guida a quali siano le forme di potere compatibili con le relazioni di cura varierà a seconda della più ampia concezione del potere propria di ogni società» (Tronto 2010, p.35). In linea con queste assunzioni, i rapporti di potere insiti nella relazione tra genitori e figli sono incompatibili con la punizione corporale che, viceversa, sottende una forma gerarchica e autoritaria di tali rapporti.

E, d'altra parte, i comportamenti dei genitori sono diventati oggetto di sapere, un campo di conoscenza sulla competenza ed efficacia nell'esercizio delle funzioni genitoriali (Polini, Maggioni 2016)

Un'ampia mole di studi, condotti in maniera sistematica a partire dagli anni '70 del secolo scorso, ma di cui si hanno tracce anche nei decenni precedenti, ha mostrato gli effetti negativi della punizione corporale per lo sviluppo del bambino. La cultura giuridica ha di conseguenza lentamente modificato l'immagine della punizione corporale da strategia educativa, ancorché triviale, a condotta genitoriale pregiudizievole. E, all'interpretazione critica ormai predominante della punizione corporale fa da eco la considerazione che, in definitiva, punire i bambini possa costituire il venir meno dell'adeguatezza genitoriale.

A partire da questa ipotesi generale, il testo sviluppa due ipotesi operative. In primo luogo, dal momento che nelle società della tarda modernità, la genitorialità rimanda all'idea di relazioni per quanto possibile *paritarie* in termini di potere (Ronfani 2020), la punizione corporale segna un confine della genitorialità.

Broderick (2005) ha efficacemente argomentato che interazioni tra genitori e figli segnate da questa pratica sono espressione della composizione (*arrangement*) gerarchica dei ruoli famigliari e, a

corollario di questa affermazione, la studiosa ritiene si debba conferire carattere razionale e premeditato alla struttura normativa che dà forma a questa gerarchia. Più specificatamente, la decisione del genitore di usare la forza fisica sul figlio, anche quando dettata dall' "impulso del momento", risulta razionale e premeditata in quanto riconducibile ad almeno tre elementi. In primo luogo, si tratta di una decisione in cui intervengano meta regole, cioè norme che quel contesto familiare si è dato; in secondo luogo, si tratta di una decisione in cui intervengono quelle che Broderick chiama le *midrange policies* cioè l'insieme delle conoscenze, delle credenze e dei valori che sottostanno al comportamento adottato dai genitori; e, infine, si tratta di una decisione in cui intervengono i paradigmi famigliari, ossia l'insieme dei valori e degli obblighi che, dal punto di vista collettivo, segnano l'*adeguata* postura genitoriale rispetto al tema della punizione corporale.

Sul peso da assegnare alle meta regole, già Straus *et al.* (1990) osservando i tassi di utilizzo della punizione corporale indicarono nella divisione dei ruoli di genere una delle più importanti caratteristiche associate alla punizione corporale. In particolare, benché i dati da loro presi in considerazione mostrassero una propensione femminile alla violenza inferiore a quella maschile, non così avveniva nella sfera famigliare: qui i dati mostravano che le madri usavano la forza fisica tanto quanto i padri nei confronti dei figli. A partire da questi risultati, Straus e colleghi sottolinearono l'importanza di fattori sociali, oltre che psicologici, nella spiegazione della violenza in famiglia nei confronti dei bambini e assegnarono primaria importanza all'organizzazione del lavoro famigliare. Nella spiegazione proposta da Straus e colleghi, se le stesse donne che al di fuori della famiglia erano meno violente degli uomini, in famiglia lo erano quanto loro, le ragioni andavano ricercate nella disuguale suddivisione delle responsabilità nei confronti dei bambini. Gli studiosi ne conclusero che il sovraccarico delle incombenze genitoriali rappresenti un fattore di rischio di violenza nei confronti dei bambini, «semplicemente» in quanto espone i genitori, ma in particolare le madri le quali svolgono la mole più consistente del lavoro di cura, a situazioni in cui reputano necessario un intervento disciplinare che, di frequente, si risolve nella punizione corporale. Simili argomentazioni sono state riprese e sviluppate, in particolare dal pensiero femminista (Hays 1996), per criticare il processo di intensificazione della funzione genitoriale che chiede ai genitori, ma soprattutto alle madri, di

dedicare ogni risorsa, materiale e in termini di tempo, allo scopo di crescere i figli. Si tratta infatti di un processo che nell'aumentare i livelli di stress genitoriale amplifica la portata di uno dei più importanti fattori di rischio della punizione corporale (cfr. *Infra* par. 1.2.3.).

Riguardo alle *midrange policies*, queste corrispondono invece al sistema più o meno coerente ed integrato di norme di cui dispone ciascun genitore e che riguardano, più in generale, l'educazione dei bambini, la loro cura, sorveglianza, sicurezza, *timing* di crescita. Si tratta di un terreno che, ormai da alcuni decenni, è divenuto arena dei saperi esperti. La medicina in posizione di dominanza, ma poi anche la psicologia nelle sue varie specializzazioni, la pedagogia e di recente l'economia dispensano indicazioni con riferimento allo specifico comportamento che intendono promuovere. Secondo altri (Martin 2015), si tratta piuttosto di una sorta di ingiunzione rivolta ai genitori, dal momento che le indicazioni fornite appaiono contraddittorie nei contenuti e, tra gli esperti, non mancano differenze tra chi suggerisce l'adesione a quelle che vengono considerate vere e proprie prescrizioni e chi invece sollecita mamme e papà attraverso consigli e suggerimenti per aiutarli a vivere la genitorialità come esperienza di realizzazione personale e di faticosa costruzione di relazioni sane. Viceversa, la capacità di riflettere sulle indicazioni dei saperi esperti renderebbe possibile individuare soluzioni in grado di restituire l'immagine di sé come genitore che *sa* badare ai propri figli, senza per questo ricorrere a soluzioni violente (cfr. *Infra* par. 1.3.).

Infine, da alcuni anni ormai, il paradigma familiare che indica la postura genitoriale è quello della *buona genitorialità*, intorno al quale vengono costruite le politiche del diritto e del welfare (cfr. *Infra* cap.2). Si tratta di un paradigma i cui principi sono sia l'interesse del minore sia la responsabilità genitoriale, dunque un paradigma profondamente differente rispetto a quello vigente fino a pochissimi anni fa, quando potestà genitoriale e obbedienza costituivano la struttura normativa dei rapporti tra genitori e figli. Si tratta cioè di un paradigma che ha profondamente modificato la natura dei rapporti tra genitori e bambini. E, da questa prospettiva, il legame tra genitorialità e punizione corporale pone questioni di adeguatezza.

Una seconda ipotesi operativa esplorata nel testo riguarda l'interpretazione del costrutto di genitorialità. Operando un capovolgimento delle argomentazioni, nella seconda parte del testo l'attenzione è sulla punizione corporale nell'ipotesi che, la percezione

di questa come categoria della violenza familiare abbia rappresentato e/o possa rappresentare, come nel caso dell'Italia, la via di accesso per la piena attuazione della *buona genitorialità*.

Straus e colleghi (1990), utilizzando dati di *survey* nazionali condotte nel 1975 e nel 1985 su un campione di genitori americani, mostrarono che in presenza di uomini che picchiano le proprie compagne aumenta la percentuale di bambini vittime di punizione corporale e, con essa, l'incidenza dei casi di abuso fisico. Il dato, di per sé allarmante, rischia di esserlo ancor di più se ci si sofferma sugli aspetti metodologici. Fin da questi studi infatti ciò che si conosce è la prevalenza, ma non l'incidenza, dei casi di violenza familiare, questo in quanto «il contesto domestico e l'esistenza di vincoli famigliari tra i soggetti coinvolti rendono più difficile che se ne abbia notizia all'esterno» (Long 2020, p.67) (cap.3). In famiglie violente i bambini incorrono in molteplici esperienze avverse (ACE, *Adverse Childhood Experiences*), tra cui la punizione corporale resta più spesso un non-detto e, forse, un non visto: lo schiaffo, il calcio, la spinta non sembrano rientrare a pieno titolo tra le forme di violenza familiare.

Al contempo, la violenza familiare costituisce un'esperienza particolarmente grave che, se non lascia tracce fisiche sul corpo dei bambini, li espone però al rischio di trauma cronico (Pedrocco Biancardi 2018). Basti pensare ai casi di violenza assistita (cap.4), con cui ci si riferisce «all'esperire da parte della/del bambina/o e adolescente a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. *stalking*) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni» (CISMAI 2017, p.17).

Intorno alla violenza assistita ruota il malinteso che, in fondo, non si tratti di una violenza agita sul minore; un'idea rafforzata dall'«adagio che gli operatori si trovano spesso a sentire dalle donne maltrattate ... che i figli non erano presenti, erano nell'altra stanza e che quindi non sanno niente delle violenze» (Idem, 68). Ma questo, denunciano le associazioni che si occupano di protezione delle vittime di violenza di genere, più che un malinteso rischia di tramutarsi in uno stereotipo, con cui si fa passare il messaggio che chi picchia (la compagna) possa comunque essere un buon genitore o, almeno, (un padre) sufficientemente buono. Da qui, «tanti provvedimenti giudiziari nella convinzione che non vi siano indizi sufficienti a dimostrare la contrarietà all'interesse della prole, dispongono incontri

liberi tra i figli e il padre che ha esercitato violenza contro la madre ... [incontri] cioè senza una supervisione che protegga la prole non solo da possibili violenze fisiche, ma soprattutto dal danno psicologico derivantegli inevitabilmente dal contatto con un soggetto con modalità di relazione gravemente disfunzionali» (Long 2020, p.68 e 72).

Dal punto di vista normativo, in Italia non si parla di punizione corporale se non nella fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione e disciplina, introdotta con il Codice penale del 1930. Al riguardo, nei tentativi di modernizzazione del settore penale avviati alla fine degli anni '70, i movimenti di iniziativa legislativa popolare cercarono, con scarso successo, di affermare «un discorso complessivo sulla violenza ... esteso a tutte le manifestazioni violente che si esplicano all'interno della famiglia, con riformulazione anche del reato di abuso dei mezzi di correzione» (Pezzini 2020, p.7).

Viceversa, il processo di modernizzazione del diritto penale ha condotto la Svezia al divieto di punire i bambini; mentre la normativa francese proibisce la pur dibattuta categoria della "violenza educativa ordinaria".

Il significato attribuito all'uso della forza fisica nei confronti dei più piccoli segna dunque una via di accesso, stretta ma concreta, tra l'attuazione della *buona genitorialità* e il perpetrarsi di una pratica violenta, lesiva dell'integrità del bambino.

PARTE PRIMA

La cultura della genitorialità: rappresentazioni e pratiche, principi ed attori

1. Definire la genitorialità

1.1. Fare i genitori

Il primato del *fare* sul *diventare* genitori e, in definitiva, della cultura sulla natura, è ciò che struttura la genitorialità. Attraverso questo costruito cambia peraltro la natura del legame tra genitori e figli, ormai definito dal principio di responsabilità, cioè «dal dovere e dalla capacità di rispondere, di fronte a qualcuno o più in generale alla società» (Maggioni 2013, p.x) del proprio agire. In altri termini, la dimensione che qualifica la genitorialità è la responsabilità di mamme e papà nel rispondere di ciò fanno, dei loro comportamenti e azioni nei confronti dei bambini.

Nel dibattito filosofico la responsabilità è una categoria morale che accentra su di sé un notevole interesse. Essa rimanda, come poc'anzi accennato, al senso del dovere nel *rispondere di*: il comportamento responsabile, cioè doveroso, indica il farsi carico delle conseguenze delle proprie azioni e, per questa ragione, «si presta a essere sanzionato socialmente e giuridicamente» (idem), definendo in tal senso lo spazio della colpa.

Già Weber distingueva tra etica della convinzione ed etica della responsabilità. Con la prima lo studioso tedesco indicava l'attenzione dell'individuo al proposito che guida l'azione, mentre con etica della responsabilità Weber si riferiva alla consapevolezza critica circa le conseguenze a venire della propria azione. Nell'etica della responsabilità weberiana, «il soggetto sviluppa le proprie scelte morali alla luce non di questo o quel principio, come accade per l'etica della convinzione, ma sulla base di una capacità di elaborare, in chiave

riflessiva, il confronto tra principi diversi» (Leccardi 2000, p.162). Vi è, secondo altri (Bonolis, Sabetta 2019), una intrinseca sovrapponibilità tra i due elementi di questa coppia concettuale, convinzione e responsabilità, dovere e capacità; anzi, lo stesso Weber dopo aver stabilito che l'attore può orientarsi in base all'una o all'altra etica afferma che «ciò non significa che l'etica dei principi coincida con la mancanza di responsabilità e l'etica della responsabilità con una mancanza di principi» (Weber 1919, p.109). Questa affermazione dello studioso tedesco lascerebbe intendere che, benché le due etiche siano concettualmente distinte, non può esserci un'autentica responsabilità senza una ferma convinzione a suo supporto e, analogamente, non si dà convinzione senza la responsabilità di eleggerla a fine assoluto (Bonolis, Sabetta 2019). Si tratta di compiere, secondo Weber, lo sforzo individuale di metterle insieme, di combinarle, ma più radicalmente di riconoscere la loro necessaria (anche se solo parziale) sovrapponibilità nell'azione sociale. In altri termini, se come è stato affermato, l'opposizione «etica della convinzione/etica della responsabilità» si può riconnettere, «specularmente e senza scarti» (Bonolis, Sabetta 2019) ai due tipi d'agire, della razionalità rispetto allo scopo e della razionalità rispetto al valore, ciò che nella prospettiva weberiana deve risultare sovrapponibile nell'azione sociale è l'appropriatezza dei mezzi al valore attribuito ai fini. In tal senso la responsabilità si presta ad essere una categoria di analisi dell'esistenza umana.

Gli studi sulle dinamiche micro demografiche hanno ampiamente attinto al rapporto mezzi-fini in termini di reciproca valenza etica per sostenere come, con la seconda transizione demografica¹, alla diffusione e alla condivisione di atteggiamenti favorevoli al controllo del concepimento e quindi alla restrizione della fertilità (sfera dei fini), non corrisponda simultaneamente lo stesso orientamento in materia di contraccezione (sfera dei mezzi). Piuttosto, mostrano questi studi, in ragione dello statuto imprescindibilmente culturale della sfera dei mezzi, le scelte riproduttive sono scelte che chiamano in causa l'intimità della coppia, i progetti di famiglia oltre alle risorse e alle tecnologie a disposizione. Se ne deve concludere pertanto che con la seconda transizione demografica la sfera dei fini non è più costituita

¹ Non è questa la sede per approfondire gli studi che nell'ambito del "Princeton Fertility Project" hanno individuato l'insieme dei fattori, di carattere prevalentemente culturale, che hanno portato alla riduzione dei tassi di fecondità (Livi-Bacci 1977; Lesthaeghe 1977; van de Kaa 1987).

dal controllo sul concepimento, quanto dal rendere quest'ultimo la «conseguenza di un preciso, intenzionale atto di volontà» (Saraceno, Naldini 2007, p.145). Mettere al mondo un figlio diventa cioè l'esito di un processo di assunzione di responsabilità finanche relazionale, affettiva ed educativa e rientra, oppure no, nel progetto di vita individuale e della coppia in quanto *figlio del desiderio*. Si tratta di un cambiamento che ha «inserito il figlio nel registro della scelta e della programmazione, laddove per secoli era stato nel registro del necessario e del fortuito» (AA.VV. 2011, p.8). Un simile cambiamento, che in tutti i paesi e in tutti i ceti ha portato le nascite al di sotto del cosiddetto tasso di sostituzione, non segnalerebbe solo o tanto una difficoltà a far fronte economicamente o organizzativamente alla presenza dei figli ma, appunto, «un mutato posto della filiazione sia nel ciclo di vita individuale che in quello coniugale» (Saraceno, Naldini 2007, p.144).

Quello del soggetto è un ulteriore aspetto che si deve affrontare. La responsabilità come comportamento doveroso e, al contempo, come atto di convinzione e di volontà chiama in causa un soggetto in quanto individuo capace di fare sintesi delle due prospettive nell'azione e quindi razionale, autonomo, neutrale, identico a sé e, in definitiva, maschio. Di contro, come teorizzato nell'ambito del pensiero femminista, i tratti elencati appartengono anche al genere femminile e, anzi, le donne sono soggetti *differenti* della responsabilità.

Tra gli studi che nel pensiero femminista hanno per primi cercato di mostrare una prospettiva differente sul soggetto della responsabilità figurano quelli di Carol Gilligan. Riprendendo i lavori di Kohlberg sullo sviluppo morale, Gilligan (1987) arriva ad affermare l'esistenza di un differente sviluppo morale nei bambini e nelle bambine. Secondo questa studiosa, in qualunque società la personalità femminile giunge e definirsi in rapporto agli altri più di quanto non accada per quella maschile. Ponendo attenzione alla percezione soggettiva, Gilligan coglie differenze tra i generi nella strutturazione del pensiero morale ed afferma che, mentre le bambine mostrano di possedere un'etica della responsabilità, i bambini mostrano di possedere un'etica dei diritti. Nell'evidenziare il modo tipicamente femminile di affrontare i dilemmi morali e giuridici e la capacità delle bambine di porre attenzione agli aspetti relazionali, di interdipendenza e contestuali, Gilligan riconduce l'etica della responsabilità alla cura.

La differenza diventa però disuguaglianza quando si debba concludere che l'etica in quanto cura è stata esclusa dalla sfera

pubblica, come mostra un'ampia letteratura (Moller Okin 1993). Held (2006), nel suo famoso libro "Etica femminista" teorizza che l'esclusione della cura sia riconducibile ad uno sguardo meramente descrittivo, rivolto alla prestazione di attività di cura e non al bisogno, degli individui e delle società, di un'etica della cura. La cura, prosegue Held, non è qualcosa che si possa collocare al di fuori della *polis* o del mercato, basti pensare alla relazione tra madre e bambino. Nella prospettiva femminista delineata, prendersi cura di un bambino, occuparsi e soddisfare i suoi bisogni è la prima delle preoccupazioni morali di una persona. Dunque, la funzione materna non è funzione prettamente biologica, tale da poter escludere le donne dalla sfera pubblica. Dare alla luce un bambino è piuttosto un progetto umano e la cura materna è un'attività umana, solo in parte assimilabile alla cura nel mondo animale, all'istinto. Sviluppare relazioni di cura comporta invece aspetti morali che riguardano il rendere possibile agli esseri umani di vivere e svilupparsi. E proprio il richiamo al carattere morale e concreto rappresenta la base per una teoria etica della cura. La cura non può essere relegata all'ambito privato degli affetti, delle emozioni e dei sentimenti ma, conclude Held, dovrebbe dar luogo a pretese di giustizia universale.

Al contrario, l'esperienza della cura in ambito pubblico è restata sullo sfondo come valore smaterializzato e quasi evanescente, evocato appunto in termini descrittivi, generali e di sistema o, al più, come atteggiamento (Noddings 1984).

Si deve a Tronto (1993) l'aver spostato l'attenzione del pensiero femminista dalla natura dell'etica alla natura della cura. Secondo questa studiosa la nostra sensibilità morale risulterebbe rafforzata se imparassimo a pensare la moralità incorporata nelle attività quotidiane di cura ossia in tutto ciò che facciamo in quanto esseri umani per mantenere, continuare e riparare il nostro mondo in modo da poterci vivere nel miglior modo possibile. Quel mondo prosegue la studiosa, «include i nostri corpi, noi stessi e il nostro ambiente, tutto ciò che cerchiamo di intrecciare in una rete complessa che sostiene la vita» (Fisher, Tronto 1990, p.40). Difficile tracciare confini che, identificando la cura come attività che dà forma alla vita, la escludano per questo dallo spazio pubblico: cura è etica sia quando si tratti dell'interessamento nei confronti dei bisogni dell'altro (*caring about*), sia quando si tratti dell'assumersi la responsabilità della cura (*caring for*) sia quando si tratti del contatto personale tra chi dà e chi riceve cura. In quest'ultimo caso ci si riferisce alla pratica della cura, cioè al

caregiving (Fisher, Tronto 1990; Andreani 2016), in quanto spazio cruciale per la vita umana che comprende «la distribuzione di cibo nei campi in Somalia, la consegna volontaria di pasti culturalmente adeguati ai malati di AIDS e il fare il proprio bucato Allo stesso modo sono esempi di cura ... l'infermiera che somministra una medicina, la persona che incolla un oggetto rotto per ripararlo, la madre che parla degli avvenimenti della giornata con il suo bambino e la vicina che aiuta un'amica ad acconciarsi i capelli» (Tronto 2006, cit. in Andreani 2016, p.19-20).

Nel pensiero femminista critico le pratiche di cura definiscono uno spazio che non si esaurisce nell'ambito domestico o familiare ma ne travalica i confini. Nutrire, lavare, vestire, cambiare un bambino ma anche giocare e parlare con lui, definiscono una quotidianità fatta di pratiche di cura che sono espressione di attenzione e preoccupazione per la dignità e i bisogni del bambino.

La nozione di cura rimanda alla competenza, al sapere riguardo al vivere una *buona vita* (Tronto 1993). Buono non significa perfetto secondo standard definiti ma, piuttosto, competenza perché è nella competenza che risiede la dimensione etica del *caregiving*. È questo un passaggio illuminante del pensiero di Tronto, nel quale la studiosa sostiene che la cura senza competenza è molto più di un problema tecnico. La pratica di una buona cura, la competenza nella cura infatti implicano anzitutto capacità di giudizio ossia di scorgere che si ha cura in tutte quelle risposte al bisogno in cui le persone interessate sono rese più capaci di stare nel mondo. Prerequisito della buona cura è riconoscere la dipendenza come valore universale e costitutivo ossia riconoscere che tutti gli esseri umani sperimentano, prima o poi, di essere dipendenti dai gesti di cura.

Più radicalmente, il mancato posto della cura nello spazio pubblico rende difficile riconoscere che «non si può dare una umanità senza preoccupazione per la cura; la cura è il grado zero della nostra umanità, la possibilità stessa di esistere» (Andreani 2016, p.33). E, a motivo di questa assenza, anche nell'immaginario collettivo stenta a consolidarsi l'idea che la cura rappresenta lo «spazio in cui la vulnerabilità della vita chiede un coinvolgimento etico individuale ed allo stesso tempo universale nel senso umano» (Andreani 2016, p.49). Qui risiede l'aspetto eversivo della cura «rispetto a un mondo sempre più attraversato da quei gesti di incuria, distrazione e indifferenza che feriscono ogni giorno le nostre vite e ci spingono verso l'impotenza e

la rassegnazione, corrodendo il legame, l'appartenenza, la solidarietà» (Pulcini 2016, p.13).

Coinvolgimento e competenza sono le cifre di una responsabilità che decentra il soggetto così che, quando parliamo di genitorialità parliamo, allo stesso tempo, di mamme e di papà, dei genitori e dei bambini di cui si prendono cura, di una relazione che si esplica in sentimenti, atteggiamenti e pratiche (Bastianoni 2009), restituivi della capacità di stare nel mondo. Questo è precisamente l'aspetto visionario della cura rispetto a relazioni famigliari che, escluse o opposte alla sfera pubblica, a loro volta hanno contribuito a escluderne donne e bambini o a rivelarsi per molti di loro un ambito di disuguaglianza, rendendoli vulnerabili alla dipendenza e alla violenza.

1.2. L'autorità genitoriale

1.2.1. *L'individualizzazione delle relazioni famigliari*

La pluralizzazione dei modelli famigliari segna la fine della cosiddetta "epoca d'oro della famiglia", nella accezione limitata e circoscritta alla coppia coniugale con figli, efficacemente teorizzata da Talcot Parsons come famiglia con ruoli fortemente differenziati: la donna ha il compito di accudire i figli, mentre l'uomo si occupa primariamente del sostentamento economico e tiene i rapporti con il mondo esterno (Maggioni 2013). I mutamenti nei modi di fare famiglia e, segnatamente, la diminuzione dei matrimoni, l'aumento dell'instabilità coniugale, la diminuzione della fecondità sono il portato di un cambiamento profondo.

In proposito Elias osservava anche che, rispetto ad un passato pur recente, «gli individui che formano le famiglie sono meno legati a forme prestabilite e più sollecitati a elaborare, attraverso l'impegno personale e in modo più consapevole, un reciproco *modus vivendi*» (Elias 1980, p.40). In questo senso, de Singly (1996) ha parlato di modello individualista-relazionale di famiglia e ne ha sintetizzato i caratteri: centralità dell'individualità dei soggetti, rilievo attribuito all'autonomia personale, importanza dell'affettività, valore accordato alla negozialità dei rapporti e passaggio da forme autoritarie a

modalità più negoziali sia nei rapporti di coppia sia in quelli tra genitori e figli.

Il maggiore riconoscimento dell'individualità comprende ciascuno dei soggetti della relazione familiare, quindi anche i più giovani d'età. La valorizzazione dei bambini, la promozione della loro partecipazione attiva alla socialità, la rilevanza che si attribuisce loro come attori nel presente contrassegnano spiccatamente la condizione infantile nelle società contemporanee. In questa nuova prospettiva l'adulto e, in particolare il genitore, è sempre chiamato a proteggere il bambino, ma anche a considerarlo un individuo che, in quanto tale, si definisce in riferimento a se stesso. L'individualizzazione quale perno dell'integrazione del bambino nella società diviene pertanto il principale obiettivo fin dalla socializzazione primaria.

Tipicamente quest'ultima è stata intesa come processo con cui una generazione trasmette a quella successiva modi di pensare e di sentire che, una volta interiorizzati, ne orientano il comportamento. Si tratta di informazioni sulla realtà e sull'immaginario sociale che includono valori, ruoli, norme, aspettative e credenze, la cui acquisizione assicura la solidarietà tra tutti i membri e permette alle giovani generazioni di entrare a far parte del mondo adulto.

Nella prospettiva dell'individualizzazione il genitore deve essere pronto a spiegare, piuttosto che a trasmettere affinché il bambino possa apprendere; deve inoltre saper sviluppare capacità di ascolto del figlio e creare le condizioni perché quest'ultimo possa esprimersi liberamente, in accordo con studi che supportano la necessità di riconoscere anche al bambino la possibilità di interpretare il mondo che lo circonda, sebbene non l'influenza diretta nella sua definizione (Corsaro 2003). Ai genitori in quanto primi agenti di socializzazione si richiede di porre le basi per lo sviluppo armonioso del bambino che gli consenta di fissare le caratteristiche della propria identità e autonomia. In questo senso l'autonomia, non più segnata da confini d'età, caratterizza i nuovi modelli di relazione familiare in cui ai singoli «sono riconosciuti ampi gradi [di autonomia] pur entro rapporti di dipendenza economica senza un chiaro e legittimo modello di autorità» (Saraceno, Naldini 2007, p.161).

Nell'orizzonte dell'individualizzazione è stata preconizzata per mamme e papà la possibilità di interpretare il ruolo di una sorta di compagno nel viaggio che conduce il bambino a scoprire se stesso.

Più verosimilmente, la connotazione del legame genitoriale nei termini dell'individualizzazione supporta la messa in discussione del modello educativo fondato sull'esercizio dell'autorità assoluta da parte dei genitori nei confronti dei figli. Secondo de Singly (1996), l'autorità genitoriale come modalità di espressione dell'asimmetria ha assunto la tendenza alla psicologizzazione. L'autore ritiene cioè che anche l'autorità genitoriale risenta della normatività psicologica come principio regolatore fondamentale, ossia che anche nell'espressione dell'autorità genitoriale le norme psicologiche prevalgano su quelle imperative: mentre queste ultime «prevedono regole e procedure più o meno rigide che restringono il campo della libertà individuale, le norme psicologiche sono flessibili e sono le uniche che permettono l'espressione della differenziazione individuale» (Quadrelli 2011, p.93).

Questo corrisponde, in primo luogo, ad una trasformazione profonda della struttura del tessuto normativo. Le norme non presentano più il carattere del comando ma si presentano come enunciati complessi che invitano ad evitare gli estremi secondo il principio del “*né ... né*”: né troppa autonomia né troppo controllo, né troppa libertà né troppa imposizione (de Singly 2009). In secondo luogo, la psicologizzazione corrisponde al superamento di modelli educativi fondati su una posizione di dominanza del nucleo familiare poiché «a differenza che nel passato, la famiglia non ha più un ruolo centrale nell'attribuzione di posizioni di status: la sua influenza sulle prospettive di vita dei suoi membri, pur continuando a rimanere estremamente importante opera soprattutto in modo indiretto, principalmente tramite le risorse psicologiche e materiali che le famiglie sono in grado di offrire ai loro figli sul piano dell'educazione e dell'istruzione, che a sua volta consente l'accesso a status privilegiati» (Pocar, Ronfani 2008, p.124).

Di conseguenza, l'esercizio dell'autorità genitoriale non prescinde dalle caratteristiche socio-strutturali dei genitori quali la classe sociale, il genere e la cultura, a cui queste risorse sono strettamente connesse.

1.2.2. L'esercizio dell'autorità genitoriale: caratteristiche socio-strutturali

Fin dagli studi di Khon (1974), la classe sociale è stata individuata come variabile in grado di condizionare l'esercizio dell'autorità genitoriale. Attraverso una serie di indagini empiriche l'autore afferma l'esistenza di un rapporto tra classe sociale, valori parentali e comportamento dei genitori verso i figli. Questo rapporto spiegherebbe l'orientamento nei genitori della classe operaia a valutare positivamente la conformità nel comportamento dei figli e invece a svalutare la trasgressione e la violazione delle prescrizioni imposte. Di contro, questo rapporto spiegherebbe l'orientamento nei genitori della classe media a valutare positivamente l'autodirezione e quindi a considerare le trasgressioni «nei termini delle ragioni per cui i bambini si comportano male» (Khon 1974, p.111). Il fattore cruciale indicato per spiegare queste differenze è la posizione professionale dei genitori: i genitori della classe media ricoprono posizioni lavorative che li pongono di frequente in rapporto con gli altri e in cui sperimentano un certo margine di autonomia; questo li renderebbe maggiormente attenti alle motivazioni sottostanti il comportamento dei figli. I genitori della classe operaia abituati prevalentemente e eseguire compiti sarebbero invece più attenti a valutare le conseguenze rispetto "all'esterno" del comportamento dei figli.

Sempre nella tradizione degli studi sulla stratificazione sociale, Bernstein (1971) ha svolto ricerche sul rapporto tra appartenenza sociale dei genitori e competenza sociale dei figli. Si tratta di ricerche di sociolinguistica che hanno mostrato come gruppi sociali in condizione diversa adottino modi di comunicazione verbale differente, che influenzano le competenze nei rapporti interpersonali e nell'agire sociale. Coloro la cui esperienza quotidiana e di vita è per lo più circoscritta a rapporti e situazioni noti utilizzano un codice verbale ristretto di tipo colloquiale e scambi verbali poco articolati e immediatamente comprensibili agli interessati. Coloro la cui esperienza quotidiana e di vita comporta l'esposizione a situazioni e rapporti non del tutto noti, spesso con persone non familiari, utilizzano anche un codice elaborato, più articolato concettualmente e sintatticamente; mostrano cioè di possedere competenze sociali che li rendono in grado di "assumere il ruolo di un altro" e di usare il linguaggio come forma di controllo sociale e dei bambini.

Questi studi sono stati oggetto di diverse critiche, specie a livello metodologico, ma è indubbio che abbiano ispirato molti dei lavori successivi sugli effetti dell'appartenenza di classe, in quanto mediata dall'appartenenza familiare e dai suoi modelli educativi, sulla struttura della personalità. A partire dagli anni '90, un nutrito *corpus* di ricerche empiriche ha sondato il legame tra la condizione socio-economica dei genitori (*Socio-Economical Status*, SES) e le *chances* di vita e scolastiche dei figli. E anche le più recenti ricerche che studiano il fenomeno della cosiddetta povertà educativa², particolarmente numerose a seguito della pandemia da Sars-Covid 19, attingono alle teorie della stratificazione sociale (Ballarino, Cantalini 2021), spostando l'attenzione sui fattori che presiedono allo sviluppo delle competenze e motivazioni cognitive differenziate per gruppo sociale fin dalla più tenera età; in particolare, l'istruzione dei genitori e il capitale culturale, più che il reddito (Esping-Andersen 2004; Saraceno, Naldini 2007).

Un'ulteriore caratteristica socio strutturale in grado di influenzare l'esercizio dell'autorità genitoriale è il genere. La struttura di genere è stata utilizzata per analizzare l'effetto latente dell'organizzazione del lavoro familiare e della asimmetrica distribuzione tra i generi (Quadrelli 2011). Nonostante i segnali di un crescente coinvolgimento maschile nel lavoro domestico e di cura verso i figli, la maggior parte del lavoro familiare viene ancora svolto dalle donne ed «è chiaro che in queste condizioni sono soprattutto le madri, che hanno maggiori opportunità di relazionarsi con i figli, con i servizi e con le agenzie educative» (Idem, p.101), ad elaborare quel “sapere pratico” che conferisce maggiore certezza all'esercizio dell'autorità genitoriale.

Secondo altri, i padri sembrerebbero prendere le distanze dai modelli patriarcali barattando una maggiore presenza nello spazio relazionale dei figli con la delega alle madri della dimensione conflittuale e dell'affermazione del limite sicché, mostrano alcune ricerche, «sono le madri a utilizzare modalità di negoziazione verso l'imposizione della regola mentre i padri sono maggiormente orientati alla negoziazione verso l'adeguamento alle richieste infantili» (Zaltron

² Non è questa la sede per affrontare un argomento vasto e complesso come quello della povertà educativa. Con questa espressione ci si riferisce alla privazione, per un bambino o un adolescente, della possibilità di apprendere, di sperimentare le proprie capacità, di sviluppare e far fiorire il proprio talento. La povertà educativa riguarda il mancato o carente sviluppo infantile ed adolescenziale, condizionato dal peggioramento delle condizioni di vita materiali, dalle scarse opportunità di relazioni con i coetanei e dal generarsi di situazioni familiari inadeguate.

2009, p.157-158). Recenti ricerche confermano che la sculacciata è piuttosto il simbolo di quella paternità del passato da cui prendere le distanze, espressione di una relazione gerarchica, autoritaria e scarsamente emotiva. E, pur tuttavia, intorno a questa pratica «si odono voci isolate che propongono timidamente la possibilità di giustificare il gesto, sminuendolo al tempo stesso: “è un buffetto, non le faccio male”» (Naldini 2016, p.211). Nonostante i padri possano avvertire una sorta di fastidio nel farvi ricorso, la sculacciata continua a rappresentare un intervento per far capire “che non si deve fare”, per frenare i tentativi di “sfidare” e “dare battaglia” al ruolo paterno ovvero un intervento che «riafferma il ruolo della violenza maschile nel sorvegliare le gerarchie di potere in famiglia» (Naldini 2016, p.213).

La ricerca di una nuova paternità (Maggioni 2000) è stata analizzata anche nell'ambito dei cosiddetti *gender studies*. Hobson e Morgan (2002) propongono di utilizzare la lente del genere per focalizzare l'attenzione sugli aspetti individuali, relazionali e collettivi della paternità (e della maternità). Con il termine ‘padre’ (e ‘madre’) ci si riferisce ai processi biologici del procreare un figlio che riguardano i singoli individui, cui la società attribuisce rilevanza. Ma è con il termine ‘paternità’ (e ‘maternità’) che la società attribuisce un codice culturale agli uomini in quanto padri (e alle donne in quanto madri) e dunque attribuisce loro diritti, doveri, responsabilità e status. Infine è nella dimensione delle pratiche, del fare piuttosto che dell'essere, che si gioca la paternità (e la maternità) come *parenting*. Si tratta di un termine il cui significato racchiude il tentativo di superare l'idea di status genitoriale e, al contempo, il tentativo di assumere la genitorialità come esperienza insieme soggettiva e sociale, che non si esaurisce nell'ambito domestico o familiare, ma ne travalica i confini, poiché non sempre richiede l'effettiva co-presenza del bambino.

Paternità è anzitutto sentirsi tale, cioè creare uno spazio mentale per il figlio e attivare l'esperienza della preoccupazione «che richiama nei padri l'assunzione di un senso di responsabilità e di presa in carico affettiva e relazionale» (Naldini 2016, p.210). Alcune pratiche come, ad esempio, fare il bagnetto rappresentano, non a caso, l'orizzonte che ridefinisce l'esperienza della genitorialità maschile. Nel contatto fisico, il bagnetto emerge come il simbolo della nuova paternità che prende le distanze dal modello dei propri padri perché fondato su un legame intimo con il figlio che, tuttavia, nelle situazioni percepite come richiedenti un coinvolgimento più faticoso, ad esempio quando

il bambino rifiuta di fare il bagnetto, continua ad essere delegato alle madri. Ulteriori ricerche confermano lo scarto tra le definizioni di sé come padri coinvolti e le pratiche; ossia lo scarto tra il tentativo di prendere le distanze dal modello del proprio padre e la mancata acquisizione di capacità accudenti autonome. Si parla in proposito di modelli ibridi di maschilità (Cannito 2022), i quali delineano una figura di padre che dispone di risorse emotive, cognitive e sociali che la generazione precedente non aveva, in particolare una maggiore riflessività e, al contempo, dispone di una minore definitezza rispetto alla solidità, ma anche alla rigidità, del padre del passato.

Non da ultimo, l'appartenenza culturale rappresenta un fattore di differenziazione delle modalità di esercizio dell'autorità genitoriale. Si tratta di un aspetto che merita ben altro approfondimento, tuttavia basti accennare che, con riguardo all'autorità nelle famiglie immigrate, si aprono riflessioni inerenti alla distanza culturale tra i modelli normativi (di genitorialità) con cui i genitori entrano in contatto a seguito del percorso migratorio e quelli acquisiti nel paese di origine (Arace, Scarziello, Torrioni 2019).

Da questa angolatura, la funzione genitoriale emerge come funzione universale, in quanto rispondente ai bisogni primari dei bambini, ma anche culturalmente determinata in quanto rispondente a specifiche *etnoteorie parentali*, «insiemi di credenze, condivise dalla comunità di appartenenza, circa lo sviluppo dei bambini e il ruolo degli adulti – che a loro volta traggono fondamento da quelli che il contesto socio-culturale ritiene essere gli obiettivi di socializzazione prioritari, ossia i traguardi evolutivi auspicabili» (Idem 2019, 104). L'esito dunque non è solo quello di una cultura³ che permea i processi di socializzazione o regola la vita quotidiana, ma anche di una cultura che genera identità sospese tra due mondi, disorientamento identitario e finanche lo “shock culturale” derivante dal dover considerare le proprie pratiche genitoriali come delle possibilità e non più dei modi “naturalisti” di agire.

³ Come ricordano Arace *et al.* (2019), cultura comprende sia atteggiamenti mentali, credenze e valori, sia costumi, abitudini e pratiche sociali (come i riti collettivi, i modelli di consumo, gli stili di vita, le pratiche di cura) della popolazione.

1.2.3. Il processo di intensificazione della genitorialità

Il processo di intensificazione della genitorialità è stato analizzato dapprima in riferimento all'esperienza femminile. L'ideale della maternità intensiva (*intensive mothering*) indica totale impegno, dedizione e investimento di risorse, anche in termini di tempo, nei confronti del bambino (Hays 1996). Questo ideale ha comportato un'espansione della maternità al di là dell'insieme delle pratiche strettamente riferibili all'allevamento: la maternità non coincide con il nutrire, vestire, lavare i bambini. L'esperienza quotidiana della maternità (e, per estensione della genitorialità) viene riscritta come un insieme di abilità da affinare e perfezionare se si vuole raggiungere lo sviluppo ottimale del bambino.

Questo si coniuga con l'importanza assunta dai saperi esperti (Furedi 2002; Maggioni 2011). Tra questi, la medicina occupa una posizione di dominanza (Apple 1987; 2006), ma poi anche le scienze sociali, in primis la psicologia clinica e dello sviluppo, fino all'economia elaborano indicazioni, consigli e suggerimenti. Con il moltiplicarsi dei messaggi molti, se non tutti, gli aspetti della vita familiare e personale di madri e padri vengono vagliati e misurati, nell'obiettivo di indicare cosa è "meglio" fare per il bambino. Nella moralizzazione della genitorialità (Furedi 2002) è stato ravvisato il rischio che si riduca la sicurezza in se stessi da parte dei genitori, non da ultimo a motivo dei contenuti vaghi e contraddittori delle capacità che dovrebbero essere apprese (Maggioni 2011). D'altra parte, praticare modelli di genitorialità avvalorati dagli esperti permetterebbe a mamme e papà di ridurre la complessità dell'esperienza genitoriale. Soffermarsi a riflettere sul *come* fare, invece che sul *perchè*, permetterebbe al genitore di semplificare l'esercizio della funzione genitoriale.

È questa una ipotesi recentemente espressa anche dagli economisti Matthias Doepke e Fabrizio Zilibotti (2019). Seguendo la teoria della massimizzazione dell'utilità⁴, i due studiosi ritengono che quella di intensificare la genitorialità sia una decisione ponderata, che i genitori assumono in vista del benessere presente e futuro dei figli, sebbene, anche per i due economisti, a monte di questa decisione va indagata la rappresentazione genitoriale del bambino. Alcuni genitori mostrano di

⁴ Si tratta di una prospettiva resa nota dagli studi dell'economista premio Nobel, Gary Becker e poi anche dalla demografia economica nell'ambito della New Home Economics.

possedere una rappresentazione “altruistica” del figlio che comporta l'accettazione dell'opinione di questi, la non imposizione del proprio punto di vista fino al sacrificio delle proprie preferenze (es: andare in vacanza in un luogo che possa piacere al bambino, assecondarne le richieste, ecc.), la persuasione come pratica disciplinare e la totale empatia. Altri genitori mostrano invece una rappresentazione “paternalistica” del bambino che ammette interferenze alla sua autonomia, se questo avviene “per il suo bene”. Per questi genitori non è importante solo la gratificazione immediata del bambino, ma anche valutare i pro e i contro del suo comportamento da una prospettiva adulta e sono quindi preparati a dover compiere azioni che possano richiedere costi emotivi, ad esempio punire il bambino, se valutano che questo risponda al suo interesse. Le differenze tra l'essere altruistici o paternalistici sono una questione di grado: non esistono cioè genitori totalmente altruisti o genitori totalmente paternalisti.

Interferire oppure no nella vita del proprio figlio assume in questa prospettiva i tratti di una decisione da soppesare attentamente sapendo che, come mostrano risultati di ricerca, ciò che i genitori fanno può rivelarsi utile ai bambini. Riflettere e chiarire con se stessi *come* esercitare la genitorialità è pertanto vantaggioso allo sviluppo positivo del bambino, anche se questo implica l'intensificazione della genitorialità e può quindi rivelarsi costoso, non solo in termini monetari ma anche perché, in qualche misura, *unpleasant*.

Simili orientamenti sono stati criticati in quanto, incoraggiando l'interferenza nella vita dei più piccoli in nome dell'amore incondizionato che i genitori saprebbero dare ai bambini, legittimano il messaggio di “godersi i figli” (Furedi 2002), riducendo questi ultimi ad un feticcio. Secondo altri si tratta di orientamenti che riducono la genitorialità ad un lavoro di gestione dei rischi connessi alla crescita del bambino (Fraicloth 2013), ad un mestiere (Held 2006), alla prestazione di un servizio (Tronto 2010). In altri termini, così facendo gli esperti inducono i genitori a massimizzazione in ogni circostanza il proprio comportamento, assimilando la genitorialità ad una professione (Maggioni 2013; Ronfani 2013).

Non meno severe sono le critiche al processo di intensificazione che provengono dal pensiero femminista. Autrici come la stessa Hays (1996), Bell (2004) ed Ennis (2014) preferiscono infatti parlare di ideologia dell'intensificazione che riduce la maternità ad un'esperienza quotidiana in cui ogni scelta deve contribuire allo sviluppo ottimale

del bambino, obbligando le madri a render conto dei risultati e dei traguardi raggiunti dai figli. Un'ideologia che, in definitiva, percepisce le madri, e queste a loro volta finiscono per percepirsi, come totalmente responsabili (*accountable*) di crescere i bambini.

Il tratto marcatamente ideologico di questo processo viene ravvisato nell'implicita aspettativa che le madri siano le più adatte a crescere i bambini, per natura in grado di occuparsi della loro cura ed educazione. Non un cambiamento dunque rispetto alla maternità come obbligo fissato dalla struttura di parentela, ma la riproposizione del modello patriarcale che considera le madri principali ovvero uniche caregiver (Bell 2004; O'Brien Hallstein 2004). Riproponendo l'immagine del sacrificio e della devozione, l'ideologia dell'*intensive mothering* tende a non tener conto delle critiche mosse all'idea dell'istinto materno ovvero del carattere storico, culturale e sessuato delle pratiche di allevamento e cura dei bambini (Badinter 1980).

Su posizioni radicali, Ennis (2014) ribadisce il carattere ideologico dell'*intensive mothering* in quanto non tiene conto dell'intersezionalità e delle forze multiple che danno forma alla maternità: il genere, la classe sociale e l'etnia. Sono infatti le madri della classe media ad aver accolto per prime e fatto propria l'indicazione a spendere risorse ed energie nel coltivare le attitudini dei figli, così da assicurare loro un futuro migliore. Tuttavia, come indicano alcuni dati di ricerca, mentre le madri della classe media hanno presto aderito a modelli intensificati come quello delle cosiddette "madri elicottero"⁵, mosse dalle aspettative di mobilità sociale e di successo, le madri con figli disabili o malati cronici, pure coinvolte in un intenso lavoro materiale e non materiale di accudimento, non vi si identificano e anzi, proprio per questo motivo, tendono a percepirsi come devianti (Bell 2004).

Come scriveva Bristow (2007), nella genitorialità le madri non sussumono se stesse ma espandono se stesse e la loro capacità di *agency*; diventano cioè "qualcosa in più" rispetto a ciò che erano prima: crescere un bambino, amarlo, prendersene cura è anzitutto un atto di costruzione della propria soggettività, che le persone compiono perché gratificante e significativo più di quanto possa esserlo qualsiasi altra azione che compiono come individui. Al contrario, nella cornice dell'intensificazione, la maternità sembra perdere la dimensione più marcatamente identitaria e di realizzazione personale e, invece,

⁵ Con questa espressione, utilizzata da Bristow (2014), si indicano le madri che lasciano ampia autonomia ai figli, salvo intervenire prontamente se si manifestano rischi per la loro incolumità fisica o psicologica.

sembra rappresentare una risposta adattiva al contesto socio-economico.

1.3. Competenza ed efficacia

Fin dagli anni '70 la psicologa americana Diana Baumrind ha richiamato l'attenzione delle scienze sociali sullo stile genitoriale, concetto da lei elaborato attingendo alla psicologia clinica e dello sviluppo e utilizzato per analizzare le strategie che i genitori impiegano per crescere i bambini. Incrociando la dimensione del controllo e quella del supporto, Baumrind identifica tre stili genitoriali che denomina: autoritario, permissivo e autorevole.

Lo stile autoritario, come suggerisce il nome stesso, è uno stile in cui i genitori pretendono obbedienza dai bambini ed esercitano su di loro uno stretto controllo. I comportamenti e gli atteggiamenti dei bambini vengono valutati dal genitore autoritario sulla base di rigidi standard di condotta e, al contempo, i comportamenti del genitore nei confronti del bambino tendono alla preservazione dell'ordine. Inoltre, il rapporto è improntato a una rigida gerarchia di potere, in cui i genitori occupano il livello più alto ed i bambini quello più basso. Per i genitori autoritari questa configurazione dei rapporti dovrebbe mantenersi fino alla maggiore età dei figli i quali, a tal ragione, non sono incoraggiati all'espressione dei propri pensieri, ma anzi ad accettare il mondo per come i genitori lo ritengono giusto.

Il movimento per l'educazione antiautoritaria ha fortemente criticato questo stile a favore piuttosto del libero sviluppo della personalità del bambino e delle sue capacità critiche. Come è stato osservato, «anche se in questo stile educativo l'autorità non è generalmente rifiutata per principio, tuttavia è vista indubbiamente con sospetto, così come il potere, di cui si temono gli abusi» (Maggioni 2016, p.30).

All'opposto dello stile autoritario si colloca lo stile permissivo, in cui i genitori lasciano che il bambino compia le proprie scelte e ne incoraggiano l'indipendenza⁶. I genitori permissivi credono che concedere libertà senza imporre i propri valori sia il modo migliore di

⁶ Il genitore permissivo si differenzia inoltre da quello negligente. Quest'ultimo non è stato teorizzato da Baumrind ma introdotto nei lavori di altri studiosi, ad indicare uno stile genitoriale che abbandona il bambino a se stesso (Maccobi, Martin 1983).

prendersi cura dei figli, pertanto cercano di comportarsi in modo accettante e affermativo verso gli impulsi, i desideri e le azioni del bambino. A differenza del genitore autoritario, il genitore permissivo «fornisce spiegazioni sulle regole della famiglia. ... Si presenta al bambino come una risorsa che lui può utilizzare a suo piacimento, non come un ideale da emulare, né come un agente attivo nel dare forma o modificare il suo [del bambino] comportamento attuale o futuro» (Baumrind 1966, p.889).

Infine, i genitori autorevoli condividono con quelli autoritari l'obiettivo di influenzare le scelte dei figli tuttavia, piuttosto che farlo attraverso regole rigide, comandi e disciplina fanno ricorso al dialogo, al ragionamento ed alla negoziazione. Si tratta pertanto di genitori che incoraggiano lo scambio verbale, che prediligono l'ascolto al controllo: «in questo stile genitoriale che si presenta come collaborativo ma non democratico, almeno nel senso del riconoscimento di una totale eguaglianza formale e sostanziale dei componenti della famiglia, a cui viene comunque riconosciuta pari dignità, i genitori (e gli altri adulti con ruolo educativo) offrono ai bambini e agli adolescenti protezione e sostegno, accompagnati da rispetto» (Maggioni 2016, p.40). Lo stile della genitorialità autorevole è raccomandato dalla stessa Baumrind ed è stato, nei decenni successivi alle ricerche della studiosa, ampiamente lodato dalla gran parte della cultura esperta, divenendo punto di riferimento per una letteratura ormai sterminata con cui le scienze sociali si sono confrontate rispetto alla genitorialità.

Un primo aspetto intorno a cui ruota il dibattito sugli stili genitoriali è quello che riguarda la competenza.

Per la psicologia dinamica, la genitorialità rappresenta uno spazio psicodinamico che inizia a formarsi nell'infanzia quando, a poco a poco, gli individui interiorizzano i comportamenti, i messaggi verbali e non-verbali, le aspettative, i desideri, le fantasie dei propri genitori (Pazzagli *et al.* 2009). Da questa prospettiva alcuni psicologi hanno utilizzato il costrutto di stile per misurare la capacità di diventare genitori competenti (Dietz 2000). È questa un'operazione non facile, rispetto alla quale la stessa Baumrind (1996; 2001) ha sollevato obiezioni metodologiche e altri hanno precisato che per poter operazionalizzare la competenza genitoriale occorre fare riferimento al concetto di pratiche, piuttosto che a quello di stile (Darling, Steinberg 1993).

La psicologia dello sviluppo ha utilizzato i lavori di Baumrind con l'obiettivo di comprendere come lo specifico stile influisca sullo sviluppo infantile. Si tratta di una prospettiva non nuova a questo settore della psicologia, basti pensare agli studi di Bowlby sull'attaccamento e alla successiva messa a punto da parte di Mary Ainsworth (Ainsworth *et al.* 2015) della *Strange Situation*, una procedura sperimentale in grado di valutare la qualità del legame tra genitore e figlio. In particolare, con questa procedura la studiosa fu in grado di valutare se i modelli di interazione e di risposta affettiva di chi si prende cura diano luogo ad uno stile di attaccamento sicuro, ansioso-evitante, ansioso-resistente, nonché di individuare uno stretto rapporto tra lo stile di attaccamento e i Modelli Operativi Interni. Questi, a loro volta, indicano la capacità del bambino di organizzare la propria esperienza e di costruire rappresentazioni o regole che ne guidino il comportamento e gli affetti. L'utilizzo degli stili genitoriali nelle ricerche di psicologia dello sviluppo ha rilevato, ad esempio, l'inefficacia dello stile permissivo come pure l'importanza della coerenza tra i genitori. Jewel *et al.* (2008), al riguardo, hanno mostrato che qualora la madre mostri uno stile autoritario ed il padre uno stile permissivo, questo ha conseguenze negative sullo sviluppo del figlio. Inoltre, madri autoritarie e poco permissive corrono un rischio maggiore nel far insorgere problemi comportamentali nei bambini; allo stesso modo i padri permissivi hanno effetti negativi nel comportamento dei figli, mentre padri più autoritari hanno figli con minori problemi comportamentali. Si tratta tuttavia di ricerche i cui risultati nel complesso appaiono spesso contraddittori, anche a motivo dell'utilizzo di definizioni spesso stereotipate dei differenti stili genitoriali.

Per la pedagogia invece la competenza genitoriale corrisponde ad un lungo e continuo apprendistato per "imparare l'arte di essere genitori". Genitorialità è, in questa accezione, il processo attraverso il quale si impara a prendersi cura, educare e rispondere ai bisogni dei figli e al loro modificarsi nel corso delle differenti età (Gordon 2006). È questo un ricco e importante filone di studi trattato diffusamente agli inizi del nuovo millennio in Francia. La pedagogista e psicoanalista francese Françoise Dolto è stata tra le prime ad interrogarsi sui sintomi del disagio infantile nei termini di un malessere che ha origine dalla genitorialità. Il riferimento alla medicina consente alla studiosa di mettere in evidenza come l'educazione possa provocare gravi disturbi che si trasformano in vere e proprie malattie.

Entro un più generale processo di medicalizzazione che riguarda i saperi esperti, il pedagogo si presenta come il medico dell'educazione, «un medico che sa che quando qualcosa non va nell'educazione dei bambini, questi si ammalano, ma le loro non sono vere malattie, anche se creano un sacco di noie alle famiglie e complicano la vita dei bambini che potrebbe essere tanto serena!» (Dolto 2003, p.76). Compito del medico dell'educazione è proprio quello di riparare i mali di un'educazione che può causare più ferite di quante non ne sani. Con termini simili si esprime anche il pedagogo italiano Daniele Novara che parla di malattie dell'educazione ossia di «tutte quelle forme patologiche evidenti nel comportamento infantile, sia di carattere fisico che mentale, le cui cause si collocano in ambito educativo» (Novara 2009, p.14).

Anche Aldo Naouri (2004) osserva che, se sul piano della salute fisica bambini e adolescenti stanno molto meglio di qualche decennio fa, essi pongono problemi comportamentali sempre più preoccupanti. Lo psicoanalista francese esprime la propria preoccupazione per un numero crescente di bambini e adolescenti figli di genitori deboli, insicuri, ondivaghi, incapaci di porre limiti e di imporvi rispetto, di mantenere la loro posizione una volta presa. Preoccupa in particolare che un simile esercizio della genitorialità abbia gravi conseguenze per i bambini rispetto alla loro maturazione psicologica e alle loro capacità relazionali, in quanto in grado di fomentare elevati livelli di narcisismo che il neuropsichiatra infantile Marcelli (2003) ha efficacemente descritto nella figura del “bambino tiranno”.

Un secondo aspetto intorno a cui si è concentrato il dibattito sugli stili educativi è quello che riguarda l'efficacia. Studi condotti da economisti sono giunti a definire con poco margine di inesattezza cosa debba intendersi per efficacia genitoriale. Il parametro dell'efficacia genitoriale risiede nel preparare i bambini ad affrontare le sfide del mondo economico e sociale offrendo loro anzitutto le risorse, o per meglio dire le condizioni (Doepke, Zilibotti 2019), per il raggiungimento di un elevato rendimento scolastico.

Dati PISA⁷ e numerose ricerche evidenziano che, in media, i bambini con genitori autorevoli/autoritari conseguono risultati scolastici migliori rispetto ai bambini con genitori permissivi⁸. Ciò

⁷ PISA, acronimo di *Programme for International Student Assessment* è un'indagine internazionale promossa dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

⁸ Per una presentazione delle ricerche si rimanda a Doepke e Zilibotti (2019).

sarebbe dovuto alla capacità di questi bambini di elaborare vere e proprie strategie di apprendimento: posti di fronte a difficoltà, i bambini di genitori autorevoli si pongono in maniera meno passiva, mostrano minore paura di sbagliare e sono meno inclini ad attribuire il fallimento unicamente alla loro mancanza di competenza. Migliori sono anche i risultati sul piano della salute mentale: di fronte alle difficoltà questi bambini sono meno suscettibili alla depressione e mostrano una migliore capacità di concentrazione e di focalizzazione sul compito loro assegnato (Steinberg *et al.* 1994; Aunola, Stattin, Nurni 2000; Chan, Koo 2010).

Si tratta peraltro di genitori che hanno vissuto la loro infanzia e/o adolescenza negli anni 80 dunque in un clima fortemente improntato all'ottenimento della migliore performance, ai valori dell'individualismo e del liberismo; di genitori quindi che, più di quelli appartenenti alle generazioni precedenti mostrano anche di considerare l'intensificazione della genitorialità come risposta all'aumento delle situazioni di vulnerabilità e fragilità famigliari e al diffondersi del cosiddetto ciclo di deprivazione, specie tra le famiglie monogenitoriali o segnate da conflittualità coniugale.

I dati mostrano che negli ultimi trenta anni anche in Italia i genitori hanno aumentato il tempo dedicato a supervisionare le attività educative e scolastiche dei figli, da 3 a 8,5 ore a settimana (Doepke, Zilibotti 2019). Si tratta per lo più di tempo dedicato all'aiuto nei compiti, alla partecipazione alle riunioni della scuola, alla presenza nelle attività extrascolastiche. In questo senso, lo stile autorevole sarebbe il più efficace in quanto, più degli altri, attribuisce valore all'eccellenza scolastica e al "lavorare sodo" per conseguire i propri obiettivi.

L'efficacia genitoriale è anche l'argomento dei lavori dell'economista statunitense Emily Oster (2019). Attingendo dalla sua esperienza di madre, la studiosa fornisce ai genitori alcuni esempi di applicazione della razionalità economica alle loro decisioni, al fine di essere efficaci. Secondo Oster, l'esercizio della genitorialità comporta sì, l'acquisizione di informazioni e conoscenze (ciò che gli economisti chiamano *data*), ma poi richiede una valutazione in termini di benefici, ossia una valutazione dei costi-opportunità. Così concepito, l'esercizio della funzione genitoriale non è solo l'esito della selezione dei dati a disposizione ma anche delle opzioni percorribili. In proposito Oster parla della genitorialità nei termini di un risultato che dipende da almeno due fattori. In primo luogo, i genitori devono essere capaci di

superare la “dissonanza cognitiva”; devono essere cioè capaci di riconoscere che le scelte genitoriali migliori possono esserlo solo con riferimento alle circostanze in cui vengono prese. In secondo luogo, i genitori devono essere consapevoli che sull’esercizio della genitorialità pesano preferenze e costrizioni in termini di denaro, energie e tempo. Oster cita l’esempio della gravidanza e dell’allattamento: nonostante siano ampiamente riconosciuti i benefici dell’allattamento al seno, non tutte le madri si trovano nelle circostanze di poter compiere questa scelta, in virtù della natura *time consuming* di questa pratica. Sta dunque alla capacità del singolo genitore gestire queste informazioni e percorrere la soluzione che presenti maggiori benefici, nella consapevolezza che non poter agire pratiche intensificate non dovrebbe avere risvolti colpevolizzanti, anche quando possa risultare particolarmente complicato per il singolo sfuggire “all’egemonia del sapere esperto” (Dermott, Pomati 2016). Risulta tuttavia difficile immaginare che, dopo essere stati lungamente e ripetutamente sollecitati ad adottare comportamenti efficaci, i genitori non debbano invece affrontare vissuti di colpevolizzazione e magari di vergogna se, all’opposto, le loro condizioni di vita li spingono a ritenere vantaggiosi comportamenti ritenuti non positivi per il bambino.

2. Valutare la genitorialità

2.1. La buona genitorialità

Fin dai primi decenni del secolo scorso si assiste anche in Italia ad una crescente aspettativa sociale intorno alla cosiddetta *educated motherhood* (Hulbert 2004); intorno cioè all'utilità di educare le madri a svolgere il proprio ruolo. L'obiettivo di questa operazione pedagogica è quello di fornire alle donne strumenti per prendere le distanze dai modelli materni della tradizione e dalle pratiche igieniche e di alimentazione in uso e ritenute potenzialmente dannose per i bambini. Il baliatico o la consuetudine di fasciare i bambini appena nati, solo per citare le più note, fino ad allora pratiche ampiamente utilizzate in tutte le classi sociali diventano per la cultura esperta pratiche sconsigliate, se non demonizzate. Agendo contemporaneamente sulla valorizzazione della funzione materna e sul suo disciplinamento (Saraceno, Naldini 2007) viene quindi riscritto il curriculum della *buona madre*, affinché le donne siano in grado di allevare bambini sani e forti. Esito della diffusione delle più moderne conoscenze igieniche e mediche è la riduzione della mortalità infantile e della morbilità, specie per malattie come la scarlattina, la dissenteria, la poliomielite ed il morbillo.

Disporre di una popolazione giovane e sana diviene anche per lo Stato fascista un obiettivo prioritario, per il quale non esita a chiedere quello che considera l'indispensabile sacrificio delle donne, che così daranno lustro alla nazione. Alla propaganda il regime affianca interventi legislativi e di politica pubblica, quali la tassa sul celibato, la legislazione sul lavoro materno nonché il divieto di aborto e di uso di

contraccettivi, i premi per la natalità, l'istituzione dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI). Ma, nonostante prendano forma nuove aspettative nei confronti delle madri¹, il ruolo di genitore resta ancorato al principio di patria potestà. All'uomo in quanto padre viene attribuito il diritto di controllo sulle donne in quanto mogli e madri e sulla prole. In tal modo, il regime intende piuttosto rendere la famiglia la cellula fondante dello Stato, il presupposto per il suo rafforzamento.

Nei decenni successivi alla caduta del regime, si va formando l'attenzione nei confronti dell'infanzia e della necessità che i bambini crescano in condizioni familiari idonee poiché, al contrario, molti sono i bambini orfani che versano in una condizione di abbandono o semi-abbandono. L'istituzionalizzazione rappresenta la prima e principale risposta per questi "figli sfortunati", per i quali in tal modo «la pubblica assistenza aveva garantito livelli d'intervento storicamente possibili» (Ghezzi, Vadilonga 1996, p.5). Figli sfortunati rispetto a quanti, e sono i più, vivono invece l'*epoca d'oro della famiglia*, caratterizzata dal prevalere del modello nucleare teorizzato da Parsons. E, figli sfortunati, anche perché alle prese con i danni dell'istituzionalizzazione sia essa nella forma degli orfanotrofi piuttosto che dei collegi o delle strutture residenziali medio grandi. Indagini ministeriali e ricerche ad hoc sui vissuti di deprivazione dei minori ospitati in queste strutture sensibilizzano all'introduzione di istituti giuridici quali quello dell'adozione speciale nel 1967 e, successivamente, dell'adozione e dell'affidamento temporaneo per tutelare il diritto dei bambini a vivere in famiglia o, in caso di inidoneità della stessa, ad essere allontanati definitivamente ovvero temporaneamente. Tuttavia l'esistenza di queste "fabbriche di disadattati", come le definirono Fadiga e Balloni (1974), è definitivamente cessata al 31 dicembre 2006, come stabilito dalla legge n.149/2001 (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile*).

La data di chiusura degli istituti rappresenta idealmente lo spartiacque tra una cultura attenta a valutare l'idoneità della funzione genitoriale e l'assunzione complessiva della problematica relazionale familiare (Belotti 2010), nonché l'orientamento a valutare gli effetti

¹ Ha affermato Anna Bravo "La maternità è un fatto e un simbolo talmente ricco che la si può tirare in tutte le direzioni" (Atti Convegno "Madri senza tempo? Dialogo tra le generazioni?" – 2012).

sui bambini dell'esercizio di tale funzione. La cultura giuridica valuta cioè non solo la disfunzionalità genitoriale ma *l'adeguatezza della funzione genitoriale*, ossia la capacità di evitare che i bambini incorrano in privazioni e di adoperarsi per offrire loro opportunità positive di crescita. Ci si accerta, in particolare, che i bambini non versino in condizioni di povertà.

I dati di flusso forniti dal Ministero del Lavoro e dall'Inps mostrano ormai da un decennio il costante aumento della povertà economica minorile unitamente a quello della cosiddetta povertà educativa, ossia alla mancanza di opportunità, per un bambino o un adolescente, di apprendere, di sperimentare le proprie capacità, di sviluppare e far fiorire il proprio talento. Peraltro, come noto, la povertà è un fenomeno che presenta notevoli differenze territoriali e, nel caso di quella minorile, si tratta anche di differenze qualitative. Nelle regioni del sud l'aumento della povertà ha effetti sui minori, non solo in termini di privazioni materiali, ma anche di deficit sociale, poiché in simili condizioni aumenta il numero di bambini ed adolescenti esclusi dallo sport, dalla cultura e dalla possibilità di intrattenere relazioni sociali con i propri coetanei e, parallelamente, aumentano fenomeni quali l'abbandono scolastico, il bullismo ed il cyber bullismo, la presenza di gang giovanili, la diffusione di stili di vita scorretti per la salute (gioco d'azzardo, obesità). Nelle regioni del nord, la povertà dei minori è collegata soprattutto alle situazioni di conflittualità genitoriale e alla fragilità delle relazioni familiari.

La presenza di uno o più di questi elementi rappresenta un campanello di allarme che la cultura giuridica è chiamata a interpretare per valutare l'esercizio di una *buona genitorialità* e intervenire di conseguenza.

2.2. Gli attori

In linea generale, la cultura giuridica interna e la cultura giuridica esterna procedono simultaneamente nell'interpretare la genitorialità, tanto che non è possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra le due (Blengino 2016), sebbene alla prima appartengono gli attori i cui valori, ideologie e principi danno luogo a provvedimenti giudiziari che riguardano genitori e bambini mentre, per esclusione, la cultura giuridica esterna è propria di quegli attori che sono collocati al di fuori

del “cerchio magico del diritto”. Tra questi figurano perciò anche i cosiddetti “imprenditori morali”, o esperti come li abbiamo chiamati nel capitolo precedente, figure sociali che sulla base dei loro saperi si attivano nella produzione di messaggi normativi rivolti alla collettività (Sarzotti 2016) e riguardanti, nel caso specifico, la genitorialità.

Più propriamente², si è soliti ritenere che appartengono alla cultura giuridica interna gli organi della magistratura ma anche gli avvocati e i consulenti tecnici d’ufficio (CTU).

Tra i primi, il giudice tutelare, il Tribunale per i minorenni (TM) e il Tribunale ordinario (TO) sono organi deputati alla protezione del minore.

Il giudice tutelare è figura deputata a «vigilare sull’attività educativa dei genitori e sull’adempimento delle funzioni di rilievo pubblicistico assegnate alla famiglia» (Pocar, Ronfani 2008, p.25), attraverso interventi che possono arrivare alla decadenza della responsabilità.

Per quanto riguarda il TM, invece, fin dal suo sorgere nel 1934, si configura come l’unico organo giudiziario specializzato, qualificato dall’apporto di esperti laici e dalla composizione collegiale mista delle camere di consiglio: due giudici togati e due giudici onorari, nominati in ragione della loro competenza ed esperienza nei problemi dell’età evolutiva. Questa composizione assicura al TM la possibilità di integrare il sapere giuridico di cui sono portatori i giudici togati con quello tecnico dei giudici onorari (Dusi 1993; Pocar, Ronfani 2008). Il TM è competente nei casi di adottabilità, affidamento familiare e nelle relative decisioni in materia di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale. Nei procedimenti aventi ad oggetto domande relative alla limitazioni o alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, il TM è chiamato a valutare se i genitori siano o meno in grado di adempiere adeguatamente ai propri doveri parentali o se, al contrario, le loro condotte possano essere fonte di rischio e/o di pregiudizio per il minore. Il ruolo del Pubblico ministero minorile³ è

² In attesa dell’attuazione di quanto previsto dalla legge n.134/2021, recante *Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari* (cosiddetta Riforma Cartabia), in merito all’istituzione di un unico Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

³ «Il particolare ruolo del Pubblico ministero minorile, diversamente dal ruolo del Pubblico ministero nel Tribunale ordinario nel quale il procedimento resta ancorato al principio del “dispositivo”, cioè ad un principio che lega l’iniziativa processuale alla volontà delle parti, rappresenta una delle peculiarità del processo minorile. Il Pubblico ministero minorile, infatti, ai sensi dell’art. 69 del Codice di procedura civile agisce a tutela di interessi che trascendono quelli delle parti ed è la figura istituzionale alla quale i servizi socio-

qui di parte, diversamente da quanto avviene nei casi in cui è competente il Tribunale ordinario (TO).

Il TO è organo competente ad emettere provvedimenti nei casi di separazione/divorzio e affidamento dei figli e questo può implicare forme di valutazione della genitorialità. In proposito, qualche contrarietà viene sollevata poiché il giudice potrebbe tener conto di un eventuale rifiuto da parte dei genitori a sottoporsi alla valutazione come segnale di inadeguatezza genitoriale; viceversa, come argomenta una parte della dottrina, la richiesta di valutazione potrebbe configurare una limitazione dell'autodeterminazione, contraria a quanto stabilisce l'art. 32 della Costituzione⁴.

Nel compimento dell'azione processuale, il giudice può richiedere una consulenza tecnica d'ufficio (CTU)⁵, e incaricarne i servizi ma anche un professionista, secondo una prassi dagli aspetti irrisolti. Il consulente è ritenuto, a tutti gli effetti, un attore nel *cerchio magico del diritto* che agisce in qualità di ausiliario del giudice. Ciò vale nel caso dei servizi, indipendentemente dall'incarico del giudice, ma non altrettanto può dirsi nel caso del libero professionista. Quest'ultimo infatti, in considerazione della specifica posizione lavorativa si trova a svolgere l'attività di consulenza a scapito del normale rapporto di fiducia con il cliente che, appunto, ne definisce un tratto del professionalismo.

assistenziali, le scuole, i centri antiviolenza e, più in generale, tutti coloro che sono a conoscenza di una situazione di rischio per un minore, si rivolgono affinché sia attuato un intervento a tutela dello stesso» (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 2022, p.48).

⁴ Art.32 Costituzione «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

⁵ Art. 61 cpc «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica». Il Tribunale di Milano, nell'ottobre 2021 ha fissato le linee guida per l'espletamento della CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate.

2.3. I principi giuridici di riferimento

2.3.1. *L'interesse del minore*

È solo all'inizio del secolo scorso, con la pubblicazione del primo Children's Act (1908) nel Regno Unito, che possiamo parlare della creazione di un sistema di giustizia apposito, rivolto ai bambini e alla loro protezione, separato da quello adulto (Hendrick 2005). Fino ad allora negata o avvolta da oscurità⁶ (Burnett 1982), l'immagine dell'infanzia e dei bambini diviene quella di vittime di trascuratezza da parte degli adulti o, piuttosto, quella di colpevoli essi stessi di condotte devianti da porre sotto sorveglianza.

Con questo documento la condizione infantile acquista visibilità sociale e pubblica, ma è con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924, detta anche Dichiarazione di Ginevra, che si ha il tentativo di creare uno statuto dei diritti dei minori. Questo documento è composto di soli cinque articoli che enunciano i fondamentali diritti alla base di un loro adeguato sviluppo umano. Tuttavia, il bambino non viene ancora percepito in quanto titolare di diritti di tutela, ma destinatario della stessa tanto che, in apertura, la Dichiarazione chiama in causa più genericamente l'umanità intera che “deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede” per il suo benessere (Moro, Vittorini Giuliano 2014).

Con la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959 vengono introdotti alcuni principi innovativi a livello normativo riguardanti la protezione e la cura del bambino. Come si legge nel Preambolo, si tratta di principi la cui enunciazione si rende necessaria “a causa della immaturità fisica e intellettuale” del bambino e che rappresentano il presupposto “affinché abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati”. Tra i principi enunciati spiccano: il principio che afferma il diritto ad un nome e ad una nazionalità e quello che afferma il diritto alla protezione speciale nei casi di gravi

⁶ Come ricorda Ronfani (1997, p. 256), «la concezione tradizionale della minore età era modellata sulla proprietà ed era, di conseguenza, soprattutto rilevante ai fini di «limitare la capacità negoziale del soggetto», cioè la sua capacità di partecipare agli scambi ed alle contrattazioni nel mercato». A questa concezione del minore corrispondeva quella del genitore e in particolare del padre, come soggetto avente potere sui figli».

violazioni dei diritti, i principi che vietano il lavoro per i bambini che non abbiano raggiunto un'età minima, l'impiego dei bambini in attività produttive che possano nuocere alla loro salute o allo sviluppo fisico o mentale, i principi che affermano il diritto alla non discriminazione e quello a un'adeguata tutela giuridica, il principio riguardante i diritti del bambino disabile a ricevere cure speciali.

Nel 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (Convenzione ONU), ad oggi la fonte giuridica internazionale più importante in materia, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991. Questo documento è suddiviso in tre parti e si compone di 54 articoli; si tratta dunque di un documento molto più complesso rispetto ai precedenti, oltre che impegnativo, per gli Stati che lo abbiano ratificato, a adeguare le norme di diritto interno a quelle in esso contenute e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro doveri nei confronti dei diritti dei bambini⁷.

Anche dal punto di vista dei contenuti, si tratta di un documento che «crea una difficile relazione tra i diritti di welfare e i diritti di autonomia. Mentre i diritti di autonomia attengono direttamente alle azioni dei bambini, i diritti di welfare riguardano le azioni degli adulti, prima di tutto quelle che si riferiscono alla genitorialità e alla cura» (Maggioni 1997, p. xxv).

Più in generale, nell'interpretazione della Convenzione ONU si rintracciano due posizioni. Come è stato osservato (Ronfani 2013), una parte della cultura giuridica, i commentatori cosiddetti paternalisti, riconosce la peculiare natura relazionale dei diritti dei minori, fondati cioè sulla “interdipendenza e sulla reciprocità” fra i bambini e gli adulti responsabili della loro cura e, di conseguenza, si

⁷ Le Convenzioni, attraverso le leggi di ratifica, vengono a far parte integrante del diritto interno. Ciò comporta che: 1) le norme di diritto interno, se incompatibili con le norme della Convenzione, devono ritenersi abrogate; 2) tutte quelle norme della Convenzione che hanno valore precettivo che non sono contrastanti con l'ordinamento interno, sono recepite ed immediatamente applicabili e riempiono un vuoto normativo esistente; 3) le norme che coincidono perfettamente con le norme interne, anche se la ratifica ha l'effetto di inibire una modifica della normativa interna vigente in senso contrario alla norma recepita, non hanno nessun rilievo nell'immediato; 4) le norme della Convenzione che prevedono una tutela meno significativa di quella già riconosciuta dall'ordinamento interno, non hanno nessun pratico effetto; la norma interna prevale su quella internazionale che impone una tutela minimale e non ottimale; 5) quando la Convenzione afferma principi a cui attenersi più che specificare disposizioni da applicare, è necessario adeguare e, se possibile, migliorare la legislazione vigente per poter dare più ampia attuazione al sistema di valori su cui la Convenzione si radica ed ai principi fondamentali affermati (Moro, Vittorini Giuliano 2014).

limita a proporre (o riproporre) un'immagine del bambino come individuo moralmente competente. Per i commentatori cosiddetti liberazionisti, il bambino è soggetto titolare di posizioni giuridiche soggettive ed è da considerarsi attivamente coinvolto nel processo di costruzione della propria vita sociale.

L'art.1 della Convenzione ONU precisa che si “intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”, ma è l'articolo tre ad aver attratto fin da subito l'attenzione della cultura giuridica. Questo articolo infatti contiene la formulazione del principio dell'interesse del minore che nel testo francese⁸, cui è ispirata la traduzione italiana ancorché non ufficiale, afferma:

In tutte le azioni riguardanti bambini/e, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, il *superiore interesse* del bambino/a deve costituire oggetto di primaria considerazione» (art.3, par.1).

Nella nota definizione proposta da Carbonnier (1969), l'interesse del minore corrisponderebbe ad una nozione magica, secondo altri ad un contenitore vuoto che deve essere riempito di contenuti dall'esterno (Ronfani 1997; Lenti 2016). La caratteristica di indeterminatezza renderebbe l'interesse del minore un principio che non disciplina analiticamente una situazione, ma si limita ad indicare «lo scopo in nome del quale il giudice può decidere un singolo caso» (Lenti 2016, p.93). Si tratta, per altri versi, di un principio dipendente da nozioni modellate sulla realtà delle relazioni sociali destinate a variare col tempo, ossia di un principio il cui significato non è determinabile in astratto ma solo nel concreto (Zagrebelsky 1992). In tal senso l'interesse del minore offre criteri decisionali concreti e articolati con cui la magistratura e i servizi devono valutare i singoli

⁸ La versione inglese *the best interest* viene invece solitamente tradotta come *miglior interesse*. Osserva Lenti (2016, p.89), «L'aggettivo *supérieur* del testo francese, cui è ispirata la traduzione italiana, appare ambiguamente come una sorta di via di mezzo fra un superlativo assoluto e un superlativo relativo, quasi a proclamare: « il minore innanzi tutto». L'aggettivo *best* del testo inglese, invece, è inequivocabilmente un superlativo relativo, che indica il criterio di scelta fra diverse alternative che si offrono al minore». D'altra parte, non meno problematica è apparsa la traduzione del termine *child* (cfr. Maggioni 1997), dal momento che il termine minore non rimanda alla condizione insieme di figlio e di bambino che invece si ritrova nel termine inglese.

casi e (tentare di) predisporre l'assetto possibile per il futuro del minore, perseguendo al contempo la decisione *giusta*. Da qui, l'interesse del minore ha contribuito a definire lo statuto del soggetto minorenni ed è divenuto principio cardine nelle legislazioni contemporanee familiari e minorili, come pure nei sistemi assistenziali dei paesi occidentali (Maggioni, Baraldi 1997).

Secondo l'acronimo delle "3P", i diritti sanciti dalla Convenzione ONU sono classificabili in: diritti di *protezione*, diritti di *partecipazione*, diritti di *provision*. Appartengono alla prima sfera gli enunciati che affermano il diritto dei minori ad essere protetti dall'abbandono, dall'abuso, dallo sfruttamento, dalla violenza mentre i diritti dei minori all'accesso e godimento di beni e servizi compongono la sfera della *provision*. Di particolare interesse per la cultura giuridica sono risultati i diritti di partecipazione e, come sancito dall'art.12⁹, il diritto dei minori all'ascolto, a esprimere le proprie opinioni, ad essere informati, a partecipare ai processi decisionali anche giudiziari che li riguardano. Si legge nel Commento generale n.12 par.2 (2009), «il Comitato sui diritti dell'infanzia ha identificato l'art.12 come uno dei quattro principi generali della Convenzione, insieme al diritto alla non discriminazione, al diritto alla vita e allo sviluppo ed alla primaria considerazione del superiore interesse del bambino. Ciò implica che quanto sancito dall'art.12 non costituisce solo un diritto di per sé, ma deve essere preso in considerazione nell'interpretazione e nell'attuazione di tutti gli altri diritti».

Similmente all'interesse del minore, la partecipazione è nozione con cui, nello specifico, analizzare l'insieme delle pratiche che danno luogo all'ascolto del bambino, ad iniziare dall'audizione. La normativa italiana prevede che il giudice abbia l'obbligo di disporre ovvero, in esercizio del suo potere istruttorio, possa disporre l'audizione del minore: così avviene nei casi di separazione e/o divorzio, nei casi di adozione e di affidamento, per altro secondo un differente limite di età (Olagnero, Rei 2016; Autorità Garante Infanzia e Adolescenza 2020). Sebbene i bambini più piccoli incontrino difficoltà e barriere particolari nella realizzazione di questo diritto, viene precisato che il

⁹ «Gli Stati parti garantiscono al bambino capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda, le opinioni del bambino essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al bambino la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

diritto di manifestare quale sia il loro interesse, di identificarne il contenuto, di indicare la soluzione che preferirebbero nel caso di specie, compete ai minori indipendentemente dal vincolo dell'età, purché siano capaci di discernimento. L'acquisizione della capacità di discernimento non è d'altra parte un evento puntiforme, ma un processo lento, peculiare del singolo individuo, ineguale perché può giungere a compimento precocemente in certi ambiti e tardivamente in altri, soggetto ad accelerazioni improvvise, intervallate con periodi di stagnazione e momenti di regresso (Lenti 2016).

Il carattere processuale della capacità di discernimento secondo quanto indicato anche nel Commento generale n.12, comporta che il minore è maturo, cioè possiede capacità di discernimento, quando è in grado di comprendere e valutare le implicazioni e l'impatto di ciò che è accaduto e della sua situazione. È questo, di nuovo, un aspetto divisivo nella cultura giuridica. Secondo alcuni interpreti, il solo interesse del minore come da lui manifestato non può venir preso in considerazione senza le implicazioni che il minore stesso abbia tralasciato, quantomeno in relazione al grado di maturazione psicologica che egli abbia raggiunto¹⁰. Inoltre, il bilanciamento con altri interessi, anzitutto dei genitori, è instabile, molto difficile da trovare e da mantenere, «a volte addirittura impossibile tracciare una linea di distinzione chiara e netta fra l'interesse del minore a conservare la relazione e il correlativo diritto dei suoi genitori e di eventuali altri familiari» (Lenti 2016, p.104). Dunque, in presenza di un comportamento dei genitori che appaia pericoloso per il minore, il giudice dovrà sentire sia il bambino, perché portatore di un interesse proprio ad essere ascoltato in ordine ai provvedimenti che lo riguardano, sia i genitori perché titolari del diverso diritto alla genitorialità intesa come funzione educativa esclusiva. Potrà inoltre sentire anche un esperto quale ausiliario. Tra gli interpreti più radicali di questa posizione vi è chi mette in dubbio la stessa opportunità di trattare *i diritti dei minori* in quanto categoria giuridica, richiamandosi alla tradizione giuridica liberale, ovvero alla concezione volontaristica dei diritti (*will* o *choice theory*), secondo cui l'elemento che definisce un

¹⁰ L'art.6 della Convenzione di Strasburgo indica in proposito che il giudice deve «esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali»: così dimostrando la necessità di conoscere quelle informazioni sulle circostanze di fatto rispetto alle quali la mera manifestazione di interesse (in definitiva, una volontà) non è idonea a sorreggere da sola la decisione (Sicchiero 2015).

diritto soggettivo è il potere, la volontà o discrezionalità del titolare in relazione al contenuto del diritto (Facchi 2013; Belvisi 2020).

A dover essere messa in questione, secondo altri, non è la capacità di discernimento del minore quanto l'immagine del bambino attore sociale autonomo, "soggetto in essere" fornito di tutti i diritti e, in definitiva, la sua capacità/incapacità di agire (Fanlo Cortés 2008; Favretto, Fucci, Zaltron 2017). È questa una critica particolarmente interessante perché, nello svelare la concezione atomistica insita nelle posizioni liberali, non si limita a prefigurare una società conflittuale e relazioni familiari fondate sul contraddittorio e sulla rivendicazione (Wolgast 1991). Similmente all'interesse del minore, l'ascolto non viene qui considerato solo un principio, per quanto trasversale, ma un criterio nella tutela dei minori.

Come specificato fin dal Commento generale n.12, il diritto all'ascolto trova attuazione differente quando lo si applichi al contesto familiare, scolastico, sanitario ovvero quando lo si applichi nei procedimenti giudiziari civili o penali. In famiglia ad esempio, l'attuazione di questo diritto ha la funzione non solo di promuovere lo sviluppo del bambino e il miglioramento delle relazioni familiari ma "gioca un ruolo di prevenzione di tutte le forme di violenza in casa e in famiglia".

2.3.2. La responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale ha radici extragiuridiche e, solo di recente, si ritrova come principio nella regolazione delle relazioni familiari. Si tratta, per la verità, di un principio già contenuto negli ordinamenti giuridici, compreso quello italiano, ma avente significato di imputazione causale delle azioni. Il Codice civile italiano (art. 2048) prevede infatti che i genitori debbano "rispondere a", siano cioè responsabili per i comportamenti dannosi tenuti dai figli. Piuttosto, quello in oggetto è un concetto complesso e un principio "a tessitura aperta", (Ronfani 2013) che ha sostituito quello di potestà genitoriale.

È con il Children Act nel 1989 che il principio di responsabilità genitoriale viene introdotto a indicare l'insieme di tutti i diritti, doveri, poteri, responsabilità ed autorità che per legge il genitore di un bambino ha in relazione al bambino stesso e alla sua proprietà (Sezione 3). Successivamente questa formulazione è stato richiamata

nel Regolamento europeo 2201/2003, noto come Bruxelles 2-bis¹¹ e il principio introdotto anche in Italia con la legge n.219/2012 (*Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali*).

Con questa legge la condizione di figlio legittimo e naturale vengono equiparate. Ciò ha comportato la modifica dell'art.315 del Codice civile che concedeva lo status di figlio solo ai bambini nati da genitori sposati. Nella nuova formulazione l'articolo recita "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico". Più in generale, la legge del 2012 modifica il Codice civile nella parte relativa al diritto di famiglia, sia dal punto di vista sistematico che dei contenuti.

Dal punto di vista sistematico, la disciplina della filiazione fino ad ora inglobata in quella del matrimonio guadagna la collocazione "che gli è più consona": Libro primo: Delle persone e della famiglia- Titolo IX: Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio - Capo I: Dei diritti e doveri del figlio (Pirilli 2021).

Il principio di responsabilità genitoriale entro cui vengono rubricati gli articoli che regolano la filiazione non si limita a sostituire il principio di potestà genitoriale contenuto nel diritto di famiglia del 1975, ma afferma la dignità di tutte le relazioni¹² (Saraceno 2019; Schillaci 2019), dando luogo alla graduale estensione, almeno in linea di principio, del diritto alla famiglia di tutti i bambini, inclusi quelli nati fuori dal matrimonio o con genitori separati/divorziati.

L'esercizio della responsabilità genitoriale infatti non presuppone la convivenza della coppia dei genitori e del figlio, bensì il legislatore ammette la possibilità di un esercizio condiviso di quella "situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione che viene a sostituire il tradizionale concetto di potestà" a prescindere dall'esistenza di un nucleo familiare cementato dal matrimonio o quantomeno dalla convivenza dei genitori; genitori che, in alcuni casi, potrebbero persino trovarsi ad esercitare la responsabilità genitoriale parallelamente nel contesto di due nuclei familiari diversi nei quali

¹¹ Dall' 1 agosto 2022 il regolamento 2201/2003 è stato sostituito dal regolamento 2019/1111.

¹² Come scrive Schillaci (2019), «l'assenza di riconoscimento giuridico di determinate manifestazioni della vita familiare garantisce del libero svolgimento della personalità all'interno della formazione familiare stessa non determinano soltanto insicurezza, privando i soggetti interessati di presenza civile e di un «senso di legittimità», ma acuiscono la vulnerabilità morale di tali soggetti – perpetuandone l'assenza – e appaiono idonee a incidere sulla stessa determinazione dei contorni dell'immagine costituzionalmente rilevante della persona»

siano inseriti i figli generati con partner diversi. In tal senso, la necessità di prendere atto dell'esistenza e della diffusione di modelli diversi da quello della famiglia nucleare ha portato a delineare una modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei genitori nella vita del figlio (la responsabilità genitoriale) che deve necessariamente presentare sul piano giuridico caratteri diversi da quelli della potestà genitoriale e, segnatamente, quei caratteri di plasmabilità che appaiono necessari quando si tratta di comporre le complesse trame di rapporti generate dalla sovrapposizione di nuclei familiari ulteriori rispetto a quello composto dai genitori e dal figlio (Schillaci 2021).

Dal punto di vista dei contenuti, l'introduzione della legge del 2012 modifica l'art.147 del Codice civile che stabiliva i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati dal matrimonio.

La nuova formulazione dà luogo alla proclamazione dello statuto dei diritti del figlio: oltre ai tradizionali diritti al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, sono stati enunciati il diritto del figlio all'assistenza morale, il diritto di crescere nella propria famiglia, il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti, nonché il diritto del figlio, che abbia compiuto dodici anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano. Si tratta di diritti che avevano già trovato ingresso in leggi speciali, ma che ora hanno una sistemazione unitaria ed una portata generale (Bianca 2013).

La modifica introdotta all'art.147 non costituisce solo una norma di azione per i genitori, ma una vera e propria norma di relazione nei rapporti tra genitori e figli. L'art.147 è stato infatti riformulato come segue:

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, *nel rispetto* delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni

La locuzione “nel rispetto” risulta più cogente se confrontata con quella contenuta nella precedente formulazione, “tenendo conto di”. Si tratta di una modifica che contiene una dimensione primariamente esistenziale poiché, nel rafforzare la posizione del figlio, l'ordinamento giuridico immette una dimensione di uguaglianza nei rapporti tra questi e i genitori (Ronfani 2013; Pirilli 2021).

Nel contesto di conquista di diritti civili e sociali e dell'affermazione di un modello di famiglia individualizzato, incentrato sul contratto piuttosto che sullo status, la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva già introdotto la parità dei coniugi anche con riferimento al ruolo genitoriale, ma quello di potestà genitoriale continuava ad essere un principio “che esprime un rapporto tra genitori e figli di tipo adulto-centrico e asimmetrico, incentrato sul potere di ottenere obbedienza legittimato in base all'iscrizione di un ruolo e di uno status all'interno della famiglia” (Ronfani 2013, p.8)¹³. La responsabilità genitoriale, così come introdotta dalla riforma della filiazione, sta ad indicare quella modalità di rapporto genitori-figli più volte richiamata anche in questo lavoro e ispirata alla «capacità di comprendere i bisogni dell'altro, di proteggerlo e di accudirlo riconoscendone la soggettività in molteplici situazioni che richiedono l'attivazione di competenze di cura a livello fisico e affettivo relazionale, nonché l'attivazione del proprio mondo rappresentazionale» (Simonelli 2014, p.10).

La riforma della filiazione del 2012 ha ridefinito il legame tra il diritto-dovere di educare e la genitorialità, proiettando all'esterno e dotandoli di rilevanza pubblica, rapporti prima confinati all'interno della famiglia. Quello educativo è però un campo di conoscenze, entro il quale difficilmente l'ordinamento giuridico può addentrarsi, stante i contorni inevitabilmente incerti e il confine sempre sottile tra sanzionare le scelte di vita dei genitori e valutarne l'impatto sull'esercizio della responsabilità genitoriale. E dunque, se la riforma del 1975 aveva già eliminato il riferimento all'educazione secondo la morale, la normativa del 2012 impegna a trovare un equilibrio tra il margine di discrezionalità educativa da lasciare ai genitori e l'esigenza che l'educazione dei minori ed i metodi adoperati non confliggano con il sistema di valori fondamentali che l'ordinamento non può non garantire.

¹³ L'articolo del Codice civile che disciplinava la potestà genitoriale disponeva che «Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio».

Nella prospettiva della responsabilità genitoriale, la dimensione educativa deve potersi ravvisare come capacità educativa e, al riguardo, in un recente contributo per i lavori del Comitato Nazionale di Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Giovanna Ruo (2022) lamentava che: «le valutazioni sulla cosiddetta idoneità genitoriale da parte di esperti avvengono sul piano psicologico-evolutivo, talvolta psichiatrico, purtroppo quasi mai pedagogico. L'emarginazione della pedagogia fa sì che le relazioni siano quasi sempre considerate in una prospettiva patologica e comporta - di conseguenza - che la capacità educativa non sia mai presa in considerazione nella valutazione dell'idoneità genitoriale nelle decisioni relative all'affidamento dei figli minori e alla loro tutela nelle situazioni di pregiudizio. Ciò è di particolare importanza anche in materia di violenza».

In questa prospettiva, la responsabilità genitoriale rappresenta non solo un principio di regolazione in grado di conferire pari dignità alle differenti forme di relazione tra genitore e figli, ma un principio attraverso cui stabilire l'adeguatezza delle stesse (Scivoletto 2013; Polini, Maggioni 2016).

2.4. Gli interventi

2.4.1. Il diritto

Il giudizio riguardo all'adeguatezza genitoriale può avere esito negativo legittimando il giudice minorile a decretare la decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale, in base agli artt. 330 e seguenti del Codice civile¹⁴. A seguito di tali provvedimenti, il giudice

¹⁴ Art. 330 «Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

Art. 332 «Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio».

Art. 333 «Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al

interviene a tutela del diritto del minore a vivere in un ambiente familiare idoneo disponendo l'adozione oppure l'affidamento temporaneo.

Per poter disporre un'adozione ex legge n.184/83 (*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*), il giudice deve aver accertato lo stato di abbandono del minore ossia la sussistenza di carenze materiali e affettive di rilevanza tale da comprometterne il normale sviluppo e quindi da giustificare la dichiarazione di adottabilità, per evitare un pregiudizio più grave. Con la successiva legge n.149/2001, l'adottabilità del minore non può essere dichiarata d'ufficio, sulla base delle valutazioni del servizio sociale, ma devono essere valutati i genitori e i parenti entro il quarto grado sulla base di criteri oggettivi e soggettivi, inerenti cioè il vissuto del minore. Ciò significa che le valutazioni devono essere attuali, fatte per *ogni* minore, anche quando figlio di genitori già sottoposti a decadenza o sospensione della responsabilità.

Nel caso in cui si riscontri un ambiente familiare temporaneamente inidoneo alla crescita del minore, il giudice può disporre un affidamento ossia l'inserimento del minore in una famiglia diversa da quella di origine o in una struttura residenziale per un periodo di tempo limitato. Si tratta di un istituto giuridico, anche questo introdotto con la legge n.184/1983¹⁵, che offre al minore una risposta ad una situazione familiare problematica ma giudicata recuperabile, non essendovi una situazione di abbandono.

L'affidamento è previsto in forma temporanea ovvero a tempo indeterminato, nel caso in cui non sia possibile stabilirne a priori la

figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

¹⁵ All'art.4 la legge n.184/1983 dispone che l'affidamento familiare è attuato dal Servizio sociale locale, con il consenso dei genitori e sentito il minore che ha compiuto dodici anni e, se opportuno, anche di età inferiore. Il questo caso il giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto. Nel caso in cui non ci sia il consenso dei genitori, si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile con cui il giudice può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale e ordinare l'allontanamento del minore dalla residenza familiare "ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore". Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate le motivazioni, i tempi e i modi di esercizio della funzione di affidatario. Deve inoltre essere stabilito il periodo di durata dell'affido e il Servizio sociale locale a cui è attribuita la vigilanza, con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni. L'affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che l'ha disposto, valutato l'interesse del minore e quando sia venuta meno la situazione di difficoltà del nucleo di origine.

durata. D'altra parte risulta difficile prevederne anche gli sviluppi: «esso può concludersi con il rientro del minore nella famiglia di origine oppure con l'autonomo inserimento sociale dell'affidato o con l'adozione, qualora si verificano le condizioni per cui il Tribunale per i minorenni decreti lo stato di abbandono morale e materiale e la conseguente adottabilità del minore»¹⁶ (Scivoletto 2013, p.13-14). Si è parlato in proposito di uno strumento dallo statuto incerto, poiché la temporaneità deve riguardare sia lo stato di inidoneità della famiglia di origine, sia la durata dell'intervento (Favretto, Bernardini 2008). A preoccupare vi è soprattutto il fatto che siano i bambini per primi a dover affrontare questa doppia incertezza, in un attendere speranzoso che, forse, nel frattempo, li limita rispetto alla possibilità di radicarsi da qualche altra parte.

Sul fattore tempo, ritenuto essenziale per garantire il diritto del minore «a crescere nella propria famiglia» è intervenuta la successiva legge di modifica (art.1 L.n.149/2001), fissando in due anni il limite per la durata dell'affidamento, ma non escludendo né disciplinando il protrarsi dell'affidamento.

Ai dubbi che questo istituto possa perdere “i connotati caratterizzanti dell'intervento temporaneo” fa da contraltare un disegno implementativo nell'ambito delle politiche sociali che necessita della previsione di plurimi livelli di intervento. La compresenza della famiglia d'origine, dei servizi, della famiglia affidataria e delle istituzioni giuridiche rendono l'affidamento «un particolare *frame* relazionale che viene a definirsi come complesso gioco di costruzione sociale della fiducia, emergente dall'interazione rischiosa di più attori» (Scivoletto 2013, p.85).

Il richiamo al tema della fiducia come *frame* di riferimento di questo istituto sta ad indicare il definitivo superamento della logica sottostante, da punitiva e colpevolizzante nei confronti del nucleo familiare di origine, a favore di una logica almeno riparativa delle relazioni famigliari. I cambiamenti avvenuti nella cultura e nella prassi dell'affidamento temporaneo vanno allora verso un sistema di tutela

¹⁶ È stata sancita attraverso la legge n.173/15 (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*) sulla continuità degli affetti la possibilità che un minore affidato, se dichiarato adottabile, possa, a tutela del suo prioritario interesse, essere adottato dagli affidatari, affermando inoltre la necessità di assicurare la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento con gli affidatari anche quando egli fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un'altra famiglia o sia adottato da altra famiglia.

del minore che promuove le sue relazioni primarie, «accogliendo una visione più ampia e meno individualistica del suo benessere personale» (Bianchi, Leoni, Pattini 2013, p.87) attraverso modelli operativi quali quello del cosiddetto *corporate parent*, in cui ciascun attore, ma in particolare l'ente locale, assume una funzione di condivisione della responsabilità genitoriale all'interno del processo di tutela. Modelli che, in definitiva, tendono a ridipingere un sistema binario come quello italiano, che si sviluppa in sistema socio-assistenziale e sistema giudiziario, storicamente in difficoltà nell'interagire o “nell'imparare a farlo” (Fadiga 2013).

In base ai dati¹⁷ pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in totale nel 2019 i bambini e gli adolescenti allontanati dalla famiglia sono stati 27.600. Di questi, 13.555 sono bambini e adolescenti in affidamento familiare, al netto dei minori stranieri non accompagnati (msna) stimabili in poco meno di 500 soggetti. Ai minori in affidamento si aggiungono 14.053 bambini e adolescenti collocati presso strutture residenziali; anche in questo caso si tratta di una stima che non tiene conto dei msna, circa 3.000, i quali pertanto imprimerebbero connotati molto diversi al ricorso a questo istituto.


I dati confermano la fase di stallo dopo la vertiginosa crescita dei casi immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge n.149/2001, che ne prevede la priorità quale strumento di accoglienza per i bambini e gli adolescenti temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare; e, anzi, gli ultimi anni segnerebbero un'inversione di tendenza in favore dell'inserimento in strutture residenziali (Grafico 1).

Il dato riguardante i bambini e gli adolescenti fuori famiglia è però fortemente differenziato rispetto ai territori delle singole regioni. L'affidamento familiare è diffuso soprattutto in Liguria, Piemonte¹⁸,

¹⁷ I dati sull'affidamento familiare fotografano la presa in carico dei Comuni mentre i dati sui servizi residenziali per minorenni riguardano, per ciascuna realtà regionale, l'accoglienza nelle comunità che insistono sul proprio territorio di competenza. Si tratta di dati che, pertanto, non tengono conto delle forme di affidamento familiare leggero (es.: affidamento familiare diurno). I dati fanno riferimento al 31/12/2019

¹⁸ Il dato si riferisce al periodo precedente all'introduzione della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17 (*Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine*) con cui la Regione Piemonte è intervenuta per contenere ovvero limitare gli affidamenti familiari, sulla scia di quanto emerso dall'inchiesta “Angeli e demoni” su casi anche molto gravi di affidi illeciti, optando per una soluzione che allo stesso tempo irrigidisce e indebolisce lo strumento dell'affidamento rendendo ambiguo lo stesso istituto (Long 2022).

Toscana ma anche nelle Marche e, invece, è poco diffuso in Campania, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo. Il collocamento in strutture residenziali è diffuso soprattutto in Liguria, Molise, Sicilia e nelle Marche e poco diffuso in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. La lettura dei dati relativi a regioni come la Liguria, le Marche e il Friuli Venezia Giulia, nelle quali è relativamente alto il numero degli affidamenti e al contempo è basso il numero dei collocamenti presso strutture residenziali sembra indicare l'importanza dei modelli di welfare regionale e della cultura degli operatori socio-giuridici nell'attuazione di questo istituto e degli strumenti previsti.



Fonte: nostre elaborazioni da Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2021).

Grafico 1 – Bambini e adolescenti 0-17 anni in affidamento familiare a singoli, famiglie e parenti e nei servizi residenziali per minorenni (al netto dei msna)

Per quanto riguarda le classi d'età dei bambini e degli adolescenti in affidamento familiare, quella prevalente risulta la 15-17 anni con il 9% del totale degli affidamenti, mentre molto più basse risultano le incidenze riscontrabili tra i piccoli di 3-5 anni (3%) e i piccolissimi di 0-2 anni (1%). Si tratta di un dato che rivela una controtendenza rispetto a quanto auspicato dalla letteratura, in cui si ritiene che l'affidamento familiare possa essere «lo strumento prioritario del sistema d'accoglienza, in particolare per i bambini di età inferiore a sei

anni» (Bianchi *et al.* 2013, p.18). D'altra parte, a fine anno 2019 la gran parte dei bambini e degli adolescenti in affidamento familiare lo sono da oltre due anni; in questo senso, il dato sull'età lascia ipotizzare che lo stallo nei casi, con poche variazioni, possa riguardare il protrarsi di interventi *sine die* al crescere dell'età dei minori coinvolti. Si tratta di un'ipotesi che andrebbe approfondita tenendo conto anche della tipologia e della natura dell'affidamento.


I dati relativi al 2019 mostrano una lieve prevalenza nell'affidamento etero-famigliare (57%) rispetto a quello intra-famigliare (43%), ma se invece si guarda allo storico, i dati indicano un andamento di equo ricorso alle due tipologie, oltre al persistere del proporzionale maggior ricorso alla via intra-famigliare per le regioni del Sud rispetto alle aree del Centro e ancor più del Nord. In merito alla natura dell'affidamento prevale quello di tipo giudiziale, solitamente di più lunga durata.

La classe d'età dei bambini e degli adolescenti ospitati in strutture residenziali, largamente prevalente è la 15-17 anni che copre la metà dei presenti (48%). A distanza seguono le classi 11-14 anni (19%) e 6-10 anni (16%) mentre, al confronto, le classi 0-2 anni (8%) e 3-5 anni (9%) hanno incidenza inferiore, seppur decisamente alta, rispetto a quella riscontrata nei casi di affidamento familiare. Dunque, nella maggior parte dei casi, i bambini molto piccoli trascorrono i loro primi mille giorni di vita in strutture residenziali. Nel complesso, la permanenza nelle strutture residenziali è più breve rispetto a quanto riscontrato per l'affidamento familiare: poco meno della metà degli accolti lo è da meno di un anno e permanenze al di sotto della soglia dei due anni riguardano quasi due bambini su tre (72%).

Al termine dell'accoglienza in affidamento familiare ciò che attende i bambini e ancor più gli adolescenti è in prevalenza il rientro nel nucleo familiare di origine. Escludendo la voce "altro" che pure presenta un'incidenza considerevole, incidenze significative riguardano anche l'avvio di un percorso adottivo (13%) e, in misura minore, il raggiungimento di una vita autonoma (4%). A seguito delle permanenze in strutture residenziali, l'auspicabile esito del rientro in famiglia cala tra i bambini e gli adolescenti (24%) rispetto a quanto rilevato nell'affidamento familiare. Per un minore su tre la sistemazione più frequente riguarda una nuova struttura (29%) e molto più di rado un affidamento familiare (8%). Infine forse in ragione dell'elevata presenza straniera pesa, e non poco, la destinazione ignota (12%), ovvero la fuga dall'accoglienza,

praticamente nulla nel caso dell'affidamento familiare (2%) (Grafico 2).

Benché si tratti di dati che meriterebbero approfondimenti, tuttavia lasciano trasparire le potenzialità dell'uno, l'affidamento familiare e le criticità dell'altro, il collocamento in struttura. Per i minori per i quali fallisce l'affidamento ovvero per i minori già collocati in struttura residenziale è più probabile che questa continui ad essere la soluzione attuata in risposta a situazioni di inidoneità della famiglia di origine; mentre, per i minori in affidamento familiare è più probabile il rientro nella propria famiglia o l'opportunità di un'adozione, a conferma della preziosità che questo strumento potrebbe avere nel caso si riuscisse ad utilizzarlo con frequenza con i più piccoli.



Fonte: nostre elaborazioni da Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2021).

Grafico 2 - Bambini e adolescenti 0-17 anni che hanno concluso l'affido nel corso del 2019 secondo la sistemazione post accoglienza (%)

Nei casi di conflittualità coniugale che coinvolgono questioni inerenti la genitorialità, la legge n.219/2012 ha attribuito al TO una serie di competenze anche in materia di protezione dei minori. Almeno fino all'introduzione di questa legge infatti, il TO poteva intervenire in base al principio di co-genitorialità, a tutela cioè della condivisione del legame parentale. Il principio trova attuazione nello

strumento dell'affidamento congiunto introdotto con la legge n.54 del 2006 (*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*), in base al quale la genitorialità deve essere esercitata da entrambi i genitori. Ciò implica la necessità da parte dei genitori di coordinarsi e cooperare, con l'obiettivo di stabilire e sperimentare accordi soddisfacenti per sé e per i figli. Laddove la necessaria collaborazione sancita dal principio di cogenitorialità è obiettivo non scontato e il solo intervento giudiziario potrebbe favorire un acuirsi delle ostilità e delle criticità, la legge n.54/2006 prevede interventi di mediazione familiare, per accompagnare i partner nell'elaborazione e superamento della frattura. Gli interventi di mediazione familiare dovrebbero agire, secondo i promotori, al fine di migliorare la qualità delle relazioni tra gli ex partner (Gillies 2005; Maggioni *et al.* 2017). Coniugalità e genitorialità, non più immediatamente sovrapponibili nei modi di fare famiglia a seguito della rottura dell'unione (Fruggeri 2005) vengono quindi considerati correlati e distinti nella normativa del 2006.

Tuttavia, qualora il conflitto si presenti particolarmente aspro e/o si sommino a questo problemi che possano compromettere la qualità della genitorialità anche il giudice del TO può disporre interventi a protezione del bambino. È questa una zona grigia di intervento variamente segnata da difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale, difficili da valutare perché originate tanto dalla personalità del genitore quanto da un disfunzionamento, come racconta l'esperienza di molte CTU¹⁹.

Nei confronti di questa utenza grigia possono essere attivati interventi di sostegno con l'obiettivo di migliorare l'approccio e l'esercizio della responsabilità genitoriale (Daly 2015). L' "Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia" approvata dal Parlamento nel gennaio 2018 traduce operativamente la definizione di interventi di sostegno alla genitorialità. Tali azioni, si legge nel documento, «sono caratterizzate da: interventi professionali, socio-sanitari e pedagogici, che promuovono le conoscenze e l'integrazione di servizi a sostegno delle famiglie con carichi di cura e valorizzano forme di reciprocità, mutuo-aiuto e solidarietà tra famiglie».

¹⁹ Si veda ad esempio il webinar organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica "Valutazione delle competenze genitoriali", https://www.youtube.com/watch?v=4HBFccpw_Wk (visitato il 15/10/2021)

L'insieme ampio ed eterogeneo degli interventi di sostegno alla genitorialità affianca il più tradizionale strumento dell'allontanamento nella protezione del minore, secondo un modello di tutela che, anche nei casi di possibile pregiudizio, prevede un "processo di intervento per fasi" in cui prioritaria è la necessità di valutare le possibilità di recupero della relazione genitoriale, ancorando a tale valutazione il successivo trattamento (Bertotti 2017). Nel modello di tutela che viene così a delinearsi, prima di essere considerati difettosi, negligenti o colpevoli e perciò meritevoli di essere puniti, i genitori debbono essere valutati nei loro bisogni di aiuto e sostenuti nella responsabilità genitoriale (Pioli 2006; Featherstone 2006).

2.4.2. Le politiche di sostegno alla genitorialità

Dal punto di vista delle *policies*, il sostegno alla genitorialità identifica un'area instabile (Lundqvist 2015) o scivolosa (Devaney, Dolan 2017), in cui il confine tra politiche per l'infanzia e l'adolescenza e politiche per le famiglie non risulta chiaramente tracciato. Non è chiaro cioè se il sostegno alla genitorialità sia all'origine di una ricalibratura di precedenti esperienze, funzionale a promuovere più efficaci politiche per le famiglie (Gillies 2005). In questo senso infatti si dovrebbe parlare di sostegno alla genitorialità in riferimento ad ogni intervento in grado di intercettare i bisogni connessi al benessere familiare. Al contempo, come abbiamo visto, attraverso il sostegno alla genitorialità si intende anche prevenire situazioni di difficoltà e disagio dei genitori altrimenti definiti inadeguati.

Per quanto riguarda le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, il "IV Piano Nazionale di Azioni e di Interventi per la Tutela dei Diritti e lo Sviluppo dei Soggetti in Età Evolutiva" (Piano)²⁰ contiene una serie di indicazioni per l'implementazione anche nel nostro paese di una strategia di sostegno alla genitorialità e per la creazione di un

²⁰ Si tratta di un documento di indirizzo per le politiche rivolte all'infanzia ed all'adolescenza che l'Italia aspettava da tempo. In base alla legge n.451 del 1997 che istituisce l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ed al dpr n.107 del 2007 che ne stabilisce il riordino, la pubblicazione del Piano avrebbe dovuto avere cadenza biennale. Tuttavia, il primo Piano venne adottato dal governo Prodi nel 1997 e dunque quello qui discusso è il quarto nell'arco di circa 20 anni. Il IV Piano non prende in considerazione solo la povertà e i rischi connessi alla genitorialità ma è molto più ampio.

sistema integrato dei servizi e dell'accoglienza. Il documento integra entrambe le prospettive, non senza linee d'ombra riguardanti il disegno implementativo.

In chiave preventiva, il Piano indirizza alla creazione di un sistema di tutela in cui le misure di sostegno alla genitorialità siano attuate come intervento precoce, al fine di intercettare i bisogni e di riconoscere le risorse residue personali, familiari e sociali del nucleo. Va qui precisato che simili interventi si attuano a seguito di un segnale di malessere intercettato: all'insorgere di eventi come un lutto, una separazione o in situazioni di malattia o in presenza di disturbi dell'apprendimento del bambino che la famiglia faticò a fronteggiare con le sue sole risorse interne, il sostegno alla genitorialità può migliorare la qualità del tempo e del vissuto genitoriale. L'intervento precoce aiuta a ripristinare le condizioni necessarie a garantire un contesto familiare adeguato ai bisogni di crescita e di relazione dei bambini (Milani, Zanon 2015); tuttavia, il modello di intervento che si delinea assume solo parzialmente la dimensione del "prima che"²¹.

In chiave promozionale il Piano indirizza al rilancio dei Centri per le famiglie²², esperienza problematica e mai del tutto decollata, come pure rilancia il potenziamento dei Consultori, un servizio che ha vissuto nell'ultimo ventennio il progressivo smantellamento delle funzioni²³ per quel che riguarda gli interventi rivolti ai minori ed alle loro famiglie.

Nel caso dei Centri per le famiglie, peraltro, il Piano sembra attribuire loro una funzione anche preventiva, di sostegno alla

²¹ La prospettiva preventiva in senso quantitativo è quella che informa, ad esempio, la legge francese di protezione dell'infanzia del 5 marzo 2007 (la legge è stata modificata e nella nuova versione è entrata in vigore il 10 giugno 2017). La Francia si è dotata di una serie di azioni di prevenzione in modo da poter intervenire il prima possibile in aiuto delle relazioni in difficoltà. Sono previsti colloqui obbligatori con le donne al quarto mese di gravidanza volti ad individuare eventuali situazioni di rischio legate alla condizione della donna, ai rapporti di coppia, all'atteggiamento paterno. Questi colloqui sono obbligatori come le visite mediche e, se necessario, si attiva una rete di supporto anche domiciliare (ostetrica, infermiera, psicologa, psichiatra). Ugualmente, i bambini sono sottoposti obbligatoriamente a visite mediche e psicologiche all'età di 6 e 9 anni e gli adolescenti all'età di 12 e 15 anni.

²² Si tratta di servizi pensati per il «supporto precoce alle normali fatiche familiari, destinati alle famiglie con figli di minore età, orientati al potenziamento delle competenze genitoriali, alla promozione di pratiche di reciprocità e alle funzioni di corretta informazione ed orientamento sulle risorse ed opportunità attive sul territorio» (cfr. Piano)

²³ Si tratta di un «vero e proprio servizio di prossimità caratterizzato da un approccio multidisciplinare che si esprime con la compresenza di diverse figure professionali» (cfr. Piano)

genitorialità, connessa qui all'attivazione da parte degli utenti. Anche in questo caso tuttavia, è sul piano dell'attuazione che sorgono alcuni dubbi circa l'effettiva possibilità che genitori in difficoltà riescano ad attivarsi né il documento specifica cosa debba intendersi per attivazione. D'altra parte, attivarsi può corrispondere all'aspettativa che il genitore sappia scegliere ed informarsi sui comportamenti da tenere per il sano ed equilibrato sviluppo dei bambini o può corrispondere all'aspettativa che il genitore si mostri "in grado di" dare un'immagine di sé come soggetto responsabile o può corrispondere all'aspettativa che il genitore partecipi come utente competente, al fine di promuovere il proprio benessere e quello familiare.

Per quanto riguarda l'area delle politiche per le famiglie, gli interventi di sostegno alla genitorialità in grado di promuovere le risorse e migliorare le competenze genitoriali nella cura e nell'educazione dei bambini rappresentano invece un pilastro dei sistemi di welfare (Martin 2015).

In un paese come l'Italia, in cui «la componente più rilevante della spesa a favore delle famiglie è rappresentata dai trasferimenti monetari» mentre «molto modesto è il peso dei servizi, la cui offerta continua ad essere fortemente differenziata sul territorio» (Guerra 2011, p.225), la leva fiscale ha rappresentato e continua a rappresentare il principale strumento di sostegno alle famiglie²⁴. Non è questa la sede per addentrarci nella particolarità delle misure, basti ricordare che, attraverso atti regolamentari per lo più emanati dalle Regioni e con una diffusione disomogenea sul territorio, a partire dal 2000 sono stati messi in atto una serie di interventi volti a sostenere il reddito familiare.

A livello nazionale, limitandoci alle esperienze più recenti, sono stati introdotti contributi con la legge di stabilità 2019, specificatamente indicati come misure di sostegno alla genitorialità. Si tratta di contributi ricompresi nel cosiddetto "pacchetto famiglia"²⁵, il

²⁴ Il welfare italiano continua a contare sulla solidarietà familiare e parentale, ancora incentrate sui ruoli femminili, come leva strategica su cui fare affidamento: un modello in cui i sistemi tradizionali di sicurezza sociale vengono incaricati di rispondere ai nuovi e vecchi rischi sociali (Ascoli 2011; Vicarelli 2011; Ranci, Pavolini 2015). Il modello di welfare italiano, caratterizzato da costrizioni di bilancio nonché dal persistere di fattori culturali e sociali, ha spinto alcuni autori a parlare di familismo forzato o coatto (Saraceno 2009; Belotti 2013; Saraceno 2015).

²⁵ Si fa qui riferimento a: assegno di natalità, bonus bebè, bonus nidi, Carta Famiglia, bonus "Mamma domani".

quale, tuttavia, ha confermato una linea di misure frammentate ed *una tantum*, in cui mancavano una visione ed un quadro d'insieme²⁶ delle politiche in questa area. Un tentativo di superare il limite di interventi che si intersecano e si sovrappongono, con scarsa capacità di incidere in senso universalistico (Ascoli 2019) è rappresentato dalla L.n. 46/2021 (*Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*) che ha introdotto l'Assegno unico universale per i figli (Auuf)²⁷. Con l'Auuf si attua il riordino degli istituti vigenti, detrazioni Irpef, assegno al nucleo familiare, bonus che vengono assorbiti dalla nuova misura.

Nelle intenzioni del legislatore i beneficiari sono le famiglie più povere, che nel sistema attuale non sempre fruiscono dell'assegno al nucleo familiare se i genitori non sono lavoratori dipendenti o assimilati e che, a motivo dell'incapienza, non possono fruire neppure delle detrazioni fiscali. Il disegno di questa misura prevede inoltre che ne siano beneficiari i genitori lavoratori autonomi, che fino ad oggi non accedevano agli assegni al nucleo familiare.

Tuttavia, secondo alcune simulazioni condotte, l'Auuf si presenta come istituto universale, rivolto a tutti i nuclei familiari con figli a carico, ma poco equo (Acli, 2021); inoltre, si rende auspicabile che «la disciplina dell'Auuf sia inserita in un più ampio sistema di strumenti ed istituti finalizzati a favorire la conciliazione vita-lavoro e l'offerta di servizi educativi e di cura» (Arel, Feg, Alleanza per l'infanzia 2021). Questo sistema è individuabile nel pacchetto di misure per le famiglie, il cosiddetto *Family Act*, che pone l'Italia in linea con altri paesi dove da tempo vengono attuati programmi di questo tipo con risultati apprezzabili (Saraceno, 2020). È questo un disegno di *policies*

²⁶ La legge n.92/2012 ha introdotto in via sperimentale il voucher asili nido successivamente esteso alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici ma non rifinanziato dalla legge di stabilità 2019. La stessa legge ha introdotto il Fondo di sostegno al ruolo di cura e caregiver. Per quanto riguarda le modifiche alla legge n.53/2000 (*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*), la legge n.183/2014 (il cosiddetto Jobs Act) ne ha modificato estensione e durata. A partire dal Jobs Act inoltre, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, parte del Fondo per la contrattazione collettiva di secondo livello è stata destinata alla conciliazione lavoro-vita privata attraverso sgravi fiscali alle aziende che adottano misure di conciliazione. E, anche nella ripartizione delle risorse prevista dall'ultima legge di stabilità, viene segnalata la voce "welfare aziendale a sostegno della conciliazione vita e lavoro".

²⁷ L'Auuf origina dal disegno di legge governativo (primo firmatario Del Rio), sulla scorta del disegno di legge presentato nella precedente legislatura (primo firmatario Lepri). L'entrata in vigore dell'Auuf è prevista alla data dell'1 gennaio 2022 mentre per il periodo dall'1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è prevista una misura ponte.

particolarmente innovativo in cui possono ravvisarsi motivazioni perequative che mettono al centro il bambino come soggetto dell'intervento, in grado quindi di tener conto del fatto che «nelle famiglie con più figli, il vero soggetto diseguale è certamente il bambino e quindi tutti gli interventi e le proposte vanno centrati su di lui, piuttosto che sui suoi genitori» (Billari, Dalla Zuanna 2007, p.48). Vicissitudini politiche e cambi di governo ne hanno fatto perdere traccia.

PARTE SECONDA

Interpretare la genitorialità

3. La punizione corporale nei confronti dei bambini: una questione di genitorialità?

3.1. Considerazioni sui metodi

Fin qui questo testo si è occupato della genitorialità e del suo essere un costrutto che trova nella *buona genitorialità* il paradigma di riferimento. Questo capitolo si interroga sulla pratica della punizione corporale come pratica incompatibile con il paradigma della buona genitorialità. Infatti, il significato attribuito all'uso della forza fisica nei confronti dei più piccoli segna un confine, sottile ma concreto, tra l'inadeguatezza genitoriale e il perpetrarsi di una pratica violenta di cui sono vittime i bambini. Come tale, la punizione corporale è anzitutto un concetto difficile da operativizzare.

Punire rappresenta *da sempre* un attributo del ruolo genitoriale poiché a lungo l'educazione è stata legittimata dalla credenza e dal sentimento comune «che i bambini abbiano bisogno di continui interventi disciplinari» (Berger, Berger 1977, p. 128) e l'immagine del bambino bisognoso di correzione ha potuto implicare l'uso della forza fisica. Nelle ricerche condotte negli anni '70, già citate (cfr. cap.1), l'uso di schiaffi e sculacciate inizia però a segnare un discrimine nell'esercizio della funzione genitoriale: vi fanno ricorso soprattutto i genitori della classe operaia tra i quali si rileva, più degli altri, la mancanza di una attenta riflessione sugli obiettivi per cui i bambini debbano essere sottoposti a disciplina (Newson, Newson 1970).

A simili risultati giungono anche ricerche successive, svolte principalmente negli Stati Uniti d'America, che confermato la

correlazione tra punizione corporale e condizione socioeconomica bassa dei genitori: ad usarla sono soprattutto i genitori con basso reddito, afroamericani o immigrati, giovani, con basso titolo di studio, religiosamente conservatori e con figli in età prescolare (Cappa, Khan 2011; McKenzie *et al.* 2013). Sulla scia di questo filone, altre ricerche hanno impiegato il costrutto di capitale sociale per mostrare l'esistenza di una correlazione tra punizione e carenze nell'esercizio della funzione genitoriale (*poor parenting*) (Edin, Kissane 2010; Holt, Lewis 2021). All'inverso, i risultati ottenuti da una ricerca realizzata dal governo scozzese hanno evidenziato che metodi educativi imperniati sul confronto e sul dialogo richiedono l'attivazione di risorse e reazioni complesse che le famiglie ad alto capitale culturale hanno maggiori possibilità di possedere. Inoltre, in contesti familiari in cui i genitori non dispongono di un ampio bagaglio culturale né di reti di informazioni adeguate, madri e padri affrontano maggiori difficoltà nell'impostare buone relazioni genitoriali, basate sul dialogo e sul confronto, che non contemplino l'uso della forza fisica (Scottish Executive Education Department 2007).

Tuttavia, secondo Larzelere *et al.* (2017), le ricerche basate sull'uso della correlazione incorrono in un errore metodologico con cui viene contraddetto il principio più noto della statistica inferenziale: le correlazioni non possono dimostrare la causalità. Piuttosto, per poter mostrare l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto sono necessari studi longitudinali, non impiegati invece in ricerche simili. E, laddove impiegati, i risultati sembrerebbero falsificare l'ipotesi di una causalità tra condizione economica e punizione corporale (Marcilhacy 2007)¹.

In uno dei suoi ultimi lavori Diana Baumrind (1996) tenta di imprimere una svolta risolutiva alla “controversia disciplinare” che contrappone sostenitori e detrattori della punizione corporale. Punire, ricorda la studiosa, è un aspetto del processo di educazione, ma non lo esaurisce; né l'educazione e con essa la disciplina andrebbero fatte coincidere con lo stile genitoriale. Infatti, mentre quest'ultimo si misura, come ricordato (cfr. cap.1), in riferimento alle motivazioni del genitore nel supporto e nel controllo verso i figli, l'educazione si misura in riferimento agli obiettivi. In altri termini, sostiene la studiosa, ciò che costituisce un'educazione ben riuscita dei bambini dipende dal raggiungimento di ciò che viene

¹ Una sintesi dei principali risultati è disponibile sul sito dell'*Observatoire de la Violence Educative Ordinaire* (OVEO) <https://www.oveo.org/sondage-sur-la-fessee/> (visitato il 28/10/2023)

considerato come risultato ottimale. Con questa affermazione di carattere generale, Baumrind imprime una svolta importante alla “controversia disciplinare”, proprio in quanto riconduce l’attenzione dai motivi all’educazione agli obiettivi di quest’ultima. L’attenzione alle motivazioni implica, sostiene la studiosa, la falsa polarizzazione tra un modello autoritario, paternalistico e gerarchico che pone l’obbedienza come pietra angolare dell’educazione e un modello centrato sui diritti dei bambini, sulla loro autodeterminazione e libertà da costrizioni o imposizioni disciplinari.

L’attenzione posta sugli obiettivi dell’educazione permette invece di cogliere la disciplina nel contesto dello stile genitoriale. Al riguardo, lo stile autorevole che integra supporto e controllo non è solo lo stile auspicabile, ma anche quello che permette al genitore di perseguire un equilibrio negli obiettivi educativi. A differenza di quanto possa avvenire nello stile autoritario o nello stile permissivo, i genitori autorevoli educano i loro figli allo scopo di formarne il carattere, attraverso il loro potere di controllo ma, al contempo, hanno l’obiettivo di far acquisire ai figli quelle competenze che ne garantiscano «un efficace funzionamento umano nel raggiungimento di risultati personalmente desiderati e culturalmente apprezzati» (Baumrind 1996, p. 407 *TdA*). In definitiva, conclude la studiosa, non è la punizione corporale, ma sono le caratteristiche del contesto relazionale a definire la riuscita educativa e gli effetti della disciplina sul bambino.

Sulla scia di questi lavori altri autori hanno sostenuto che in presenza di alcuni elementi di condizionalità può anche accadere che il genitore ricorra alla forza fisica per punire il bambino, ma questo non avrà effetti negativi sul bambino. All’attenzione degli studiosi che concordano con la tesi di Baumrind vi sono soprattutto la distinzione di grado tra punizione corporale moderata, come la sculacciata o lo schiaffo e forme severe di impiego della forza fisica (Larzelere 2001), come pure la sequenzialità (Ripoll-Nunez, Rohner 2006). Difficilmente, indicano questi studi, il genitore utilizza la punizione corporale come prima risposta ad un comportamento del figlio che intenda correggere e, piuttosto, quello fisico è un intervento che avviene al termine di un’interazione conflittuale in cui il bambino abbia “superato il limite”. Attraverso studi clinici randomizzati, i ricercatori hanno potuto individuare l’effetto di moderazione statistica degli elementi di condizionalità e concludere che la punizione corporale incide negativamente sul bambino in

mancanza di una relazione supportiva e responsiva con i genitori (Larzelere *et al.* 2017), ovvero in presenza di bassi livelli di affettività ed emotività familiare e anche qualora il bambino viva in contesti sociali disagiati o appartenga a gruppi sociali e culturali svantaggiati (Lansford *et al.* 2014; Lee *et al.* 2014).

Nell'insieme si tratta dunque di ricerche che non giustificano un'ingiunzione generica contro la punizione corporale e, invece, avvalorano un significato prudente in campo educativo del termine (Kellerhals, Montandon 1991), specie quando associato all'uso moderato della forza fisica: la sculacciata è un segnale che si vuole inviare al bambino al fine di ricondurre la situazione sotto controllo, un intervento volto a contenere il bambino, spesso usato per proteggerlo da situazioni di pericolo o per prevenire il rischio che il bambino provochi danni ad altri (Rowland *et al.* 2017). Da questo punto di vista, nella punizione la funzione deterrente sul comportamento del bambino, pur presente, è circoscritta rispetto alla funzione emotivo-espressiva di riaffermazione della genitorialità².

Ulteriori lavori nell'ambito della teoria della socializzazione condotti con genitori di bambini in età scolare (6-10 anni) hanno confermato, anche attraverso analisi multifattoriali, l'importanza dello stile genitoriale al fine di ridurre, se non annullare, gli effetti negativi che la punizione corporale possa avere sul bambino (Khoury-Kassabri 2007). In particolare, gli effetti negativi della punizione vengono mitigati dall'utilizzo di regole chiare e rese comprensibili, dalla coerenza e dall'attenzione a motivare la punizione. D'altro canto, ricerche condotte con genitori di bambini 3-5 anni hanno invece mostrato che l'ambiente in cui vive il minore ha un ridotto effetto di moderazione (Ma, Grogan-Kaylor, Lee 2020) e, ancor meno, di protezione: il vicinato e/o il quartiere, ad esempio, «presenta molte lacune e imperfezioni, e non sempre è in grado di proteggere abbastanza adeguatamente i bambini dalla violenza fisica, e più ancora dalla violenza morale e psicologica, a causa della minore visibilità delle azioni connesse a questi comportamenti» (Maggioni 2016, p. 29).

² Studi condotti con bambini affetti da disturbi del comportamento hanno d'altra parte mostrato il nesso causale tra uso della punizione e riduzione del disturbo, a conferma dell'importanza di non ignorare i risultati sperimentali che indicano l'effetto positivo dell'uso della punizione anche sull'acquisizione di competenze sociali da parte del bambino (Larzelere *et al.* 2017).

Un numero via via più consistente di studi ha invece individuato aspetti di carattere strutturale nonché caratteristiche del genitore che rendono più probabile la punizione corporale. Tra queste ultime figurano l'aver subito abusi durante l'infanzia, l'essere stati esposti a loro volta a punizione corporale (Bower, Knutson 1996; Rodriguez, Sutherland 1999), l'aver avuto madri con problemi di salute mentale (Eamon 2001), mostrare limitate capacità di gestione della frustrazione e della rabbia (Durrant *et al.* 2004).

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, la normatività che circonda la punizione corporale (Lansford *et al.* 2014) si è rivelata un potente elemento in grado di influire sui comportamenti genitoriali. Come noto, le norme sociali possono guidare l'azione veicolando messaggi riguardanti “il modo in cui la maggior parte delle persone si comporterebbe in una data situazione”, oppure possono fungere da modello e quindi da schema interpretativo riguardo ai “comportamenti che la maggior parte delle persone approverebbe”. Le ricerche hanno mostrato che nella decisione di punire influiscono aspetti quali la postura di chi punisce: la punizione viene ritenuta *giusta* quando chi punisce si pone come parte terza, non coinvolta cioè da interessi personali, ma che agisce mossa da disapprovazione morale nei confronti della trasgressione. Ma, in riferimento alla punizione corporale sembrerebbero contare maggiormente sia la forza delle norme sociali, tale da far percepire al genitore che la sculacciata è obbligatoria, appropriata o accettabile rispetto alla specifica situazione sia la percezione di adeguatezza del comportamento adottato (Lokot *et al.* 2020). In una ricerca condotta alcuni anni fa con un campione di genitori di bambini 3-5 anni (n.1136) indagammo le situazioni in cui i genitori ritenevano adeguato l'uso della sculacciata e rilevammo che sarebbero intervenuti in tal senso, non solo in situazioni di pericolo per il bambino, ma anche di fronte a “capricci o scene di rabbia” (13%), qualora il figlio avesse detto “parolacce” (12%) o avesse “rifiutato di fare quello che gli viene detto con un atteggiamento di sfida” (10%) (Polini, Maggioni 2016).

Come noto, tuttavia, tra opinioni e comportamenti non vi è connessione diretta e, tra gli altri, un recente studio canadese condotto con un campione di 338 genitori, ha rilevato che nel 20% dei casi i genitori, pur non approvando la punizione corporale come pratica educativa, hanno fatto ricorso a interventi come la sculacciata o lo schiaffo (Fréchette, Romano 2017; cfr. Roberts

2017; Cappa, Khan 2011). Indagini condotte in Stati in cui questa è vietata, hanno mostrato piuttosto che almeno un terzo dei genitori che si erano detti contrari alle punizioni, non era però propenso a denunciare eventuali casi alle autorità, mentre un quarto di chi si mostrava favorevole era anche propenso alla denuncia (Burns *et al.* 2021).

Muovendo dalle opinioni agli atteggiamenti, ricerche che hanno misurato gli atteggiamenti dei genitori nei confronti della punizione corporale con metodi quantitativi hanno mostrato la netta contrarietà alle percosse ma non alla punizione corporale. Altre ricerche sono giunte a conclusioni simili attraverso la metodologia qualitativa e l'uso di tecniche come le vignette (cfr. Gershoff 2002), ma in questo caso si tratta di lavori soggetti ad una doppia ambiguità: di definizione di cosa si intenda per punizione e di definizione della situazione che compone la vignetta. In particolare, secondo Lazerlere *et al.* (2017), le vignette non dovrebbero riguardare, come spesso accade, situazioni di conflittualità poiché il rimando al conflitto rischia di rendere lo stimolo semanticamente non autonomo, come invece avviene con situazioni di comportamenti presentati come oppositivi o di sfida del bambino. In questo secondo caso infatti, chi risponde è costretto a schierarsi, permettendo al ricercatore di cogliere la diversità negli atteggiamenti tra gli intervistati.

Straus (1996) ha dedicato gran parte dei suoi studi all'obiettivo di operativizzare la definizione di punizione corporale, espressione con cui giunge ad intendere ogni intervento che implichi l'uso della forza fisica e avente l'intenzione di procurare al bambino una qualche sofferenza allo scopo di correggerne o controllarne il comportamento. Si tratta di una definizione adottata anche dal Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia nel Commento Generale n.8 del 2006 e che include calci, sculacciate, schiaffi, scosse, spinte, scappellotti, pugni, colpi e ogni intervento fisico su qualunque parte del corpo del bambino con o senza l'ausilio di un qualche strumento. Questa definizione, come successivamente argomentato (Gerchoff 2002), mette in luce l'inefficacia della punizione corporale come intervento educativo, in quanto in grado di bloccare o modificare il comportamento del bambino sul momento, ma non di far interiorizzare le norme e gli orientamenti valoriali di riferimento.

Le ricerche, condotte con il metodo controfattuale, hanno piuttosto mostrato che la punizione corporale ha conseguenze negative per i bambini rispetto al legame di attaccamento con i genitori, verso i quali i figli perdono fiducia e senso di sicurezza, ma anche possono causare l'insorgere di problemi di salute mentale, di diminuzione dell'autostima e della fiducia in sé (Zubizarreta *et al.* 2019). Non meno negative sono le conseguenze della punizione corporale in età infantile sui comportamenti in adolescenza: aumento dell'aggressività soprattutto nei ragazzi piuttosto che nelle ragazze (Topçuoğlu, Eisner, Ribeaud 2014), atti di bullismo e comportamenti devianti quali alcolismo e uso di droghe (Lansford *et al.* 2014; Flouri, Midouhas 2017); è stato anche osservato il raggiungimento di scarsi risultati scolastici (Tang, Davis Kean 2015; Doepke, Zilibotti 2019) nonché l'insorgere di problemi di natura neurologica (Cuartas *et al.* 2021). Oltre a ciò il bambino vittima di punizione corporale apprende a propria volta l'utilizzo della forza e della violenza nelle interazioni con i pari e in età adulta (Maccoby, Martin 1983). Non da ultimo, la punizione corporale aumenta il rischio di abuso sul minore. Lansford *et al.* (2010) hanno riscontrato che in molti casi gli episodi di abuso fisico sul bambino derivano da tentativi disciplinari che degenerano in maltrattamento: nella loro ricerca, ad esempio, il 2% dei genitori che ha dichiarato di non aver sculacciato i propri figli ha agito abusi fisici, il 6% dei genitori che hanno sculacciato i propri figli ha agito abusi fisici su minori e il 12% dei genitori che hanno picchiato i propri figli con un oggetto ha agito abuso fisico. Ulteriori studi longitudinali mostrano come la punizione corporale nei confronti di bambini di un anno sia associata nel 33% dei casi ad abuso fisico.

L'insieme degli studi presi in considerazione indica che la punizione corporale rappresenta una pratica iscritta nella cultura, nelle religioni, nella storia e nell'organizzazione di molte società occidentali (Delanoë 2017), della quale non può ignorarsi la collocazione entro un *continuum* di violenza da cui può derivare un grave danno per il minore (Grogan Kaylor *et al.* 2018). Dunque, come si legge nel Commento Generale n.8, la punizione corporale rappresenta altresì una "violazione dei diritti dei bambini" all'integrità fisica, morale e psicologica.

3.2. Il quadro internazionale

Nel 2006 il Consiglio d'Europa ha lanciato una campagna comunicativa riguardo all'importanza di prendere in seria considerazione la questione della genitorialità positiva (*positive parenting*). È interessante notare come l'espressione qui utilizzata dia conto della competenza necessaria all'esercizio di una buona genitorialità evitando connotazioni marcatamente valoriali e morali, come quelle cui rimanda l'espressione *buona genitorialità*.

La campagna comunicativa faceva seguito alla Raccomandazione Rec (2016)19, in cui confluirono le conclusioni raggiunte dalla Conferenza di Lisbona. La Raccomandazione Rec (2016)19 rappresenta il principale passo nel riconoscimento della genitorialità come dominio legittimo di *public policy*; attraverso questa il Consiglio d'Europa ha inteso rendere consapevoli gli Stati europei circa la necessità di fornire ai genitori sufficiente sostegno alle loro responsabilità nella crescita dei bambini attraverso politiche volte a migliorare le condizioni di vita materiale, a dare servizi di *counseling* e servizi specifici per i genitori a rischio di esclusione sociale. Tra il 2007 e il 2009 il Consiglio d'Europa ha svolto poi un importante lavoro di promozione e disseminazione del concetto di *positive parenting* attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro di esperti³, la realizzazione di brochure e seminari⁴ e la costruzione di un database delle politiche nazionali sulle *best practices* di sostegno alla genitorialità⁵. In questo scenario si inseriva la campagna “*Raise your hand against smacking*” avente l'obiettivo di eliminare la punizione corporale attraverso la diffusione di una cultura della genitorialità positiva e non violenta, in grado di aumentare la consapevolezza dei

³ In particolare, il gruppo di lavoro si occupò di implementare anche in Europa un modello di sostegno alla genitorialità denominato *Triple P - Positive Parenting Programme*.

⁴ Tra le brochure e pubblicazioni realizzate figurano: *Eliminating corporal punishment – A human rights imperative for Europe's children*, Council of Europe Publishing, 2008; *Parenting in contemporary Europe: a positive approach*, Council of Europe Publishing, 2007; *Views on positive parenting and non-violent upbringing*, Council of Europe Publishing, 2007; *Policy to support positive parenting, information leaflet*, Council of Europe, 2008; *Eliminating corporal punishment of children: Questions and Answers. Illustrated booklet*, Council of Europe, 2008; *Eliminating corporal punishment of children: the key points. Illustrated leaflet*, Council of Europe, 2008; *Off the books! A guide for Europe's parliaments on law reform to eliminate corporal punishment of children*. Illustrated booklet. Council of Europe, 2008.

⁵ L'Italia risulta tra gli Stati che meno hanno investito in politiche di *positive parenting*.

genitori circa l'inefficacia della punizione corporale come intervento educativo.

Con un più esplicito approccio *rights-based* riferito alla protezione dei bambini da tutte le forme di violenza (cfr. art. 19 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo – 1989⁶), una decisa condanna alla punizione corporale è arrivata nel 2001⁷ da parte delle Nazioni Unite. Nel 2006, nell'ambito dello studio delle Nazioni Unite sulla Violenza contro l'infanzia viene affermato che la legittimazione della violenza punitiva rappresenta un primo contributo al maltrattamento fisico.

Ma è nel Commento Generale n. 8 (2006) che viene affermato il diritto del bambino alla protezione da forme di punizione crudeli o offensive e, al contempo, indicata esplicitamente la punizione come una tra le forme di violenza ampiamente accettate e praticate nei confronti dei bambini. Si legge infatti nel paragrafo n.1,

Il Comitato ha lo scopo di guidare gli Stati parti nella comprensione delle disposizioni della Convenzione relative alla protezione dei bambini contro ogni forma di violenza. Questo commento generale si concentra sulle punizioni corporali e su altre forme di punizione crudeli o degradanti, che sono attualmente forme di violenza contro i bambini ampiamente accettate e praticate⁸ (*TdA*).

Più diffusamente, il Commento generale n.8 ribadisce che la nuova visione dello status e della dignità dei bambini rappresentata dal

⁶ «Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

Le suddette misure di protezione concorreranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario».

⁷ «La nuova visione dello status e della dignità dei bambini rappresentata dal concetto i diritti dei minori ha fornito il contesto in cui definire la violenza. In tale contesto, anche l'argomento secondo cui la punizione corporale potrebbe avere un effetto 'benefico' è diventato discutibile» (UNCRC/C /111, 28^a sessione, 28 settembre 2001, p. 6).

⁸ General comment n. 8 (2006), The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment <https://digitallibrary.un.org/record/583961> (visitato il 30/04/2023)

concetto di diritti dei minori ha fornito il riferimento per distinguere la violenza. Entro la prospettiva *child-rights based* l'argomento secondo cui la punizione corporale potrebbe avere un effetto benefico o essere un efficace strumento educativo diventa inappropriato. Il successivo Commento generale n.12 del 2009 segna la definitiva cesura tra l'immagine della punizione come intervento educativo e l'immagine della punizione come forma di violenza. Al paragrafo n.2 il documento afferma che punire un bambino, come altre forme di trattamento abusivo rappresenta la violazione del diritto all'ascolto, il quale costituisce un diritto attraverso cui devono essere interpretati e implementati tutti gli altri diritti (cfr. *Infra*).

Di particolare interesse è quanto affermato nel paragrafo n.120,

Molta della violenza perpetrata contro i bambini e gli adolescenti rimane impunita sia perché certe forme di comportamenti abusanti sono considerati dai bambini e agli adolescenti pratiche accettabili, sia per la mancanza di meccanismi di denuncia a misura di bambino e di adolescente. Per esempio non hanno nessuno a cui raccontare in maniera confidenziale e sicura i maltrattamenti subiti, quali le punizioni corporali, le mutilazioni genitali o il matrimonio precoce, e nessun canale per comunicare le loro opinioni ai responsabili dell'attuazione dei loro diritti. Per cui l'effettiva inclusione dei bambini e degli adolescenti nelle misure di protezione richiede che i bambini e gli adolescenti siano informati sul loro diritto di essere ascoltati e che crescano liberi da tutte le forme di violenza fisica e psicologica. Gli Stati parti dovrebbero obbligare tutte le istituzioni, che anno a che fare con i bambini e gli adolescenti, a stabilire un facile accesso agli individui o alle organizzazioni alle quali poter riferire in maniera sicura e confidenziale, anche attraverso linee telefoniche di aiuto, e a fornire luoghi dove i bambini e gli adolescenti possano contribuire, con le proprie opinioni e la propria esperienza, a contrastare la violenza nei loro confronti⁹ (*TdA*).

Il Commento generale n.12 porta inoltre l'attenzione della comunità internazionale su due aspetti. In primo luogo, il documento osserva la mancata percezione della punizione corporale come forma di violenza e la conseguente accettazione anche da parte dei minori stessi. In secondo luogo, il documento indica l'importanza, non solo di leggi che vietino la punizione corporale, ma anche di misure protettive e informative affinché nessun bambino abbia più esperienza di violenze simili.

⁹ General comment n. 12 (2009), The right of the child to be heard <https://digitallibrary.un.org/record/671444> (visitato il 30/04/2023)

L'eliminazione della violenza ai danni di bambini e adolescenti è stata poi riconosciuta tra gli SDGs (*Sustainable Development Goals*) previsti dall'Agenda 2030 (Goal 16.2 - *End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children, that remarks the international efforts in facing violence against children*). Collegate a queste misure di carattere comunicativo sono la *Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children*¹⁰, lanciata nel 2019 e il programma INSPIRE dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2016.

I Commenti Generali, come anche le campagne informative a livello internazionale, rappresentano misure comunicative e/o di *advocacy* che tuttavia non vincolano gli Stati all'adozione di *policy* e/o di interventi di divieto. Inoltre, le misure comunicative e informative, specie se ad ampio raggio, hanno anche un'efficacia minore nel modificare i comportamenti, rispetto a politiche nazionali. I risultati di uno studio che confronta cinque Stati europei, tre dei quali hanno introdotto il divieto di punizione corporale, riportano che quasi tutte le forme di punizione sono usate meno qui, rispetto a quanto avvenga in Stati senza tali divieti (Bussmann *et al.* 2009). Inoltre, l'accettazione della punizione risulta essere più bassa negli Stati che hanno introdotto divieti: dalla comparazione su 24 Stati si è visto che il divieto di punizione corporale è strettamente associato a un minore sostegno della punizione come intervento disciplinare (Zolotor, Puzia 2010). Al contrario, l'assenza di una specifica normativa di divieto, ancorché con finalità simbolica (Carioli 2020), è considerata essere il principale impedimento per un cambio di passo nella direzione di «un mondo in cui i bambini crescano liberi dalla violenza. Un mondo dove il diritto di ognuno a vivere senza violenza sia rispettato, a prescindere dalla sua età»¹¹ (*TdA*).

Restringendo il campo ai soli Stati dell'Unione europea, ormai quasi tutti hanno proibito la punizione corporale nei contesti pubblici

¹⁰ Come si legge nel sito, è stata lanciata a Ginevra nel 2001 e nel 2016 ha assunto la forma e la denominazione di *Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children* (Iniziativa). L'Iniziativa ha l'obiettivo di porre fine a tutte le pc nei confronti dei bambini e di fungere da catalizzatore per il divieto delle pc in tutti i continenti. L'Iniziativa lavora con i governi e con le agenzie delle Nazioni Unite, le istituzioni per i diritti umani e le NGO internazionali e nazionali che si battono per promuovere la non violenza. L'Iniziativa incoraggia i governi a "far propria" la questione e lavorarci attivamente, supportando campagne nazionali di informazione e intervento. L'Iniziativa si muove nel contesto dell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e le attività sono progettate per promuovere il divieto e l'eliminazione delle pc nei confronti dei bambini in tutti i contesti, compresa la casa. <http://www.end-violence.org> (visitato il 29/03/2021).

¹¹ <http://www.endcorporalpunishment.org> (visitato il 01/04/2021).

come le scuole e gli istituti per i minori ma molti, tra cui l'Italia, non hanno legiferato con riguardo al contesto familiare (cfr. *Infra* cap.4). Nel 1979 la Svezia per prima ha vietato del tutto la punizione corporale; l'ultimo Stato europeo che in ordine di tempo ha introdotto il divieto di punizione corporale è la Francia nel 2019.

3.3. Dal 1979 al 2019: i casi della Svezia e della Francia

3.3.1. *Il divieto di punire: il caso della Svezia*

- *La cultura della genitorialità*

Molte sono le figure di spicco che fin dai primi anni del '900 si sono impegnate in "campagne morali" per la protezione dei minori. È questo un momento in cui le idee sorte già in epoca vittoriana trovano concretezza nell'attivismo di alcune figure di spicco. L'epoca vittoriana infatti coincide con lo svelamento delle condizioni di vita degradanti e umilianti di molti bambini, fino ad allora oscure, ma è il nuovo secolo ad apportare la fiducia che ogni *male* che li riguarda verrà meno, non solo attraverso un cambiamento delle condizioni di vita economiche e sociali, ma anche attraverso un progresso nella coscienza degli interessi di classe, genere (ed età) (Piper 2005). La scrittrice svedese Ellen Key è tra gli autori che, nello specifico, si siano adoperati per un progresso nella coscienza degli interessi dei bambini.

La Key afferma con decisione che l'educazione debba essere considerata come formazione del bambino al dominio di sé e alla trasformazione degli errori in qualità: «opprimere la natura propria del bambino per sostituirla con un'altra rappresenta ancor oggi il grande delitto pedagogico ... non si deve ritenere che una disposizione naturale possa essere sradicata, ma soltanto repressa o elevata a un valore più alto» (Key 2019, p.108). La scrittrice sostiene che la migliore educazione sia quella che forma la personalità "o almeno non la deforma", che insegna a trovare il percorso della propria vita, che rispetta l'individualità del bambino e se ne prende cura.

Si tratta di una posizione radicale rispetto alla “morale convenzionale” dell’epoca, improntata alla costrizione e all’obbedienza e, piuttosto, di una posizione tesa all’ideale nuovo «che l’uomo cammini dritto con la testa alta e non si pieghi affatto, ma venga soltanto sorretto perché non si curvi alla sua debolezza naturale» (Idem, p. 114). L’umanesimo della Key si oppone ad una visione essenzialistica dell’essere umano, da lei invece ritenuto “perfettibile” e si coniuga infatti con l’idea che i bambini non debbano essere puniti, se non “nei primi tre anni di vita”. Al contempo, peraltro, la Key non esita a definire la punizione corporale «quel mezzo che oggi ancora si chiama educazione invece che tortura» (Idem, p. 118). Pur mantenendo un’immagine del bambino, specie se piccolo, sensibile alla morale dell’epoca, la Key indica nel castigo motivato il miglior “mezzo” educativo: «colui che picchia un bambino non fa altro che abbassare la stima e aumentare la paura, sentimento triste e pericoloso; invece il castigo motivato corregge la volontà» (Idem, p. 115).

Recenti studi hanno messo in luce le influenze del pensiero di questa scrittrice sulla pedagogia prima della Grande guerra, sia in riferimento ai contenuti sia in quanto chiama in causa la capacità di chi educa, che «dovrebbe fermarsi quando supera il limite fisico e psicologico che lede il diritto del bambino» (Idem, p. 117) ad esprimere la propria individualità.

Riguardo ai contenuti, la Key è tra i primi autori ad essersi chiesta se e in che misura sia giusto che i genitori puniscano i figli. L’attualità del suo pensiero risiede proprio nell’aver trasferito il dibattito sulla punizione dall’ambito educativo entro il perimetro del “principio di giustizia”.

La risposta a questo interrogativo contiene argomentazioni ancora oggi valide. Ha scritto infatti l’autrice, «bisognerebbe, dopo i primi tre anni di vita, non ammettere nemmeno la possibilità di battere i bambini. Meglio ancora sarebbe se fin dal primo giorno i genitori evitassero le percosse in modo deliberato, perché quando si comincia a ricorrervi vi si fa l’abitudine, che dura sempre troppo a lungo, perché sono un mezzo comodo che risparmia di cercare altri metodi più convenienti» (Idem, p. 119). Più ancora, nelle situazioni in cui il comportamento dei bambini viene percepito come una provocazione, un’ostinazione, un pericolo per la sua incolumità, la punizione corporale «è sempre una spregevole prova di mancanza di civiltà e padronanza di sé» (Idem, p. 121).

Simili argomentazioni hanno a lungo influito sulla cultura della genitorialità in Svezia e infatti sono state utilizzate anche da Astrid Lingren, scrittrice svedese nota per aver pubblicato il romanzo per bambini “Pippi Calzelunghe”, nel discorso che tenne al Parlamento tedesco nel 1978¹².

- *Il diritto*

Sul lato giuridico, la Svezia è il primo Stato al mondo ad aver vietato la punizione corporale (*kroppslig bestraffning*) nel 1979. È questo il punto di arrivo di un processo lungo, che si dipana fin dagli inizi del ‘900 e che trova nella modernizzazione del diritto civile e penale il principale, sebbene non unico, inquadramento (Olsen 1984; Sandin 2023). Anche attraverso il contributo della Key infatti, la Svezia è protagonista di un cambiamento nell’immagine del bambino come soggetto autonomo e non come membro (invisibile) della famiglia; e, a questo cambiamento della cultura, il diritto penale risponde con un impegno a favore dell’infanzia, giungendo a considerare la punizione corporale un trattamento abusivo dei bambini, una forma di violenza privata¹³.

Il Codice penale (*Strafflagen*) approvato nel 1864 prevedeva la punizione corporale dei bambini da parte dei genitori e, anzi, questa era richiesta quando il bambino avesse commesso un crimine e non avesse raggiunto l’età della responsabilità penale (15 anni). La punizione corporale è attribuito del ruolo genitoriale che, peraltro, può essere trasferito ad altri (insegnanti ma non solo) attraverso la clausola del “diritti genitoriali derivati”, poiché i contenuti di un simile attributo non sono gli interessi dei genitori, ma invece dipendono in misura significativa dall’organizzazione educativa e morale della società stessa (Sandin 2023). Inoltre, in Svezia come in altri Stati europei dell’epoca, le azioni disciplinari sono prerogativa del capo famiglia e pertanto possono estendersi a tutti coloro che sono sotto il

¹² <https://attachmentparenting.org/blog/2014/09/17/editors-pick-astrid-lindgren-on-never-violence/> (visitato il 15/03/2023)

¹³ Come si vince dai documenti preparatori alla legge n.122/1979, lo scopo esplicito del cambiamento nel linguaggio (da punizione corporale a violenza privata) è quello di chiarire che qualsiasi azione intrapresa contro un bambino, che costituirebbe un’aggressione contro un adulto, è parimenti un’aggressione contro un bambino, e quindi illegale (<https://blogs.loc.gov/law/2019/07/on-this-day-40-years-of-prohibition-on-disciplinary-corporal-punishment-of-children-in-sweden/>) (visitato il 15/03/2023)

suo comando in quanto facenti parte dell'unità familiare estesa quindi anche alle mogli, nonché alle donne e agli uomini che a vario titolo svolgono qui la loro attività lavorativa.

Tale violenza disciplinare era esplicitamente esente da responsabilità ai sensi del Codice penale, ma già nel 1902 il Codice penale viene modificato per eliminare il dovere di usare la punizione corporale a fini disciplinari; tuttavia i genitori mantengono la possibilità di ricorrervi in casi eccezionali. Nel 1957 anche l'eccezione di responsabilità dei genitori per azioni che costituiscano *aga* (violenza disciplinare) viene rimossa dal Codice penale. Eliminando la disposizione, la punizione corporale non è più automaticamente giustificata, ma continua a non essere vietata. Ciò, come viene motivato nella relazione di presentazione delle modifiche, per non interferire nella “santità della famiglia” (Sandin 2023).

Le modifiche al Codice penale sono state il presupposto per la modernizzazione del diritto civile. Nel 1949 viene introdotto il Codice genitoriale (*Föräldrabalken*), successivamente modificato nel 1966. Nella versione emendata, ai genitori viene riconosciuto non il diritto di disciplinare, ma la necessità di supervisionare la crescita dei figli. E, benché inizialmente confusa dalla coloritura semantica tra i due verbi, disciplinare e sorvegliare, ossia dal dover mutare l'esercizio del potere genitoriale in sorveglianza sui bambini, l'opinione pubblica svedese ha progressivamente elaborato una posizione di respingimento di ogni forma di violenza nei confronti dei bambini, compresa appunto la punizione corporale.

In preparazione del 1979, dichiarato dalle Nazioni Unite Anno internazionale del fanciullo, il governo svedese ha istituito la Commissione sui diritti dell'infanzia, incaricata di indagare i bisogni e le condizioni di vita dei bambini, e avente l'obiettivo di “fornire indicazioni per una società a misura di bambino”. Nel rapporto pubblicato, la Commissione ha proposto tra le azioni per il raggiungimento di un simile obiettivo la promulgazione del divieto della punizione corporale definendola come «una forma di trattamento degradante che causa mancanza di autostima nel bambino e ne condiziona negativamente lo sviluppo della personalità e dunque inappropriata».

Il governo svedese, seguendo le procedure tipiche della *remittance* ha successivamente inviato il report con le proposte della Commissione alle parti interessate per commenti, prima di un'azione legislativa in merito. Oltre venticinque diverse agenzie governative,

organizzazioni private, partiti politici nonché la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Uppsala, la Federazione svedese di Save the Children e, per quanto riguarda le donne, sia la Federazione delle casalinghe sia l'Alleanza di sinistra delle donne svedesi, sono state sollecitate ad esprimersi e hanno risposto in senso favorevole alla proposta di vietare la punizione corporale. Le uniche obiezioni alla proposta sono pervenute dai pubblici ministeri minorili, secondo i quali il cambiamento proposto avrebbe portato a una maggiore frequenza di denunce di abusi sui minori, ma nessun miglioramento significativo nella protezione effettiva per i bambini.

La normativa è stata presentata ad un anno di distanza dalla conclusione dei lavori della Commissione governativa come un intervento in grado di rafforzare la posizione giuridica soggettiva dei bambini (Helgesson 2019).

Come recita il titolo, la legge n.122/1979 (*Lag om ändring i föräldrabalken*) è una legge di modifica del Codice genitoriale, con la quale all'art.6 (*Om vårdnad, boende och umgänge*) viene stabilito che:

I tutori devono esercitare sul minore la supervisione necessaria in considerazione dell'età del minore e di altre circostanze. Il bambino non deve essere sottoposto a punizioni corporali o ad altri trattamenti umilianti¹⁴ (*TdA*).

L'articolo è stato poi emendato nel 1983:

I bambini hanno diritto all'assistenza, alla sicurezza e a un'educazione adeguata. I bambini devono essere trattati nel rispetto della loro integrità come persone e non devono essere esposti a punizioni corporali o ad altri trattamenti degradanti (*TdA*)¹⁵

La formulazione del 1979, similmente a quella del Codice penale italiano (cfr. cap.4), individua il soggetto di diritto in chi abbia la custodia di un minore; ma, a differenza del Codice penale italiano, quello svedese demanda al tutore la responsabilità di *non esporre* il bambino a trattamenti umilianti. Nel regolare le azioni del tutore, il diritto svedese non si limita a vietare l'abuso della forza fisica per punire i bambini, come previsto dal Codice italiano ma, appunto,

¹⁴ https://www.lagboken.se/Lagboken/start/familjeratt/foraldrabalk-1949381/d_2596732-sfs-1979_122 (visitato il 20/03/2023)

¹⁵ <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381-sfs-1949-381/#K6> (visitato il 20/03/2023)

neanche permette il suo uso. Un simile messaggio risulta ancor più univoco nella versione del 1983, dove scompare il riferimento ai doveri del tutore e il bambino diventa soggetto, ancorché passivo, del diritto all'assistenza, alla sicurezza, all'educazione e al buon trattamento (cfr. Tab.1).

Le ricerche condotte hanno mostrato come le riforme che si sono susseguite abbiano sensibilmente ridotto la pratica della punizione corporale e il numero di adulti che si dichiara ad essa favorevole. Già dopo due anni dall'introduzione del divieto, i dati riflettevano una minore accettazione sociale della violenza nei confronti dei bambini e una notevole consapevolezza della proibizione introdotta¹⁶ (Bussmann *et al.* 2009; Lansford *et al.* 2014).

Alcune ricerche hanno comunque mostrato l'esistenza di una quota di bambini che continua ad avere esperienza di violenze in famiglia, in particolare bambini con disabilità, bambini con malattie croniche o bambini che vivono situazioni di violenza domestica tra adulti, bambini immigrati.

- *Le politiche*

Quello normativo è l'aspetto sostanziale di un cambiamento che nelle intenzioni del legislatore riguarda anche le istituzioni politiche e sociali e l'idea che queste abbiano la responsabilità di proteggere i bambini dalla violenza.

L'impegno del sistema di welfare svedese al riguardo è andato nella direzione di implementare politiche di sostegno alla genitorialità, le cui prime misure si possono rintracciare fin dagli anni '30 del XX secolo. Quando vennero introdotte, queste si basavano principalmente su servizi sanitari e su interventi di controllo medico ai bambini e alle donne incinte. Secondo un processo di stratificazione (Lundqvist 2015), già negli anni '70 però, le misure di sostegno alla genitorialità includevano anche interventi di educazione alla genitorialità attraverso programmi formativi rivolti ai genitori come intervento universale, a carattere volontario e implementato nella forma della promozione di network genitoriali, allo scopo di contrastare fenomeni di isolamento ed esclusione sociali che possano influire negativamente sul benessere familiare.

¹⁶ Per raggiungere questo obiettivo la Svezia ha realizzato campagne informative tramite brochure, *pamphlets* e messaggi stampati anche sulle etichette delle bottiglie di latte.

Sulla scia della crisi economica degli anni '90 e del deterioramento delle condizioni di vita dei bambini, in primis dell'aumento della loro povertà, si è verificato un riorientamento del sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a migliorare la qualità del rapporto genitore-figlio. In tal senso, come è stato osservato, il governo svedese si è posto «l'ambizione di consentire alla “famiglia autonoma-responsabile” di emergere» (Eklund, Lundqvist 2021, p. 33 *TdA*).

Da ultimo, nel 2010 è stata approvata la strategia nazionale di sostegno alla genitorialità, definita dal governo svedese come un'azione sia di supporto alle competenze genitoriali rispetto alla salute fisica, emotiva e cognitiva dei bambini e al loro sviluppo, sia di rafforzamento di reti tra genitori di bambini e adolescenti fino ai 17 anni (cfr. Lundqvist 2015).

Quello implementato dalla Svezia è considerato un sistema di welfare universalistico, avente come obiettivo prioritario le pari opportunità, secondo il modello social-democratico. Con specifico riferimento all'infanzia, questo modello vede i bambini come membri della società al pari degli adulti cui garantire il diritto ad essere partecipi della società (Jenks 2004). Ed è in questa prospettiva che il sostegno alla genitorialità viene richiamato anche nella protezione dei bambini dall'abuso.

Tuttavia il mandato universalistico ha mostrato alcuni limiti proprio in ragione della punizione corporale per almeno due aspetti. In primo luogo, si è rivelato difficile poter implementare un sistema di welfare in senso universalistico fino a quando i genitori avessero mantenuto il diritto alla punizione corporale. In secondo luogo, la capacità dello Stato di proteggere i bambini in condizioni di abuso è apparsa limitata dalla circostanza che si tratta di soggetti aventi una limitata capacità giuridica ovvero che non possono intentare una causa contro i propri genitori. Viceversa, in attuazione delle riforme in campo giuridico pocanzi descritte, i servizi socio-sanitari che sospettano situazioni di violenza domestica possono intervenire nella sfera delle relazioni private e familiari per tutelare la sicurezza e la salute di tutti i suoi membri (Zeigert 1983).

Se dal piano dell'implementazione ci si sposta al piano dell'attuazione, le implicazioni delle misure di sostegno alla genitorialità sul sistema di welfare sono di particolare interesse, rivelando “nuovi” fronti di conflittualità.

In primo luogo, l'investimento in politiche di sostegno alla genitorialità entro un contesto multiculturale che ormai caratterizza anche la Svezia, riduce l'attuazione di logiche alternative nel lavoro degli operatori sociali e giuridici. Nello specifico, gli operatori tenderebbero a ridurre la distanza tra la "logica prospettica" o preventiva, di informazione circa le disposizioni normative riguardo alla punizione corporale e la "logica retrospettiva" o punitiva dei genitori che esercitino qualsiasi tipo di violenza sui figli. Secondo i dati di una recente ricerca (Leviner, Sardiello 2018), gli operatori adottano la logica retrospettiva quando giudichino che non vi siano possibilità di aiutare i genitori a modificare le loro pratiche; circostanza questa più frequente con genitori non svedesi o provenienti da altri Paesi non nordici. Al contempo, la logica prospettica è indebolita qualora gli operatori ritengano di avere a che fare con genitori che non hanno fiducia nei servizi né mostrano volontà a cooperare con questi. L'impiego delle due logiche, concludono gli autori della ricerca, non è dunque direttamente riconducibile all'atteggiamento nei confronti della punizione corporale, quanto a processi di stigmatizzazione dell'utenza.

In secondo luogo, le politiche di sostegno alla genitorialità sarebbero all'origine del crescente divario in ambito lavorativo tra donne e uomini. Alcune studiose hanno in proposito fatto notare come l'obiettivo di pari opportunità perseguito dalle misure di sostegno alla genitorialità rappresenti un possibile ostacolo in termini di pari opportunità di genere. Eklund e Lundqvist (2021), intervistando operatori dei servizi sociali svedesi che si occupano di sostegno alla genitorialità hanno rilevato come l'importanza che gli operatori attribuiscono all'intensificazione della maternità sia tra i principali ostacoli all'effettiva uguaglianza di genere (Ellingsæter, Leira 2006; Eklund, Lundqvist 2021). Interventi che sulla carta si presentano a sostegno della genitorialità o ridefiniti nel discorso politico come interventi di *gender-equal parenting*, nella loro attuazione si rivelano penalizzanti per le donne, poiché ne limitano la capacità lavorativa¹⁷ (cfr Tab.1).

Entro questo quadro di luci ed ombre, la Svezia è tra gli Stati fondatori del *Global Partnership to End Violence Against Children* nel 2016 e uno degli Stati attivamente coinvolto in azioni di supporto al

¹⁷ Per una sintesi su questo aspetto nel contesto dell'Italia, si veda Genova, Polini Quadrelli (2023).

raggiungimento dell'obiettivo n.16.2 (*End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children*) del *Sustainable Development Goals*, sia a livello nazionale¹⁸ che internazionale.

Tab.1 - Prospetto Svezia

<i>Normativa penale</i>	<i>Normativa civile</i>	<i>Politiche per la genitorialità</i>
1864: Codice penale (<i>Strafflagen</i>)	1949: Codice genitoriale (<i>Föräldrabalken</i>)	Modello welfare socialdemocratico
1902: riforma Codice penale.	1966: riforma Codice genitoriale	Anni '30: politiche sanitarie di sostegno alla genitorialità
1957: riforma Codice penale	1979: riforma Codice genitoriale	Anni '70: politiche di educazione alla genitorialità
		Anni '90: politiche di informazione alla buona genitorialità e di rafforzamento delle reti
		2010 Strategia nazionale di sostegno alla genitorialità

Fonte: nostre elaborazioni

¹⁸ Il governo svedese ha istituito un osservatorio sulla violenza nei confronti dei bambini con l'obiettivo di coordinare iniziative di ricerca in materia e di supportare gli operatori nel loro lavoro.

3.3.2. Proibire la violenza educativa ordinaria: il caso della Francia

- *La cultura della genitorialità*

Diversamente dal caso della Svezia, per la Francia risulta difficile individuare una figura che nel corso del XX secolo abbia segnato la cultura della genitorialità. D'altra parte, autori del calibro di Durkheim ci ricordano che qui più che altrove possiamo rintracciare una cultura riguardo alle regole e alla loro osservanza come "necessità sociale". Non è questa la sede in cui si possa procedere ad una pur sintetica trattazione del pensiero dell'Autore; basti ricordare che secondo Durkheim la punizione ha una funzione simbolica. Serve, infatti, a riconfermare la validità dei modelli di moralità vigenti nella società. Inoltre, come ogni fatto sociale, anche quello penale è soggetto a "evoluzione" e, quanto più le società sono complesse e organizzate, tanto più le punizioni saranno soggette ad un'evoluzione qualitativa, in quanto pene privative della libertà. Al contempo, l'idea stessa della pena sarebbe estranea ai gruppi sociali più semplici, meno organizzati e a carattere familiare dove vige un regime di responsabilità collettiva (Durkheim 1977).

Il nucleo del pensiero durkheimiano è rimasto inalterato nel corso del '900, specie riguardo alla misura nell'applicare il ragionamento penale all'ambito genitoriale (Kellerhals, Montandon 1991). Qui più che altrove infatti la cultura della genitorialità è incline a differenziare il castigo¹⁹ dalla punizione. Lavori anche molto recenti, come quello di Caroline Goldman (2022) insistono nell'affermare che le società occidentali abbiano risposto alle crescenti preoccupazioni disciplinari con una sorta di rilassamento (*relâchement*) da cui "sembra aver germogliato la fantasia di una psiche infantile nella migliore delle ipotesi naturalmente buona" (Goldman 2022, p. 12 *TdA*). L'autrice ritiene si possa parlare di "fantasia" dal momento che sono evidenti sia l'aumento dei disturbi comportamentali nei bambini sia l'aumento di patologie psichiatriche. E, pur tuttavia, continua Goldman si tratta

¹⁹ Non è questa la sede per poterci addentrare nel dibattito intorno al *reasonable chastisement* applicato nel Regno Unito come in Canada e in altri Stati. In proposito si rimanda alla relativa letteratura. Si veda, tra gli altri: Rowland A. et al. (2017), "Physical Punishment of Children Time to End the Defence of Reasonable Chastisement in the Uk, Usa and Australia" International journal of children's rights, no. 25, 165-195

di bambini che non hanno bisogno di “essere riparati”, quanto di bambini che andrebbero aiutati a superare le conseguenze negative di un’educazione in cui non sono presenti limiti. E in questo senso, precisa Goldman, il castigo non sarebbe da demonizzare; né, a differenza della punizione corporale, sarebbe incompatibile con la *buona genitorialità*.

D’altra parte, secondo i dati di un’indagine condotta nel 2022 dalla *Fondation pur l’enfance*²⁰ realizzata con un campione rappresentativo di 1314 genitori di bambini da 0 a 10 anni, il 79% fa ricorso ad almeno una punizione nei confronti del figlio. Particolarmente frequenti risultano la sgridata (55%) e il castigo (48%), ma il 23% dei genitori dichiara di aver fatto ricorso alla forza fisica una o più volte nell’ultima settimana.

L’indagine approfondisce inoltre la conoscenza e l’opinione da parte dei genitori circa il metodo punitivo. I risultati mostrano che, con percentuali ben superiori al 50%, ogni intervento punitivo viene considerato violenza nei confronti dei figli, tranne la privazione (48%). Un ulteriore 12% degli intervistati identifica come violenza tutti gli interventi educativi mentre un genitore su tre ritiene che sia facile crescere un bambino senza mai punirlo; ma, con la stessa percentuale, i genitori ritengono che chi punisce lo faccia perché “spinto oltre il limite”.

Sebbene nella cultura francese la sculacciata sia stata già da tempo stigmatizzata da più parti come una violenza educativa ordinaria (Maurel 2013), l’esistenza di simili posizioni polarizzate riguardo al punire i bambini, può essere letta come lo specchio di un mutamento alquanto recente nella considerazione di pratiche e lungo giustificate e raccomandate per l’educazione dei più piccoli; e, al contempo, come lo specchio di un mutamento recente nella percezione di cosa costituisca violenza nei confronti di questi.

Al riguardo, i genitori intervistati indicano come strategie più idonee per essere aiutati ad applicare un’educazione senza violenza, il ricevere consigli e suggerimenti pratici per gestire al meglio le situazioni “a rischio” (32%), l’istituzione di “un numero verde in caso di difficoltà” (31%), la realizzazione di “lezioni sulle conseguenze della violenza educativa sul cervello dei bambini (28%), l’organizzazione di “laboratori di sostegno alla genitorialità con operatori sanitari e della

²⁰ <https://www.ifop.com/publication/barometre-des-violences-educatives-ordinaires/> (visitato il 09/04/2023)

prima infanzia” (27%) e di “gruppi di discussione con altri genitori” (24%).

- *Il diritto*

Se, in ordine di tempo, la Svezia è il primo Stato europeo ad aver introdotto il divieto di punizione corporale, l'ultimo ad averlo fatto è la Francia, nel luglio 2019.

Dopo ripetuti pronunciamenti, sia da parte del Comitato europeo per i diritti sociali nel 2015 sia da parte del Comitato per i diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite nel 2016, in Francia è stato avviato un processo di modifica del Codice civile che ha portato alla ridefinizione del principio di potestà genitoriale. Nel 2016 con la *loi Egalité et Citoyenneté* il Parlamento francese ha approvato una definizione che fa esplicito riferimento all'esclusione di ogni forma di trattamento dei bambini crudele, umiliante o degradante, «compreso l'eventuale ricorso a violenze corporali» (art.222, *TdA*). A distanza di pochi anni da questa, nel 2019 l'Assemblea nazionale ha approvato la legge n.721 (*Loi n. 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires*), con cui ha vietato la punizione corporale e ogni altra forma di violenza educativa ordinaria (VEO).

La legge è composta di tre articoli. Il primo articolo sancisce legalmente che i genitori non hanno più il diritto di ricorrere ad alcuna forma di violenza per educare i propri figli, siano questi ultimi nati nel matrimonio, nati fuori dal matrimonio o adottati. Sulla base di questo articolo è stato modificato anche l'art. 371 c1 del Codice civile contenente la definizione di potestà genitoriale. Nella nuova formulazione l'articolo assume il principio di responsabilità genitoriale e, in considerazione di questo, contiene un esplicito richiamo alla prevenzione della VEO.

L'art.2 introduce l'obbligo di formazione nella prevenzione della VEO per gli operatori che si occupano di bambini.

Infine, l'art.3 prevede la presentazione al Parlamento di una relazione sulla VEO in Francia e un piano per contrastarla attraverso azioni di supporto a genitori e professionisti²¹.

²¹ Le citazioni della relazione di seguito riportate e tradotte dall'autrice sono tratte da <http://stopveo.org/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-Gouvernement-violences-educatives.pdf>

La relazione è stata presentata al Parlamento a soli due mesi di distanza dall'approvazione della legge, nel settembre 2019, e contiene indicazioni per implementare campagne informative sulla genitorialità, per agire sul sostegno alla genitorialità e formare i professionisti che lavorano con i minori e le famiglie. Come si legge nella relazione, un simile piano ha l'obiettivo di imprimere un significativo cambiamento nella cultura genitoriale e professionale rispetto alla violenza come strategia educativa buona e normale (*bénéfiques et normalisées*).

La relazione contiene inoltre la definizione di cosa si debba intendere con VEO:

l'insieme di tutte le pratiche coercitive e punitive utilizzate, tollerate e anzi raccomandate in una società, per “educare” i bambini. Per violenza educativa ordinaria si devono dunque intendere gli abusi verbali quali le prese in giro, i commenti umilianti, le urla, gli insulti; gli abusi emotivi quali le minacce, le bugie, i ricatti, i sensi di colpa; la violenza fisica attraverso schiaffi, pizzicotti, sculacciate, scosse, spinte, tirate di capelli e/o di orecchie.

La VEO pertanto include l'uso della forza fisica, ma non si limita a questa e, quasi fosse un ossimoro, VEO sta a sottolineare che alcune pratiche cosiddette “educative” rivolte ai bambini, rientrano in realtà nella violenza peraltro banalizzata perché percepita come “normale” e finanche “naturale”, inevitabile qualora si voglia educare un bambino.

La relazione precisa al riguardo che tale violenza è considerata ordinaria perché

riferita alla nostra percezione dell'uso della violenza in un contesto educativo (...) quando l'uso è considerato normale, sia da parte di chi lo commette sia da parte di chi lo subisce o di chi ne è testimone.

La normalizzazione è ciò che rende la violenza educativa una pratica ordinaria nel duplice senso di pratica culturale ritenuta legittima e di pratica esercitata “nell'intimo delle famiglie”, spesso invisibile e dunque negata o non riconosciuta come tale sia da parte dei genitori, sia da parte dei bambini e sia da parte dei professionisti che lavorano con le famiglie.

Di particolare interesse è anche l'indicazione di cosa debba intendersi per violenza. La violenza tra persone che ha luogo nell'ambito delle relazioni familiari, qualora avvenga tra adulti e

bambini, è qui intesa in considerazione dell'offesa che viene arrecata all'integrità fisica, morale, intellettuale di questi ultimi. Nello specifico, si legge nella relazione parlamentare, la VEO non solo può danneggiare lo sviluppo dei bambini, ma anche condizionare il soddisfacimento del bisogno di sicurezza del bambino, sia fisica che emotiva

non permettendo né la costruzione di un legame di attaccamento sicuro né lo sviluppo del cervello sia intellettualmente che emotivamente.

L'offesa arrecata può inoltre avere conseguenze traumatiche quali paura, rifiuto, senso di impotenza, umiliazione, vissuto di fallimento, compromissione delle relazioni, in primis quella genitoriale, isolamento e privazione dei legami sociali (presenti e futuri).

Attraverso l'attenzione sulle conseguenze, piuttosto che sulle forme della violenza, la normativa intende risolvere la controversa distinzione tra violenza fisica e violenza psicologica. Sulla base di questa distinzione, mentre nel primo caso si è soliti fare riferimento a pratiche cui la legge è in grado di intervenire impedendo la volontà del genitore di farvi ricorso, non altrettanto può dirsi per la violenza psicologica, più difficile da misurare.

- *Le politiche*

Entro un modello di welfare continentale di stampo liberale, la Francia vanta una consolidata ed efficace politica per le famiglie, grazie alla quale è tra i paesi che hanno un elevato livello di fecondità, mentre più recente è il consolidamento delle politiche di protezione dell'infanzia.

A seguito del cosiddetto "appello dei 100", lanciato nel settembre 2005 su iniziativa di magistrati minorili e di esponenti delle istituzioni pubbliche e private che si occupano di infanzia e famiglia, si è aperto in Francia un grande dibattito nazionale culminato nella legge di riforma della protezione dell'infanzia (*Loi n. 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance*).

Si tratta di una legge molto importante per la Francia perché riforma il sistema di protezione sia dal punto di vista organizzativo, decentrando alcune funzioni, sia nei contenuti. Con questa legge non

si interviene solo a protezione dell'infanzia nei casi di maltrattamento, come previsto dalla precedente *Loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements*, ma vengono perseguiti tre obiettivi: rafforzare la prevenzione dell'abuso, migliorare il sistema di segnalazione, diversificare le modalità di intervento con i minori e le loro famiglie.

A ciò si aggiungono le disposizioni previste tanto dal *Code de la santé publique* quanto dal *Code de l'éducation*. Si tratta di misure che rendono obbligatorio per le donne il colloquio psicosociale durante il quarto mese di gravidanza; sono previsti inoltre interventi di sostegno domiciliare per le gestanti, interventi di carattere medico e di accompagnamento per i neo-genitori erogati in collaborazione con il medico curante o con i servizi ospedalieri della maternità. L'obiettivo di queste misure è rilevare le situazioni di disagio e fornire il prima possibile ai genitori l'assistenza necessaria ad esercitare una *buona genitorialità*.

Inoltre il sistema di welfare ha previsto controlli sanitari obbligatori per tutti i bambini all'età di tre e poi di sei anni, con scopi di prevenzione e screening dei disturbi fisici, psichici, sensoriali e dell'apprendimento, sulla base di un protocollo definito a livello nazionale. Con la legge del 2007 le misure di controllo medico dei bambini sono state ulteriormente rafforzate con visite obbligatorie al nono, dodicesimo e quindicesimo anno, durante le quali viene effettuata una valutazione dello stato fisico e psichico del minore.

Per quanto invece riguarda l'introduzione di politiche di sostegno alla genitorialità in Francia, questa è segnata da alcuni precisi momenti. Nel 1998 si è svolta la "Conferenza sulla famiglia" con l'obiettivo di creare uno specifico strumento per il sostegno alla genitorialità nella forma di una rete per il coordinamento e la valorizzazione delle diverse iniziative locali. Esito della Conferenza è stata la costituzione del REAAP (*Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents*) che rappresenta una sorta di ente-ombrello per l'attuazione su tutto il territorio nazionale di iniziative di informazione e formazione rivolte ai genitori, di interventi di mediazione, di esperienze aggregative per famiglie anche gestite dal privato e dal privato sociale.

Con la citata legge del 2007, la Francia ha poi introdotto misure di sostegno alla genitorialità, in particolare investendo sui servizi domiciliari oltre che sull'accoglienza di minori fuori famiglia.

Successivamente, nel 2010, è stato istituito il *Comité national de soutien à la parentalité*, sotto la guida del Ministro per la famiglia, in coordinamento con 35 tra rappresentanti delle principali parti sociali e rappresentanti di gruppi di pressione e lobby e con un finanziamento annuo di circa 150 milioni di euro (Martin 2015).

Nel documento di costituzione²² si legge che le politiche di sostegno alla genitorialità rappresentano un pilastro delle politiche per le famiglie, poiché si attuano nel contesto sociale ed educativo in cui queste e i bambini vivono. In tal senso esse

costituiscono una prevenzione sociale di primo livello, a vantaggio di una migliore coesione sociale (*TdA*).

Ampio spazio viene dato sia al riconoscimento della competenza genitoriale come “fondamento” del benessere e dell’educazione dei figli sia, di conseguenza, all’attivazione dei genitori che così risultino essere non solo beneficiari delle misure di sostegno ma attori (cfr-Tab.2).

²² https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-05/ste_20120005_0100_0092.pdf

Tab.2 - Prospetto Francia

<i>Normativa penale</i>	<i>Normativa civile</i>	<i>Politiche per la genitorialità</i>
Loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements	2019: Modifica art. 371 c1 del Codice civile	Modello welfare continentale
Loi n. 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance		1998 : REAAP (Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents)
Loi n.2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires		2010: Comité national de soutien à la parentalité

Fonte: nostre elaborazioni

3.3.3. Tra fattispecie e fatto sociale

Gavarini (2002), tra gli altri, ha sostenuto che il paradigma della *buona genitorialità* abbia ampliato il campo semantico dell'abuso fino a significare tutte quelle pratiche rivelatrici di un ordine patriarcale ossia rivelatrici di relazioni basate sul dominio dell'adulto, parte attiva in condizioni di superiorità, sul bambino, parte passiva e soggetto vulnerabile. Tali, ribadisce Gavarini, risultano le condotte genitoriali qualora vengano normalizzate e non invece elaborate e rese oggetto di riflessione da parte dei genitori. Tale, avverte Gavarini, può risultare un esercizio della genitorialità non attento all'individualità e all'*agency* del bambino e che, dunque, finisce con il renderlo vittima di violenza.

Interpretare la punizione corporale a partire dal paradigma della *buona genitorialità* consente di domandarsi: fino a che punto stratonare

il bambino perché non vuole vestirsi o lavarsi, o obbligarlo a sedersi a tavola per mangiare possono considerarsi violenza?

La risposta ad una simile domanda chiama in causa le norme procedurali con cui il divieto di punizione corporale viene applicato e la relativa giurisprudenza.

Nel caso della Svezia, la legge n.122 non prevede sanzioni per la mancata osservanza e ciò è stato motivo di incertezza nell'individuazione della fattispecie di reato cui la giurisprudenza potesse fare riferimento. Nel 2003, la Corte Suprema (NJA 2003 s. 537) ha dichiarato che un episodio isolato di punizione corporale che aveva causato solo un danno lieve al bambino era da considerare un *ringa brott* (reato minore), punibile con una multa pecuniaria. Nel caso specifico, la madre, adirata per il fatto che il bambino si fosse ripetutamente comportato male a scuola, lo aveva colpito più volte con un cucchiaino di legno.

A seguito di altre sentenze simili a questa, il legislatore è intervenuto nel 2017 per modificare il Codice di procedura penale (*Brottsbalk*) includendo nuove circostanze aggravanti nelle disposizioni vigenti, con l'obiettivo di fornire elementi di certezza con cui stabilire se la punizione corporale dia luogo a abuso (*missbandel*) o a reato minore. Nella nuova formulazione, il Codice di procedura penale prevede che le azioni volte «a ledere la sicurezza e la fiducia del minore nella sua relazione con una persona familiare» (art.29 c.2.8 TdA) costituiscano aggravanti per la valutazione della pena, “oltre a quanto applicabile per ciascuna specifica fattispecie di reato”.

Come noto, l'applicazione delle aggravanti è prerogativa del potere discrezionale della magistratura nell'accertare la verità processuale e, come tale, hanno destato clamore mediatico alcune recenti sentenze. Nel febbraio del 2019, in un caso di abuso che coinvolgeva una donna immigrata, i giudici hanno applicato uno *straffrabatt* (pena attenuante) per aver usato punizione corporale nei confronti del figlio. Il Tribunale ha accertato che la donna non era a conoscenza del fatto che la violenza disciplinare contro i bambini fosse illegale in Svezia e ha ritenuto che vi fossero circostanze straordinarie che alteravano la sua capacità di venirne a conoscenza, in quanto analfabeta e proveniente da una parte del mondo in cui la punizione corporale è una pratica consentita²³.

²³ <https://blogs.loc.gov/law/2019/07/on-this-day-40-years-of-prohibition-on-disciplinary-corporal-punishment-of-children-in-sweden/> (visitato il 10/04/2023)

Anche per quanto riguarda la Francia, la legge del 2019 non prevede sanzioni e la giurisprudenza è piuttosto orientata ad applicare quanto previsto dal Codice di procedura penale in casi di violenza. Nello specifico, all'art. 222-13 il Codice di procedura penale francese prevede la reclusione fino a tre anni (fino a quindici anni nel caso si tratti di violenza su minore) e una multa fino a 45.000 euro; inoltre, all'art.222-14 è prevista la contravvenzione nei casi di violenza che non comportino inabilità.

Come si legge dal sito dell'*Observatoire de la violence éducative ordinaire*²⁴, un simile modo di procedere da parte della magistratura si pone nel solco di quanto già avveniva in precedenza quando, «nei casi di violenza educativa il giudice annullava queste disposizioni sulla base di un principio consuetudinario e non scritto, il “diritto di correzione”» (TdA).

La relazione di presentazione della legge n.721/2019²⁵ al Parlamento rileva l'ambiguità della giurisprudenza fino a quel momento. La relazione cita alcuni casi come esempi di mancata applicazione della normativa sulla violenza a favore dell'applicazione del diritto di correzione. In un caso, si legge,

la Corte d'Appello di Amiens, nella sentenza n. 05/00609 del 16 giugno 2006 ha confermato la sentenza del tribunale di primo grado che aveva ritenuto la violenza commessa contro un adolescente di 14 anni dal suo patrigno “un uso legittimo del diritto di correzione di una persona autorevole”.

In altri casi citati, la relazione osserva che il giudice pur tollerando sempre meno «atti di violenza sotto la copertura del diritto di correzione», non sembra mettere in discussione l'esistenza stessa del diritto di correzione. Ad esempio, prosegue la relazione,

la Corte d'Appello di Rouen, nella sentenza n. 07/00801 del 21 novembre 2007, ha ritenuto che “schiaffi o sculacciate” inflitti da un padre ai suoi figli piccoli superavano di molto un legittimo diritto genitoriale di correzione, per la forza utilizzata e per la loro natura inadeguata ai motivi di malcontento paterno.

²⁴ <https://www.oveo.org/loi-dinterdiction-des-violences-educatives-ordinaires-quelques-precisions-juridiques/> (visitato il 07/04/2024)

²⁵ <https://www.oveo.org/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-Gouvernement-violences-educatives.pdf> (cfr. nota n.56)

Nella Relazione viene infine citata la sentenza n. 09/00760 del 28 aprile 2010 della Corte d'Appello di Rouen in cui si afferma che

se si può riconoscere ad un genitore l'uso della forza misurato ed adeguato all'atteggiamento ed all'età del figlio nel quadro dell'azione educativa, gli schiaffi "ben picchiati" dati al minore, oltre l'età di 10 anni, fino a quando non ha ammesso i suoi torti, vanno oltre questo quadro

Come abbiamo visto (cfr. par. 3.3.2) la VEO supera la distinzione tra violenza fisica e psicologica proprio perché inquadra la dimensione ordinaria della violenza inferta sul corpo dei bambini, sia in quanto "tollerata" ovvero lasciata esistere, sia in quanto "sopportata" ovvero praticata per adempiere ai propri doveri genitoriali. Assumendo che non vi sia distinzione tra quella fisica e quella psicologica, entrambe lesive dell'integrità del bambino, il fatto giuridico disciplinato dalla norma è la violenza di cui sono vittime i bambini.

Tuttavia i dati di una ricerca qualitativa recentemente condotta (Puisseux 2021) continuano a rilevare la percezione tra i genitori che atti bruschi ed improvvisi come può essere quello di dare una sculacciata, quando volontari, siano innocui e non violenti. Come raccontano i genitori di questa ricerca, ma non solo, la sculacciata "arriva" quando il bambino possa correre pericoli per la sua incolumità e, in simili situazioni, la sculacciata è giustificata. Tra questi genitori è anche diffusa la percezione che il bambino abbia meritato che si intervenisse in quel modo per interrompere il suo comportamento.

Dal punto di vista del genitore, nell'uso volontario di una sculacciata vi sarebbe l'intento di salvaguardare il bambino rispetto al suo stesso agire; pertanto, non insorgono preoccupazioni per le possibili conseguenze dell'uso della forza fisica. Al contempo, gli intervistati respingono con decisione l'idea che con la sculacciata il bambino finisca con il diventare vittima di violenza. Questo è infatti considerato un ruolo che l'individuo si trova ad assumere senza che sia possibile attribuirgli in qualche misura la colpa di quanto accaduto e per il quale si trova a dover affrontare le conseguenze spesso dannose. Simili circostanze, affermano i genitori, non sono ravvisabili nell'uso della sculacciata poiché il bambino, nella maggior parte dei casi, sa di essersi comportato in modo non corretto.

In altri casi, i genitori raccontano di aver sculacciato i figli “perché andava fatto”, perché hanno ceduto involontariamente ad una pratica cui pure non consentono o alla quale sono contrari. Vi è tra i genitori che ammettono l’uso della sculacciata, per quanto involontario, la tendenza a non considerare questa come coerente con “la coscienza collettiva” e a riconoscere che si tratta di una pratica che può avere conseguenze gravi per il bambino. Come osserva l’autrice, «questa posizione è percepibile durante le interviste in cui si può sentire l’imbarazzo degli intervistati, con conseguenti risate nervose, frasi titubanti e incomplete o addirittura cambiamenti nel discorso» (Puisseux 2021, p. 55 *TdA*).

In questo senso, i genitori cedono alla sculacciata pur sapendo che così si ottiene di umiliare il bambino. Cedono pur sapendo che l’intento punitivo insito nell’uso della forza fisica costituisce un ostacolo per il bambino nella costruzione di se stesso. Cedono pur sapendo che la sculacciata può innescare il ciclo della violenza: il bambino sa che se si comporta in un certo modo riceverà una sculacciata, ma ben presto vedrà che il dolore fisico dura relativamente poco e dunque tornerà a comportarsi allo stesso modo, magari scatenando nel genitore gesti ancor più aggressivi.

Questi risultati di ricerca lasciano intendere che persiste tra i genitori (ma più in generale nell’opinione pubblica non solo francese) l’immagine della sculacciata come metodo educativo di cui si possa, oppure no, fare uso. In tal senso confermano quanto la genitorialità sia costruita come sapere, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Viceversa, come pocanzi ricordato, è la violenza il fatto giuridico disciplinato dalla normativa francese. A motivo di ciò, la dottrina propende per attribuire a questa legge un obiettivo preventivo: lo Stato nel porre il divieto di VEO previene il rischio di abusi intrafamigliari.

4. Genitorialità e punizione corporale nei confronti dei bambini: il caso dell'Italia

4.1. La punizione corporale nei confronti dei bambini: i dati

Nel corso dei suoi lavori di ricerca Straus (1990) ha calcolato che oltre il 90% dei genitori americani ha fatto ricorso, almeno una volta in un anno, alla punizione corporale nei confronti dei propri figli. Ricerche successive, condotte anche in altri Stati ne hanno confermato la prevalenza e altre hanno rilevato l'elevata frequenza con cui i bambini subiscono questo trattamento. Una recente ricerca condotta con genitori americani di bambini 2-12 anni mostra tuttavia una diminuzione nel numero di quelli che ricorrono a questa pratica nel periodo di tempo preso in considerazione (1993-2017), sebbene la sculacciata continui ad essere prevalente tra i genitori di bambini 2-4 anni (Mehus 2021).

Per quanto riguarda l'Italia, ricerche comparative hanno rilevato che il 17% dei genitori di bambini in età 7-10 anni ritiene necessaria la punizione corporale nell'educazione dei figli. Questa viene utilizzata con maggiore frequenza nei confronti dei bambini piuttosto che delle bambine e più dalle madri che dai padri (Lansford *et al.* 2014); si tratta di risultati confermati anche nel campione di genitori di minori 6-17 anni (Lansford *et al.* 2010). L'elevata frequenza e la normatività associata alla punizione corporale avvicinerrebbero l'Italia a Stati come la Colombia, il Kenya e la Cina (Lansford *et al.* 2010; Lansford *et al.* 2014); mentre, secondo altre ricerche, quello dei genitori italiani sarebbe uno stile

disciplinare “moderato”, rispetto a quello punitivo riscontrabile in Stati come il Messico e la Francia (Claes *et al.* 2018).

Nel 2012 Save the Children ha condotto in Italia la ricerca “I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche”, intervistando un campione di 1000 genitori con almeno un figlio in età 3-16 anni. I risultati di ricerca hanno indicato che le punizioni fisiche (qui rappresentate dallo schiaffo) sono usate dalla maggioranza assoluta dei genitori, sebbene con frequenza molto diversificata: il 5% dei genitori ha indicato che lo schiaffo è una pratica quotidiana, mentre per il 50% circa degli intervistati lo schiaffo viene utilizzato solo in casi particolari. Solo un quarto del totale dei genitori intervistati (e solo un quinto di quelli di bambini tra i 6 e i 10 anni) ha dichiarato di rifiutarsi categoricamente di ricorrervi. Nel complesso la ricerca ha indicato un uso prudente delle punizioni fisiche, che tuttavia non accenna a scomparire sebbene, confrontandosi con le generazioni precedenti, i rispondenti abbiano affermato non solo di aver operato una drastica diminuzione nell’uso delle punizioni fisiche, ma anche di non voler replicare il modello dei propri genitori.

I dati sul significato attribuito allo schiaffo indicano che i tre quarti dei genitori sono convinti che questo sia un gesto prevalentemente violento e non un metodo da utilizzare nell’educazione dei figli. Un quarto dei genitori di bambini tra 6 e 10 anni e un quinto dei genitori di adolescenti hanno dichiarato però che lo schiaffo è educativo e non una forma di violenza. Circa un terzo dei genitori ha sostenuto che lo schiaffo è incontrollato (a causa dell’esasperazione o dello spavento), ma un ulteriore 40% ha sostenuto invece che sia il segnale che il “limite” è stato superato. Minoritaria, ma non residuale, la percentuale di genitori per i quali lo schiaffo ha rappresentato l’unica soluzione possibile e di chi ha indicato che lo schiaffo possa costituire un’alternativa plausibile in caso di fallimento del dialogo. Ulteriori elaborazioni hanno mostrato che a guardare con minor sfavore il ricorso allo schiaffo sono stati i genitori meno istruiti: il 71% di loro non lo ha reputato diseducativo o dannoso, contro il 53% di coloro che hanno una laurea o un titolo di studio superiore. I padri infine sono risultati essere più a favore degli schiaffi delle madri (60% contro 54%).

Concentrandosi su un campione non rappresentativo di genitori di bambini 3-5 anni residenti nella regione Marche (n.1136), la nostra ricerca ha ottenuto risultati simili (Polini, Maggioni 2016); nel nostro caso tuttavia abbiamo considerato la sculacciata. Dal punto di vista

delle opinioni, per i genitori da noi intervistati la sculacciata non è educativa e pertanto risulta anche poco utilizzata (33%), ma un ulteriore 30% ha indicato che si tratta di un intervento educativo accettabile anche se non utilizzato con frequenza. Tra i motivi che potrebbero spingere un genitore a utilizzare la sculacciata gli intervistati hanno indicato anzitutto “se [il bambino] fa qualcosa di pericoloso” (33%) ma anche, in seconda battuta, se “continua a comportarsi male” (48%). Queste opinioni sono peraltro in linea con un più generale atteggiamento di vicinanza a stili genitoriali più tradizionali, mossi cioè dalla ricerca dell’obbedienza del bambino, piuttosto che volti a svilupparne la personalità e/o le competenze; e, in questo atteggiamento, interventi disciplinari come la sculacciata non vengono considerati violenti o offensivi, quand’anche possano apparire “triviali”. La sculacciata risulta utilizzata almeno una volta al mese dalla metà degli intervistati, mentre il 20% ha dichiarato di non farvi mai ricorso; si tratta soprattutto di padri, di genitori in coppie in cui la madre ha un elevato titolo di studio e di genitori in coppie in cui è presente un solo figlio.

Non esistono, per quanto riguarda l’Italia, dati ufficiali sulla prevalenza delle punizioni fisiche nei confronti dei bambini. La Direzione Centrale della Polizia Criminale attraverso la fonte dati SDI/SSD fornisce però i dati relativi al reato di “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” ex art. 571:

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni

È questo, come si dirà più diffusamente nel prossimo paragrafo, il riferimento normativo italiano in tema ed è dunque sulla base delle denunce ex art. 571 che è possibile avere una prima, seppur parziale, fotografia. Come noto, quella delle denunce è infatti una fonte dati che sottostima qualsivoglia reato, rilevando la punta dell’iceberg dei casi che vengono a conoscenza delle autorità.

Nel periodo 2019-2022, le denunce per abuso di messi di correzione sono dapprima diminuite, in corrispondenza della pandemia da Covid-19 e successivamente tornate a salire, pur senza aver ancora raggiunto i numeri pre-pandemici (ma i dati per il 2022 sono parziali) (Tab.1).

Tab. 1 – Denunce per abuso dei mezzi di correzione e disciplina (ex art. 571)

	<i>n. reati</i>	<i>n. vittime</i>
2019	531	403
2020	348	257
2021	396	296
2022 (gen-giu)	221	168

(Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza – nostre elaborazioni)


L'interpretazione di un dato estremamente sintetico come quello qui disponibile risulta particolarmente complessa. Non solo il fatto che si tratti di denunce, ma anche le caratteristiche della norma di riferimento, che punisce l'abuso di mezzi di correzione in danno di una persona, non necessariamente un minore, sottoposta ad autorità o affidata ad essa «per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte», rappresentano elementi sufficienti al solo fine di ribadire, come altrove già affermato, la necessità di ripensare i sistemi informativi attualmente a disposizione, che restituiscono dati parziali e parcellizzati, nonché spesso scarsamente affidabili (Terre des Hommes Italia, Cismai 2015), impedendo la reale conoscenza dell'entità del fenomeno.

Volendo spingerci in una sommaria interpretazione, il numero infinitesimale di vittime rispetto alla popolazione italiana 0-17 anni (circa 9 milioni) lascerebbe intendere non solo la totale accettazione della punizione, tanto da parte dei genitori quanto da parte degli operatori sociali e giuridici, cui sembra sfuggire del tutto la sua osservazione, ma finanche l'elusione di un dettato normativo riguardo ad un atto, quello del punire, che le ricerche indicano essere molto frequente.

Al fine di ampliare la base informativa si può rivolgere l'attenzione ai dati sul maltrattamento, pur nella consapevolezza che si tratta di *proxy*. In letteratura con il termine 'maltrattamento' si intendono le seguenti fattispecie: maltrattamento fisico; abuso sessuale; maltrattamento psicologico; incuria, ipercura, discuria. Stante questa categoria possiamo altresì ipotizzare che dietro al maltrattamento fisico si nasconda anche la punizione corporale (OMS 2002; Terre des Hommes, CISMAI 2015, 2021; CESVI 2019); viceversa, quando si tratti di maltrattamento fisico, non sempre le definizioni operative adottate includono la punizione corporale, sottolineando piuttosto il danno fisico e l'attentato all'integrità fisica del bambino (Cater, Forsell 2014).

L'indagine sulla prevalenza del maltrattamento in Italia è stata sperimentata per la prima volta in Italia da CISMAI e da Terre des Hommes (2015). In questa indagine la scelta adottata è stata quella di utilizzare come fonte dei dati il Servizio Sociale dei Comuni italiani che, sulla base della legislazione italiana vigente, rappresenta il servizio locale responsabile della tutela di tutti i bambini. L'indagine è stata ripetuta (2021), ma le due non sono di facile comparazione, a motivo di alcune differenze nella composizione del campione.

Dai raffronti possibili, tra il 2015 (ma i dati si riferiscono al 2012) e il 2021 (ma i dati si riferiscono al 2018), i minori in carico ai servizi sociali sono aumentati del 4% passando da 95385 nell'indagine del 2015 a 98.786 nell'indagine del 2021. I minori in carico per maltrattamento sono aumentati del 14%: erano 13723 nel 2015 e sono diventati 15751 nel 2021 (Grafico 1); per quanto riguarda questi ultimi, si è passati dai 144 ogni 1.000 minorenni in carico del 2015, ai 159 su ogni 1.000 in carico nel 2021.




(Fonte: Terre des Hommes, CISMAI 2021 – nostre elaborazioni)

Grafico 1 – Minori in carico ai servizi sociali e minori in carico per maltrattamento (v.a.) - (2015 e 2021)

Tra il 2015 e il 2021 l'indagine segnala un aumento della prevalenza, oltre che dei casi di maltrattamento fisico, anche dei casi di violenza assistita¹ (Grafico 2), la quale costituisce un'ulteriore *proxy* della punizione corporale.

¹ Per una definizione di violenza assistita sia rimanda all'Introduzione



(Fonte: Terre des Hommes, CISMAI 2021 – nostre elaborazioni)

Grafico 2 – Violenza assistita e maltrattamento fisico (%) – 2015 e 2021

La violenza assistita rappresenta una delle forme di violenza domestica che rende le relazioni familiari insane, pericolose e vittimizzanti (Johnson 2009). Il tentativo di esercitare il controllo totale sui familiari o di dominare la relazioni familiari come fondamento di ogni tipologia di violenza domestica ha spinto alcuni autori a parlare di terrorismo (*intimate terrorism*, Johnson 2009) e di violenza di prossimità (Bartholini 2013), ad indicare un fenomeno inaudito nei numeri e crudele.

I dati Istat sulla violenza assistita, purtroppo frammentati e carenti, si riferiscono alle vittime che si rivolgono al numero antiviolenza 1522. Sul totale delle donne vittime che dichiarano di avere figli, l'Istat rileva quelle i cui figli abbiano assistito e/o subito violenza². Questa distinzione, che costringe a considerare con cautela l'attendibilità del dato, restituisce l'immagine di un fenomeno relativamente circoscritto. La casistica più frequente è quella dove la vittima con figli indica che questi non hanno subito direttamente la violenza, ma hanno assistito a quella perpetrata. Seguono le situazioni in cui viene dichiarato che i figli non assistono e non subiscono, le situazioni non note; ben più ridotta è la casistica delle situazioni in cui i figli sono sia vittime che testimoni della violenza al proprio genitore.

Quest'ultima tipologia merita ulteriori approfondimenti poiché, come rilevano Openpolis e Fondazione Con i bambini (2022), i dati

² <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=42841> (visitato il 27/02/2023)

indicano che i bambini non solo assistono a violenze ma ne sono vittime a loro volta. Pur non essendo possibile stabilire dai dati Istat di quali forme di violenza siano vittime i minori, i ricercatori ipotizzano vi possa essere un legame tra aumento dei minori vittime di violenza assistita e aumento nel numero di reati di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina tra il 2020 e il 2021 (cfr. *Infra*). Infatti, secondo le elaborazioni condotte, le donne i cui figli abbiano assistito e subito violenza erano pari al 68% delle vittime che si sono rivolte al numero antiviolenza nel 2018. La percentuale scende leggermente negli anni della pandemia, ma è pari al 67% del 2022. Al contempo, una ricerca condotta durante i mesi del primo lockdown³, dunque in un arco di tempo comparabile con quello preso in esame ha indicato un aumento della punizione corporale.

Queste elaborazioni confermerebbero la maggiore probabilità che i bambini siano vittime delle cosiddette “ACE” (*Adverse Childhood Experiences*). In altre parole, come affermato anche nel rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2013, accade spesso che un bambino o un ragazzo che vive in famiglie violente subisca più forme di violenza piuttosto che una soltanto.

La conseguenza più spesso segnalata per i bambini vittime di violenza è l’inquietudine, seguita dall’aggressività, da comportamenti adultizzati di accudimento verso i familiari e da disturbi del sonno. La violenza in famiglia rappresenta per questi bambini un’esperienza potenzialmente traumatica che dà luogo ad un vissuto soggettivo di sopraffazione (Butler *et al.* 2019) ovvero a trauma cronico, una forma traumatica subdola che mantiene il soggetto in continuo stato di allerta, sempre in attesa che possa accadere qualcosa di pericoloso alla sua integrità fisica e/o psichica (Pedrocco Biancardi 2018).

³ La ricerca è stata condotta nell’ambito del progetto europeo *Digitised Education of Parents for Children Protection* (DEPCIP) che nasce piuttosto con l’obiettivo di sviluppare, anche attraverso specifici strumenti digitali, proposte formative dedicate ai genitori per la promozione dei diritti dei minorenni e la riduzione del rischio di violenza sull’infanzia. Come si legge nel sito, il lavoro di ricerca «si è dovuto confrontare con l’emergenza sanitaria COVID-19» in quanto il periodo di rilevazione è coinciso con i mesi del primo *lockdown*. [_https://www.unimib.it/eventi/genitori-lockdown-non-sentirsi-trappola_](https://www.unimib.it/eventi/genitori-lockdown-non-sentirsi-trappola)(visitato il 10/03/2021).

4.2. La punizione corporale nei confronti dei bambini: la cultura giuridica

4.2.1. Riferimenti normativi e di social policies

L'Italia occupa una posizione singolare nel panorama internazionale, non equiparabile a quella di nessun altro Stato. Fin dal Regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297⁴ è vietata la violenza nei confronti dei bambini nelle istituzioni pubbliche come le scuole o gli istituti mentre l'art. 571 del Codice penale sanziona l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Quest'ultima è una norma risalente al 1930, che assegnava al padre, come capofamiglia, lo *ius corrigendi* e dunque l'uso della forza fisica nei confronti della moglie e dei figli.

Questa immagine di famiglia è stata completamente ribaltata dalla Costituzione del 1948 che protegge la dignità dell'individuo come diritto inviolabile (art.2), assicura uguale protezione a tutti i cittadini (art.3) e riconosce che il matrimonio deve essere basato sull'uguaglianza morale e giuridica del marito e della moglie (art.29). Sebbene il combinato di questi articoli della Costituzione costituisca una cornice per il divieto della punizione corporale, un chiaro intervento in questa direzione si è avuto solo nel 1996 con la nota sentenza Cambria, con cui la Corte di Cassazione – Sezione sesta penale ha stabilito che la punizione corporale non può essere ritenuta in alcun modo un mezzo di correzione.

La sentenza ebbe origine a seguito del ricorso che Cambria presentò per la condanna per maltrattamenti (art. 572) nei confronti della figlia. Nel ricorso Cambria dichiarò il proprio *animus corrigendi*, cioè soggettive intenzioni di correzione. In altri termini, con questo ricorso il Cambria intendeva piuttosto dimostrare un eventuale abuso dei mezzi di correzione (art. 571).

Come è stato commentato, la nota sentenza stabilì che la differenza tra il delitto previsto dall'art. 571 e quello dell'art. 572 è nella condotta e non già nell'elemento soggettivo del reato, che si

⁴ L'art. 412 del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ha disposto che gli unici mezzi disciplinari che, «secondo la gravità delle mancanze, si possono usare verso gli alunni che manchino ai loro doveri» sono: l'ammonizione, la censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori (i quali devono restituirla vistata), la sospensione dalla scuola (da uno a dieci giorni di lezione), l'esclusione dagli scrutini e dagli esami della prima sessione e l'espulsione dalla scuola con la conseguente perdita dell'anno scolastico.

atteggia in entrambe come dolo generico. Inoltre, in considerazione dell'uso sistematico della violenza nei confronti della bambina⁵, la sentenza ravvisò in tale comportamento un'illiceità che “impedisce in radice la possibilità di far rientrare nell'ambito dell'art. 571 la condotta del Cambria”.

La sentenza ha lasciato però intatta la legittimità della punizione corporale e in alcun modo, nonostante il mutato contesto culturale e normativo nei confronti dei bambini, si è agito in Italia sulla vetustà e sull'anacronismo del concetto di correzione contenuto nell'art. 571 (Terragni 1997; Carioli 2020).

Questa posizione ha indotto alcuni commentatori a parlare di giurisprudenza schizofrenica (Bitensky 2006) anche per il persistere in sentenze successive dell'idea che, in funzione dei diritti e dei doveri connessi con la potestà genitoriale, la punizione corporale non costituisca reato laddove funga da rinforzo educativo.

In mancanza di un divieto, l'Italia presenta però una storia alquanto interessante dal lato dell'iniziativa della società civile. Fin dagli inizi del '900 nel nostro paese hanno operato associazioni ed enti che si sono occupati di tutela dell'infanzia (Carioli 2020) e, più di recente, la risposta dell'Italia all'impegno richiesto dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa per il divieto della punizione corporale è rappresentata dal progetto DAPHNE III “*Educate, do not punish*” (dal 2011 al 2013) realizzato da Save the Children, nell'ambito del quale sono state condotte la campagna “Mani ferme” con interventi ad hoc su tutto il territorio nazionale e la ricerca “I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche” in collaborazione con Ipsos (2012).

Contemporaneamente il Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) ha lavorato nel 2015 agli “Stati generali sul mal-trattamento all'infanzia in Italia” con un documento che poneva tra gli argomenti di riflessione anche “Le punizioni corporali come maltrattamento “legittimato”. E, significativa, è stata anche la collaborazione tra Cismai e Terre des Hommes per la pubblicazione dell’ “Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia” (cfr. *Infra*).

⁵ «sottoposta ad un intollerabile regime di vita attraverso violenze fisiche e morali e costretta ad una vita di relazioni familiari produttive di dolore e sofferenza, che hanno represso e violato innanzitutto il diritto al pieno e armonico sviluppo» (Il Foro Italiano, luglio-agosto 1996, vol. 119, n.7/8, p. 412).

Simili iniziative non hanno tuttavia modificato la posizione singolare dell'Italia nel panorama internazionale. Nel corso della XVII Legislatura è stato presentato un disegno di legge per abrogare l'art. 571 che tuttavia non ha avuto seguito (disegno di legge n.2122 (*Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori* - primo firmatario il senatore Pagliari del Partito Democratico) (cfr. Tab.1).

Tab.1 - Prospetto Italia⁶

<i>Normativa penale</i>	<i>Normativa civile</i>	<i>Politiche per la genitorialità</i>
1930: Codice penale Abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571)	1975: Riforma diritto di famiglia Introduzione del principio di potestà genitoriale 2012: L.n.219/2012 Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali Introduzione del principio di responsabilità genitoriale	Modello welfare mediterraneo 2016: IV Piano Nazionale di Azioni e di Interventi per la Tutela dei Diritti e lo Sviluppo dei Soggetti in Età Evolutiva 2021: L.n. 46/2021 Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale

Fonte: nostre elaborazioni

⁶ Per quanto riguarda la normativa civile e le politiche per la genitorialità, cfr. cap.2

4.2.2. *La punizione corporale nella giurisprudenza*

L'articolo 571 è inserito al Capo IV relativo ai «Delitti contro l'assistenza familiare» del Titolo XI dedicato ai «Delitti contro la famiglia» del Codice penale in vigore dal 1930; pertanto, il Codice penale del 1930⁷ innova rispetto alla precedente disciplina del Codice Zanardelli (1889), la quale annoverava questo reato tra i delitti contro la persona. Fin dai lavori preparatori, osserva Bertolino (2008), a spiegazione della *ratio* di tutela della famiglia emblematicamente emerge il compito del legislatore di «cercare di rinsaldare, nella sua esistenza fisica e nella sua compagine morale, l'organismo familiare. D'altra parte, l'art.571 riguarda condotte che trascendono la famiglia «potendo essere commesse anche nell'ambito di rapporti assai diversi da quelli familiari» (Moro e Vittorini Giuliano 2014, p. 462). La norma dunque allude piuttosto ad un potere-dovere di chi ha responsabilità di operare in termini *correttivi* per ricondurre i subordinati a *disciplina*; vale a dire di «raddrizzare i contegni devianti rispetto al progetto pubblicistico di una società “docile” e necessariamente “omogenea” negli atteggiamenti» (cfr. Bettiol citato in Vallini 2011, p. 474). Ormai da decenni l'ipotesi delittuosa in esame viene considerata incongrua ed equivoca.

La giurisprudenza di legittimità e la dottrina hanno precisato alcuni aspetti della norma; in primo luogo chi debba intendersi per soggetto attivo e soggetto passivo del reato. Nonostante la disposizione normativa utilizzi l'espressione “chiunque”, la dottrina è ormai concorde nel ritenere che il delitto ex art. 571 rappresenti una forma di reato proprio, il cui soggetto attivo possa essere esclusivamente chi sia legato al soggetto passivo da un rapporto intersoggettivo di tipo disciplinare ossia abbia un legittimo potere di correzione o di disciplina nei confronti di una persona da questi dipendente o sottoposta a vincolo di soggezione. In giurisprudenza se ne rintraccia una applicazione sostanzialmente circoscritta ai rapporti tra adulti e minori. Va precisato in proposito che, pur detenendo un potere disciplinare, è da escludersi che figure educative quali insegnanti, parroci, catechisti, allenatori, ecc. possano fare ricorso a coercizione

⁷ Come è stato scritto di recente, «il Codice Rocco è il codice penale del fascismo, espressione della chiusura autarchica di un ordinamento che costruiva in quegli anni la propria identità autoritaria anche collocando i reati di violenza sessuale nel titolo dei reati contro la morale e il buon costume, celando la soggettività, i corpi e le anime delle persone contro cui i reati erano commessi, e naturalmente anche il loro genere» (Pezzini 2020, p.3).

fisica ancorché in *vis modica* o *modicissima*, nell'ambito delle loro prerogative di ruolo e professionali. Il figlio, non il bambino, è dunque il soggetto passivo del reato e, più nello specifico, il figlio minorenni poichè

non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione, qualora soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne ancorché convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all'autorità del genitore (Sez.VI, sent. N. 8273 del 06.10.1984).

Questa definizione è stata successivamente confermata (Sez. VI, sent. N. 4444 del 10.01.2011). In tal modo, si tratta di una norma anche profondamente ingiusta «perché assicura un notevole sconto di pena per gravi reati, come le lesioni e l'omicidio, laddove le relazioni familiari dovrebbero costituire un'aggravante e non un'attenuante» (Moro e Vittorini Giuliano 2014, p. 462)⁸.

In secondo luogo, la giurisprudenza ha chiarito fin dalla sentenza Cambria che la differenza tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina e il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572)⁹ “è [...] nella condotta”. Se infatti,

l'esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti, o con mezzi di per sé illeciti o contrari allo scopo deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e va inquadrato nell'ambito di diverse fattispecie incriminatrici (Sez. VI, sent. N. 45467 del 23.11.2010).

Piuttosto

⁸ La giustificazione della diminuzione di pena risiedeva nei tradizionali attributi della patria potestà.

⁹ Il maltrattamento costituisce fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell'art. 572 “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” che disciplina la violenza perpetrata a danno di familiari o di minori, in tutti i casi in cui ciò non costituisca il diverso reato di ‘Abuso di mezzi di correzione’ di cui all'art. precedente. In particolare il maltrattamento a danno di bambine e bambini, per natura e caratteristiche, presenta spesso punti di contatto con altri comportamenti penalmente rilevanti per il nostro Codice penale, quali: art. 609 bis e seguenti “Violenza sessuale” in tutte le sue forme; art. 612 “Minaccia”; art.612 bis “Atti persecutori”; art. 582 “Lesioni personali lievi e lievissime”; art. 572 “Lesioni gravi, gravissime o morte come conseguenza degli atti di maltrattamento”; art. 610 “Violenza privata”; art. 581 “Percosse”; art. 594 “Ingiuria”. Peraltro anche dalla ‘Violazione degli obblighi di assistenza familiare’ di cui all'art. 570 c.p possono derivare conseguenze sul benessere psico fisico di un minore riconducibili a maltrattamento (cfr. Terre des Hommes, CISMAI 2015).

integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore (Sez. VI, sent. N.48272 del 07.10.2009).

Preme evidenziare il tentativo da parte dei giudici di operare un “delicato bilanciamento” (Giostra 2020) nell'interpretazione della norma tra l'immagine delle punizioni fisiche ereditata dal passato, come intervento educativo ammesso e legittimato, oltre che ampiamente utilizzato nelle diverse culture, e l'immagine della punizione corporale non integrabile nella pur sottointesa varietà culturale delle relazioni famigliari di inizio millennio.

Stante la centralità dell'esercizio del potere, sia l'elemento materiale sia l'elemento soggettivo del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina assumono propri contorni. Con riferimento all'elemento materiale del reato, che consente di mettere in evidenza quali limiti l'ordinamento ponga all'esercizio del potere correttivo sono rintracciabili almeno quattro orientamenti della giurisprudenza. Un primo orientamento fa riferimento all'elemento della temporalità. Scrivono i giudici,

il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere integrato anche da un unico atto espressivo dell'abuso (Sez.V, sent. N. 2100 del 15.12.2009)

ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della serenità psichica del minore che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l'evento (Sez. VI, sent. N. 18289 del 16.02.2010).

Un secondo orientamento relativo all'elemento materiale del reato è rappresentato dal mezzo usato. È ormai consolidata in giurisprudenza l'interpretazione secondo cui

integra la fattispecie criminosa in questione l'uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'arbitrarietà o intempestività della sua applicazione sia in

ragione dell'eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza (Sez. VI, sent. n. 3789 del 26.03.1998).

Nella specie, è stato ritenuto che le frustate a sangue e le punizioni umilianti e degradanti quali pulire il pavimento con la lingua, mangiare in ginocchio per un mese, cospargere la vittima di pomate irritanti, ecc. integrino gli estremi del reato di violenza privata; di contro, costituiscono metodi o comportamenti correttivi,

in via ordinaria consentiti, del tipo di quelli individuabili, a mero titolo esemplificativo, nell'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, nell'obbligo di condotte riparatorie o nel ricorso a forme di rimprovero non riservate (Sez. VI, sent. N. 13145 del 03.03.2022).

Ulteriore elemento materiale del reato è il pericolo di malattia fisica o psichica. In proposito la giurisprudenza precisa che tale pericolo

non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale ma può essere desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza; e può ritenersi, senza bisogno di alcuna indagine eseguita sulla base di particolari cognizioni tecniche, allorquando la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza. Né occorre, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata (Sez. VI, sent. N. 6001 del 21.05.1998).

La condotta non è sanzionata nel proprio valore assoluto, avendo il legislatore ritenuto opportuno relativizzarla, condizionandola alla produzione di un evento di pericolo. L'abuso, infatti, conduce all'irrogazione della pena detentiva solo «... se dal fatto deriva ...», laddove abbia in concreto cagionato il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. La nozione di malattia che può conseguire dall'abuso dei mezzi di correzione e disciplina non coincide con la nozione di patologia ed è inoltre

più ampia di quella relativa al reato di lesione personale, comprendendo ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento (Sez. III, sent. N. 49433 del 22.10.2009).

Infine, densa di contraddizioni appare l'individuazione di quale debba considerarsi l'obiettivo della correzione; se cioè vi sia abuso nell'obiettivo di correggere il comportamento oppure la personalità del minore. In una sentenza che risale alla fine degli anni '90 affermano infatti i giudici che, in tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina,

non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria, né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti l'inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente (Sez. VI, sent. N. 3789 del 26.03.1998).

L'uso della forza fisica per correggere il minore continua qui ad essere considerato lecito mentre fin dalla sentenza Cambria, di due anni precedente, si rintraccia la riformulazione della categoria giuridica di correzione che ammetteva la liceità dell'uso della violenza per finalità correttiva o disciplinare della personalità. Scrivono i giudici,

con riguardo ai bambini il termine 'correzione' va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi; ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo della personalità (Sez. VI, sent. N. 4904 del 16.05.1996).

Nella definizione dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di Cassazione ha confermato che sia sufficiente il dolo generico ossia

la coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali» così da instaurare «un sistema di sopraffazione e di vessazione che avvilito la sua personalità; ne consegue che deve escludersi che l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per far rientrare gli atti di violenza posti in essere in danno dei figli minori nella previsione di cui all'art. 571 cod. pen., in quanto gli atti di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie (Sez. VI, sent. N. 39927 del 22.09.2022).

Si tratta di un principio già espresso nella sentenza Cambria, laddove i giudici affermarono che

il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul piano oggettivo, con riferimento al contesto culturale ed al complesso normativo fornito dall'ordinamento giuridico e non già dall'intenzione dell'agente (Sez. VI, sent. N. 4904 del 18.03.1996).

Il richiamo al contesto, ossia al «complesso normativo fornito dall'ordinamento giuridico» sembra evocare l'importanza di imprimere un cambiamento nella cultura giuridica, fin da allora in altri Stati come la Svezia attenta a vietare la punizione corporale.

4.2.3. *La punizione corporale nei procedimenti de responsabilitate*

Riguardo alla violenza di genere si è detto che «la violenza subita dalle donne in forme molteplici e diverse tra loro ... esprime qualcosa in più, qualcosa che trascende la rilevanza dell'atto specifico e della sua dimensione criminale particolare (in quanto legata al fatto materiale ed alle sue connotazioni) e nel contempo generale e generica (in quanto fatto qualificato in sé come reato)» (Pezzini 2020, p.12-13). Non altrettanto è avvenuto per la violenza nei confronti dei bambini sebbene alcune riflessioni abbiano messo in luce come la giovane età rappresenti il carattere strutturale di questa violenza (Bernardini 2020) la quale, più ancora di quella di genere, risulta invisibile. In entrambi i casi tuttavia, quando avvenga tra le mura domestiche, si sottolinea la gravità delle offese arrecate, le modalità aggressive, umilianti e mortificanti oltre che la ripetitività dei comportamenti e l'indifferenza mostrata da chi la agisce (Pecorella, Farina 2018).

Dai dati commentati anche in questo testo (cfr. paragrafo 4.1.1), poco si sa di ciò che avviene ai bambini: la violenza sui loro corpi non ha un nome, non ha significato e, per conseguenza, la tutela dei bambini e delle bambine in situazioni di violenza domestica “si legge in filigrana” (Buccoliero, Soavi 2018).

Nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (2022) una specifica parte è stata dedicata ai procedimenti cosiddetti *de*

responsabilitate (ex art. 330 e 333) di cui è competente il Tribunale per i minorenni (TM). L'inchiesta parlamentare ha anzitutto evidenziato come la violenza nei casi di competenza dei TM non sia affatto un fenomeno sporadico ed isolato: «dei 1.452 procedimenti iscritti al ruolo nel solo mese di marzo 2017, infatti, nel 34% (495 casi) sono presenti allegazioni di violenza domestica o di disfunzionalità genitoriale» (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 2022, p. 39).

Nei procedimenti oggetto dell'indagine, nel 17% dei casi (84 su 495), sono presenti misure cautelari, di cui il 26% (22 su 84) civili e il 74% (62 su 84) penali. Nel 91,3% (76 su 84) tali provvedimenti erano a carico del padre. Allegazioni di violenza sono state rilevate in 480 fascicoli e nel 65% dei casi, queste sono suffragate dal deposito in atti di documenti relativi alla stessa (referti, denunce, ecc.). Nel 29% dei casi è altresì allegata violenza in danno del minore, che nel 85% dei casi (121 su 142) sarebbe esercitata dai padri; nel 70% dei casi con allegazioni di violenza è segnalato il rifiuto del minore a frequentare il padre.

Solo nel 38% dei casi (190 su 495), tuttavia, sono stati acquisiti gli atti dei procedimenti penali. Come viene osservato,

i dati palesano, quindi, come il nostro sistema manchi di un modello “integrato” di giustizia e come, ad oggi, le giurisdizioni non si adoperino per favorire lo scambio di informazioni ed il necessario coordinamento che deve esserci tra i diversi uffici giudiziari coinvolti, né tra questi e gli altri soggetti implicati (servizi sanitari, scolastici, enti del terzo settore, ecc (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 2022, p. 47).

Un aspetto cui l'inchiesta parlamentare dedica attenzione è quello relativo al ruolo dei servizi sociali. Secondo prassi, il TM delega le indagini sul nucleo familiare ai servizi territoriali e questo avviene anche in presenza di allegazioni di violenza; tuttavia, nel 68% di questi casi la delega non fa alcun riferimento alla stessa e nel 95% dei casi nella delega non è espressamente demandato l'ascolto del minore, che si riscontra solo nel 5% dei casi. Nelle risultanze delle indagini, la violenza seppur citata (70% dei casi) non è stata di ostacolo allo svolgimento di incontri che prevedevano un confronto diretto tra le parti (21%). D'altra parte, solo nel 37% dei casi la violenza viene valutata nell'elaborazione degli interventi. Al proposito la relazione parlamentare denuncia che,

nella maggioranza dei procedimenti analizzati, malgrado il servizio sociale fosse stato a conoscenza della violenza e spesso della pendenza di procedimenti penali, non sono state adottate specifiche misure per tutelare le vittime della violenza (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 2022 p. ,48).

La mancanza di cautele a tutela delle vittime minori è un aspetto denunciato anche da GREVIO (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*, 2019)¹⁰ e conferma pertanto che la violenza è invisibile agli occhi degli operatori e che, anche nei casi in cui essa viene rilevata, quest'ultimi non sono in grado di progettare interventi che ne contemplino il contrasto come componente fondamentale dell'intervento stesso. Questa risultanza sostiene inoltre alcune osservazioni relative al professionalismo degli operatori e, in particolare, evidenzia questi diano priorità al principio della bi genitorialità. Da ciò la relazione conclude che

la violenza, ... seppur fonte di pregiudizio per il minore, viene considerata "accidentale", "superabile" e mai considerata come un ostacolo concreto e reale al progetto bigenitoriale, di per sé minato dall'indole violenta del genitore maltrattante. La rilevata tendenza degli operatori di negare la violenza in nome della bigenitorialità, espone quindi le vittime - donne e minori - ad ulteriori sofferenze e pregiudizi nonché al concreto rischio di subire la reiterazione delle condotte violente. Detta tendenza costituisce, innegabilmente, una forma di vittimizzazione secondaria (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 2022, p. 48-49).

Rischi e prassi di vittimizzazione secondaria vengono rilevati anche con riferimento all'operato del TM, oltre che dei servizi. Nel 67% dei casi l'ascolto del minore non è stato disposto e, quando disposto, nel 74% dei casi è stato delegato al giudice onorario; inoltre, nel 95% dei casi non è stato nominato un curatore speciale del minore.

¹⁰ Come si legge: «sulla base delle informazioni disponibili, è difficile stabilire in che misura i bambini testimoni di violenze abbiano accesso ad adeguati servizi di protezione e sostegno in Italia ... uno dei principali ostacoli che impedisce tale accesso è la mancata comprensione da parte delle figure professionali che operano nei servizi sociali della violenza basata sul genere e dei suoi effetti sui bambini. Il nocciolo del problema è la tendenza degli enti preposti, in particolare i servizi sociali, a minimizzare la violenza, sottovalutando il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza e il benessere della madre e del bambino, e ad incolpare le vittime per il rapporto tormentato tra il padre violento e il bambino»

Quest'ultima prassi, confermata anche in letteratura (Ribon 2020), priva il minore della possibilità di essere rappresentato in giudizio, di beneficiare di una difesa tecnica adeguata, di essere informato, di essere ascoltato. Ma, oltre a rappresentare una privazione, si tratta di una prassi con cui, come denunciato nella relazione, il minore

si trova a vedere eseguito un provvedimento, qualunque sia il merito dello stesso, che di fatto non conosce e che nessuno provvederà a spiegargli (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 2022, p. 50).

Numerosi sono i provvedimenti provvisori con cui il TM dispone l'affido del minore ai servizi sociali (55% dei casi), «misura che appare particolarmente punitiva per i genitori e fortemente rivittimizzante per le madri che hanno subito maltrattamenti» (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 2022, p. 51). Rispetto alla valutazione della capacità genitoriale, nel 36% dei casi il provvedimento provvisorio rileva inadeguatezza, incapacità, rischio genitoriale della madre e, nel 29% dei casi a tale rilevazione viene associata anche una sospensione o una limitazione della responsabilità materna. Nel 50% dei casi invece, il provvedimento provvisorio rileva una inadeguatezza, incapacità, rischio genitoriale del padre che, nel 34% dei casi, viene seguita da una sospensione o una limitazione della responsabilità parentale. Confrontando il primo e l'ultimo provvedimento provvisorio emessi nel corso dei procedimenti, l'indagine parlamentare rileva che nell'ultimo provvedimento provvisorio vi è stato un incremento (dal 11% al 18%) delle valutazioni d'inadeguatezza paterna di poco superiore a quello (dal 2% all'8%) delle valutazioni di inadeguatezza materna.

Infine la relazione parlamentare ha evidenziato la lentezza della giustizia minorile nei procedimenti *de responsabilitate* ma, soprattutto,

sia l'infruttuosità dei percorsi disposti dal Tribunale per i minorenni, ... [sia] una disfunzionalità importante nei procedimenti minorili che rischiano di determinare a carico dei genitori ed in particolare delle madri che subiscono maltrattamenti e violenze stringenti limitazioni all'esercizio del proprio ruolo genitoriale rendendo concreto il rischio di inadeguatezza della risposta giudiziaria, con conseguenti ulteriori effetti negativi per le vittime vulnerabili (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 2022, p. 57).

Basti pensare che

malgrado i fascicoli esaminati contengano allegazioni di violenza, anche nei provvedimenti definitivi, permangono inviti ad un “reciproco rispetto” (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 2022, p. 59).

L'Italia ha però sottoscritto la Convenzione di Istanbul il 27 settembre 2012 e il Parlamento ne ha autorizzato la ratifica con la legge n. 77/2013 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*). Si tratta di un documento “evoluto e sofisticato” per il contrasto alla violenza maschile nei confronti delle donne e contiene indicazioni precise in materia di regolamentazione dei rapporti genitoriali nei casi di violenza (art. 31)¹¹, di protezione dei minori (art.26)¹², nonché il divieto di ricorso a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie (art.48)¹³.

In una ricerca promossa dalle avvocate che operano nei centri antiviolenza della rete D.i.Re. (2020), è stato confermato

l'evidente e perdurante disconoscimento della violenza domestica nei Tribunali civili e per i Minorenni. Malgrado le produzioni documentali, la pendenza di

¹¹ «Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini».

¹² «Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore».

¹³ «Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione". Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima».

procedimenti penali o addirittura di misure cautelari, i Tribunali civili e per i Minorenni non considerano la violenza come rilevante nella determinazione dei rapporti genitoriali, in palese contrasto con il disposto dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) (D.i.Re. 2020, p. 3).

Nonostante nei procedimenti civili le avvocate dichiarino di depositare/produrre numerose allegazioni, nel 42% dei casi da loro seguiti la violenza viene riconosciuta solo in minima parte e nella restante parte dei casi non lo è affatto, con il risultato che la Convenzione di Istanbul non è mai citata nelle decisioni adottate dal giudice. D'altra parte, senza differenze sostanziali tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni, le visite protette non vengono disposte frequentemente, ma solo nel 22% dei casi gli incontri vengono organizzati in modo da tutelare il bambino che sia stato vittima di violenza assistita. Dalla rilevazione si evince inoltre che i Tribunali, più quello ordinario (89%) di quello per i minorenni (52%), dispongono l'affidamento condiviso tra i genitori, anche in presenza di denunce, referti, misure cautelari emesse in sede penale, decreti di rinvio a giudizio, sentenze di condanna e relazioni dei centri antiviolenza.

Un aspetto piuttosto controverso anche in questa indagine è quello che riguarda l'affidamento dei minori al servizio sociale che avviene nel 70,4% dei casi per il TO e 90,7% per il TM. L'elevata frequenza con cui viene disposto un simile provvedimento, che presuppone l'inidoneità di entrambe le figure genitoriali a prendersi cura in maniera adeguata dei figli, ripropone confermandoli i timori espressi dalla relazione della Commissione parlamentare. Simili provvedimenti «aumenta[no] il senso di impotenza e sfiducia nella donna, che è messa sullo stesso piano del partner maltrattante: le donne vedono concretizzarsi le minacce e le violenze psicologiche subite dal partner “Nessuno mai ti affiderà i figli”, “Non sei una buona madre”, “Non sei capace”, “Sei pazza”. Nel maltrattante invece si rafforza un senso di impunità che favorisce la reiterazione di condotte violente» (Idem, p.12). Ad aggravare il vissuto di queste donne subentra la successiva decisione riguardante il collocamento del bambino. Nella maggior parte dei casi viene disposto infatti il collocamento presso la madre: «ciò implica che, se da un lato le Autorità giudiziarie ritengono “inidonea” la madre al pari del padre maltrattante e per tale ragione dispongono l'affidamento dei figli al

servizio sociale, allo stesso tempo ritengono che sia la donna maltrattata il genitore “idoneo” a prendersi materialmente cura degli stessi» (Idem, p.14).

Dall'indagine effettuata inoltre, emerge che nella metà dei casi seguiti dalle avvocate il Tribunale ordinario non dispone la decadenza della responsabilità genitoriale del padre maltrattante a fronte del 30% per quanto riguarda il Tribunale per i minorenni. Infine, quasi il 60% delle avvocate dichiara che il Tribunale ordinario invita i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e così anche il 40% dei TM.

Tanto questa ricerca quanto la relazione della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere” (2022), come pure le relazioni prodotte da GREVIO, confermano esperienze di vittimizzazione secondaria¹⁴ sia per le donne che per i minori. Si legge nella relazione ministeriale

la vittimizzazione secondaria, diversamente dalla vittimizzazione ripetuta da attribuire allo stesso autore, è ... effettuata dalle istituzioni con cui la vittima viene in contatto, qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali, e non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima, sia essa la donna sia esso il minore vittima di violenza assistita (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 2022, p.10).

Nel caso dei minori, peraltro, sembra profilarsi una duplice vittimizzazione secondaria. Anzitutto, una cultura giuridica in cui è radicata la convinzione che un uomo maltrattante possa essere però un buon genitore e che non riconosce la violenza trattando i genitori come coppia “in conflitto” non protegge il bambino «da possibili condizionamenti e reiterazioni della violenza» (Idem, p. 11). Oltre a ciò, spesso l'intervento dell'Autorità giunge quando la fase di rischio è ormai superata e si è giunti alla fase di danno: alcuni giuristi e anche psicologi e neuropsichiatri infantili tendono a procrastinare gli interventi diagnostici e terapeutici sulla vittima finché non siano concluse le audizioni giudiziarie e raccolte le testimonianze nella forma detta dell'incidente probatorio (Pedrocco Biancardi 2018).

¹⁴ «Vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima» (Raccomandazione del Consiglio d'Europa (Rec(2006)8))

Confini e vie di accesso

La competenza costituisce una radice profonda della genitorialità, nel duplice significato di una radice cui si ancorano saldamente le pratiche familiari e di una radice sulla quale tendono a stratificarsi altre forze in gioco, specie quelle connesse all'esercizio della genitorialità ossia all'efficacia genitoriale per lo sviluppo dei bambini. Competenza ed efficacia sono le coordinate del paradigma della *buona genitorialità*.

In riferimento a questo paradigma gli Stati europei hanno legiferato in materia di responsabilità genitoriale e riorganizzato i propri sistemi di welfare introducendo misure di sostegno alla genitorialità. Tra gli studiosi, vi è ormai un consenso unanime nel rilevare che simili percorsi attestino l'avvenuta integrazione, o quanto meno il coordinamento, tra l'area minorile e quella familiare, tanto sul piano discorsivo quanto sul piano delle misure attuate. Questo percorso di integrazione, in Stati come l'Italia storicamente caratterizzati da un modello puerocentrico di tutela dei minori e da un sistema di welfare ancora fortemente familista, continua ad essere un orizzonte. I segnali incoraggianti che provengono sia dal sistema di welfare con l'introduzione di alcune misure di sostegno alla genitorialità tra cui l'assegno unico e universale per i figli, sia dalle normative che hanno modificato la regolazione familiare tra cui la legge n.219 del 2012, continuano ad essere parziali, limitati cioè sul versante familiare. Non altrettanto effettivi si sono rivelati gli indirizzi contenuti del IV Piano per l'infanzia e l'adolescenza.

D'altra parte, la genitorialità è una dimensione allo stesso tempo privata e pubblica. E, proprio lo sconfinamento nella sfera pubblica è

stato a lungo un aspetto dibattuto dagli studiosi per i rischi di moralizzazione della vita familiare. Come è stato osservato (Devaney, Mc Gregor 2017), la crisi economica del 2008 e la successiva crisi finanziaria del 2012 hanno profondamente riconfigurato il sistema di welfare non più centrato sull'equilibrio tra assistenza e controllo, quanto sulla logica del *risk management*. Entro questa logica, la responsabilità genitoriale e il sostegno alla genitorialità rappresentano elementi per soppiantare la dominanza del discorso di stampo universalista sulla protezione dei minori e, con esso, "l'utopistica" aspettativa che misure a carattere individualistico e spesso "intrusive" possano rivelarsi risolutive rispetto alle difficoltà dei bambini e dei genitori. Viceversa, le misure di sostegno alla genitorialità rappresenterebbero la chiave d volta per un efficace sistema di welfare, finalmente attento all'impatto dei fattori strutturali sulle vite dei bambini più vulnerabili e delle loro famiglie.

Peraltro, la logica del *risk management* richiede professionalismo ad ogni operatore del sistema, indipendentemente dall'appartenenza disciplinare e dal posizionamento nella gerarchia organizzativa poiché tutti concorrono alla definizione delle soglie di necessità dell'utenza e alla conseguente attuazione delle misure. Tuttavia, il professionalismo non è automatico né immediato, ma necessita di formazione affinché ogni operatore sia capace di identificare, segnalare e gestire il rischio, se e quando si presenta. Come aggiungono Devenay e Mc Gregor (2017), quando si alimentino aspettative di professionalismo, magari anche con riguardo ai genitori, è piuttosto la mancanza di una relativa chiara struttura normativa e di *policy* a porre il rischio di moralizzazione della vita familiare, la quale trova nei saperi esperti il principale dispositivo di disciplinamento (Bronzini 2013; Símonardóttir 2016).

Il divieto di punizione corporale nei confronti dei bambini, introdotto da quasi tutti gli Stati dell'Unione europea, si inserisce pienamente entro lo scenario descritto. Per quanto riguarda l'Italia, l'attuale configurazione normativa e di *policy* lascia i bambini nel minaccioso pantano dell'ethos professionale, di fatto incaricato di interpretare una cultura di stampo premoderno e dunque, come ho sostenuto, ambigua nel trattamento della violenza nei loro confronti. Se la punizione corporale rappresenti, nel caso dell'Italia, una questione di *buona genitorialità* è un interrogativo aperto, la cui risposta è segnata da confini e vie di accesso.

Un confine difficile da superare è costituito dal *come* il diritto tratta la punizione corporale ossia dal persistere nel nostro Codice penale di una fattispecie “problematica” (Lombardi 2017), quale è l’art.571. Attraverso la norma in questione, le intenzioni del legislatore hanno preso la forma della «consacrazione legislativa di quella concezione medievale che l’uso della violenza fisica o morale sia legittima, purché non causi una malattia nel corpo e nella mente. Desta curiosità che la norma presupponga il legittimo ricorso alla punizione corporale avvalorando l’idea che il reato sia configurabile in caso di eccesso di mezzi di correzione fisici o di uso sistematico della forza fisica, ma non in qualunque ipotesi di ricorso a forme di violenza fisica” (Lombardi 2017). Vi sarebbe cioè una condotta, nella fattispecie l’abuso di mezzi di correzione (da parte del genitore) che, non approdando alla soglia della pericolosità per l’incolumità individuale (del figlio), rientra in una sorta di “isola felice”, un eremo di impunità. Ma, come è stato osservato, “tanto basta per comprendere le parole di un’acuta dottrina, ferma nel definire una simile norma, che stenta ad essere espunta dal nostro sistema penale, un trattamento privilegiato della violenza” (*Ibidem*).

Oltre che problematica la norma in questione risulta “pericolosamente indeterminata” poiché atti punitivi destinati a mettere a rischio l’incolumità del destinatario, atti aventi questa particolare implicazione offensiva, si ritiene costituiscano un esercizio di *jus corrigendi*, di cui si possa usare ma non abusare. Almeno fino alla sentenza Cambria, l’interpretazione della norma seguiva la tradizione giuridica liberale individuando la linea di demarcazione tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina e quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572) nel c.d. *animus corrigendi*, ossia nella volontà da parte del soggetto attivo di correggere la persona sottoposta alla sua autorità. Se era presente l’intento correttivo, si ricadeva nell’ipotesi di cui all’art. 571, altrimenti ricorreva la fattispecie di cui all’art. 572. La giurisprudenza più recente ha chiarito che il potere disciplinare che l’art.571 attribuisce al soggetto attivo, proprio in quanto esercizio di una supremazia punitiva, deve sempre essere soggetto ad un rigoroso vincolo normativo, ad una fonte formale che quel potere attribuisce, e devono rinvenirsi disposizioni che stabiliscono presupposti e limiti di quell’esercizio. In altri termini, mentre il potere disciplinare è attribuito ai genitori tanto dalla Costituzione quanto dal diritto di famiglia nella parte in cui imputa agli stessi il dovere di mantenere, istruire, assistere moralmente ed educare i figli, la mancanza di

un'elencazione di mezzi e modalità che possano costituire lo sbocco fattuale del potere di correzione, rappresenta un limite all'effettività della norma.

L'ammissibilità della pur problematica e indeterminata *vis modicissima* quale strumento correttivo, che secondo alcuni meriterebbe almeno la sussunzione in norme incriminatrici diverse dall'art. 571 (verosimilmente: lesioni lievi), rappresenta un primo, formale ostacolo a ragionare in termini di *buona genitorialità*.

Per altro verso, come già sosteneva Durkheim e più di recente ribadito, «la giustizia penale può essere considerata la più fedele carta d'identità di un popolo» (Giostra 2020, p. 12); dunque, l'art. 571 molto ci dice dell'identità attribuita alle relazioni familiari. L'enunciato considera l'uso dei mezzi correzione e disciplina quale sanzione punitiva della personalità e non quale apparato sanzionatorio necessario per garantire regole minime. Si tratta, in conseguenza, di un orientamento che restituisce un'immagine di relazioni famigliari gerarchiche in cui il figlio è sottoposto all'autorità genitoriale piuttosto che essere considerato bambino partecipe delle stesse. A motivo di ciò, la dottrina più recente rileva una certa obsolescenza culturale della norma (Vallini 2011).

Una via di accesso per guardare alla punizione corporale come pratica contraria alla *buona genitorialità* deriva pertanto dall'osservare che l'art. 571 pone questioni di tenuta del principio di legalità (Bertolino 2008). Il diritto di famiglia è ispirato al c.d. principio personalistico sancito dalla Costituzione e dal diritto di famiglia del 1975; ugualmente il diritto minorile si ispira al principio secondo cui la minore età, nel rilevare alcune differenze specifiche, comporta l'esigenza di un trattamento giuridico differenziato che tuteli l'interesse del bambino e la formazione della sua personalità. Anche la recente legge n.219/2012 e le conseguenti modifiche al Codice civile integrano l'esercizio della responsabilità genitoriale, secondo un modello educativo partecipativo che rifiuta la pedagogia dell'obbedienza e l'uso della violenza come strumento educativo e correttivo.

Non altrettanto può dirsi rispetto alla tutela penale della famiglia. Alla tutela di un bene giuridico sovra individuale, quale è l'assistenza famigliare, si richiama infatti l'art. 571: non essendo mutata la realtà codicistica introdotta nel 1930, almeno dal punto di vista formale il bene giuridico tutelato continua ad essere il nucleo famigliare, peraltro nel modello cosiddetto pubblicistico-istituzionale di famiglia. In tal

modo, il Codice penale mantiene il riferimento alla correzione, «espressiva di concezioni pedagogiche culturalmente anacronistiche e storicamente superate, [che] andrebbe in realtà ridefinita, con estromissione di ogni riferimento gerarchico-autoritativo e con relazione ai contenuti di impegno solidale e responsabile che caratterizzano la posizione dell'educatore rispetto all'educando» (Il Foro Italiano, luglio-agosto 1996, vol. 119, n.7/8, pp. 410-11).

Una ulteriore via di accesso per guardare alla punizione corporale come pratica contraria alla *buona genitorialità* proviene dall'orientamento che si sta consolidando tra gli studiosi a considerare la punizione corporale una forma di violenza domestica tra le più invisibili. Già Straus, d'altra parte, in un articolo pubblicato nel 1996 sulla rivista *Pediatrics* e dal titolo particolarmente significativo "Spanking and the making of a violent society", mostrava dati a sostegno dell'esistenza di una correlazione tra punizione corporale e violenza di genere intrafamiliare. Nel 32% dei casi, secondo i dati da lui citati, i bambini vittime di punizione corporale vivono in famiglie in cui vengono agite (da parte dei padri/mariti) violenze di genere (sulle madri/mogli). Pur rilevando che la punizione corporale e la violenza rappresentano comportamenti di differente gravità (*severity*), Straus afferma l'esistenza di uno "spillover culturale": laddove la punizione corporale viene agita per correggere e/o controllare il comportamento del bambino, anche la violenza di genere, che facilmente può arrivare al femminicidio, viene agita per correggere ciò che l'aggressore percepisce come un comportamento non corretto (*misbehaviour*) della vittima. Inoltre, secondo altre ricerche citate, proibire la punizione corporale servirebbe ad interrompere l'apprendimento della violenza e di conseguenza, calcolano, a ridurre del 10% il numero dei crimini annuali commessi. Pertanto, conclude Straus, una società in cui i genitori non sculacciano i figli sarà una società con meno violenza e meno crimini.

Si tratta di argomenti che però stentano ad emergere nella cultura dei professionisti giuridici e sociali. Mentre infatti si raggiungono livelli elevati di attenzione nei confronti del maltrattamento infantile, anche in riferimento all'esposizione del bambino a forme multiple di maltrattamento, non altrettanto può dirsi nei casi di violenza domestica. In questi casi il vissuto del bambino stenta a ricevere attenzione, sia in quanto pratiche come la punizione corporale continuano ad essere ritenute meno gravi, sia in quanto alcune

categorie, come quella di violenza assistita, appartengono al linguaggio comune ma non propriamente al linguaggio giuridico.

In questa prospettiva il bambino è però soggetto a fenomeni di vittimizzazione secondaria. La minore gravità attribuita alla punizione corporale la rende una pratica facilmente banalizzata (“*la sculacciata scappa ... non ha mai fatto male a nessuno!*”) e, proprio la banalizzazione, rischia di negare il diritto all’ascolto del minore, come ho argomentato nel testo. I casi di violenza assistita rischiano invece di negare il diritto alla genitorialità. Come mostrano recenti lavori, «la giurisprudenza penale è costante nel ritenere che la violenza assistita configuri il reato di maltrattamenti famigliari anche quando consiste in atti che non costituiscono reato come le umiliazioni, gli atti di disprezzo, gli insulti. La tendenza dei giudici civili sembra, al contrario, quella di richiedere (per esempio per l’affidamento esclusivo della prole o la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale) la condanna o comunque un intervento penale: in caso contrario si ritiene che la violenza non raggiunga la soglia di sufficienza tale da giustificare l’intervento di protezione» (Long 2020, p. 66; cfr. Buccoliero, Soavi 2018).

Un’ultima osservazione concerne il confronto tra l’Italia e gli altri due Stati qui presi in considerazione, la Svezia e la Francia. Benché entrambi, a differenza dell’Italia, siano dotati di una normativa che vieta la punizione corporale, significative sono le differenze in termini di cultura giuridica.

La peculiarità della Svezia risiede nell’aver introdotto la legge che vieta la punizione corporale attraverso un processo di modernizzazione del proprio Codice penale, ossia limitando il diritto di correzione del genitore a favore di una maggiore capacità dello Stato di regolare la vita famigliare. La riforma penale ha dato luogo, in Svezia prima che altrove, alla considerazione dei diritti dei minori (Lundqvist 2015; Sandin 2023) e ad un intenso lavoro anche comunicativo contro ogni forma di violenza nei confronti dei bambini (Olsen 1984). Il divieto svedese fornisce un interessante caso studio degli sforzi del legislatore per cambiare l’opinione pubblica intorno alla natura dei rapporti tra genitori e figli; un interessante caso studio di diritto nella società che spinge ad interrogarsi riguardo agli attori legittimati a definire cosa si debba intendere per *buona genitorialità*.

E, proprio intorno alla costruzione di parametri di buona genitorialità e di sperimentazione delle relative pratiche è sempre più

frequente la formazione di gruppi di mamme e papà. Talvolta si tratta di comunità virtuali che nascono e durano il tempo necessario a dare voce alla propria esperienza; più raramente si trasformano in gruppi strutturati che trovano ascolto e interlocuzione nell'arena pubblica. Ma sempre rivelano forme di militanza (Faircloth 2013). Attraverso forme di impegno, questi genitori respingono quella che percepiscono come un'ingiunzione a dover assumere un ruolo educativo esclusivamente determinato e, invece accolgono e fanno propria la capacità di interagire, di calibrare le azioni e di partecipare al "gioco degli standard di *buona genitorialità*". E, tra questi, sempre più escluso è l'uso di sculacciate, schiaffi o altra forma di intervento fisico sul corpo del bambino.

Differente, se non opposto, è il processo con cui la Francia è giunta a proibire la punizione corporale. Anzitutto va qui ricordato che per la normativa francese l'uso della forza fisica è una delle possibili forme della violenza educativa ordinaria. In tal senso, il legislatore francese ha scelto di assumere a riferimento una categoria, la VEO, in grado di confutare l'idea che alla *buona genitorialità* corrisponda l'azione correttiva sul minore.

Come ricordato in questo testo e in altri lavori (Polini, Maggioni 2016), la *buona genitorialità* insegue l'obiettivo di rendere la sfera familiare un ambiente sano e positivo ossia contraddice la natura inevitabile ed educativa delle pratiche coercitive. Lo scenario appare tanto più radicale in quanto simile categoria non si limita a «riconoscere quanto una società già sente come diritto» (d'Alessandro 2018, p.64), non si pone cioè solo di regolare i rapporti tra genitori e figli ma, in special modo, la *forma* che questi devono assumere (cfr. Ferrari 1998). L'attenzione per la VEO sussume una questione più ampia inerente l'*adeguatezza* nell'esercizio della funzione genitoriale. Assumendo che non vi sia distinzione tra violenza fisica e psicologica, entrambe lesive dell'integrità, la cultura giuridica francese previene condotte genitoriali pregiudizievoli per il minore.

Quello francese si presta a poter essere ulteriormente studiato come problema di *società nel diritto*. Ulteriori ricerche potranno infatti affrontare uno dei problemi fondanti della sociologia del diritto e «cioè quello dei comportamenti sociali conformi o difformi rispetto alle norme, della così detta realtà giuridica effettuale che può fungere come indicatore di un diritto libero, latente o in formazione» (Treves 1993, p.LI). Quale effettività della VEO? La risposta ad un simile interrogativo spinge il ricercatore ad interrogarsi sull'eventualità che

quello francese si qualifichi come caso di “legge manifesto” o “legge che rimane sulla carta”, difficile da applicare a fronte del persistere di un atteggiamento radicato secondo cui è *giusto* correggere il comportamento dei bambini.

In un quadro di diminuita accettazione sociale dell’uso della forza fisica nei confronti dei bambini per le gravi conseguenze che questo potrebbe implicare, la possibilità di ragionare anche in Italia in termini di *buona genitorialità* resta un auspicio; d’altra parte, proibire la punizione corporale costituirebbe una decisione volta a non permettere il verificarsi di una pratica potenzialmente in grado di trasformare lo spazio delle relazioni familiari in un luogo di violenza, invisibile e spesso banalizzata.

Bibliografia

- AA.VV. 2011. *Il cambiamento demografico*. Bari: Laterza.
- Acli, a c. di. 2021. *È tempo di famiglia*. 25 luglio 2021. www.acli.it
- Ainsworth, Mary D., Mary C. Blehar, Waters Everett and Sally Wall. 2015. *Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation*. New York & London: Routledge.
- Andreani, Monia. 2016. *Questioni etiche del caregiving. Contesto biopolitico e relazioni di cura*. Roma: Carocci.
- Apple, Rima D. 1987. *Mothers and Medicine*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Apple, Rima D. 2006. *Perfect Motherhood*. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press.
- Arace, Angelica, Donatella Scarzello e Paola M. Torrioni. 2019. "Ideali e pratiche di genitorialità sospese tra "il qua" e "l'altrove". In *Famiglie in emigrazione. Politiche e pratiche di genitorialità, a cura di Manuela Naldini, Tiziana Caponio e Roberta Ricucci*. Bologna: il Mulino
- Arel, Feg, Alleanza per l'infanzia, a c. di. 2021. *Sulla proposta di istituzione dell'Assegno Unico e Universale per i Figli (AUUF)*. 13 giugno 2021. www.alleanzainfanzia.it
- Ascoli, Ugo. 2011. "Introduzione". In *Il welfare in Italia, a cura di Ugo Ascoli*. Bologna: il Mulino.
- Ascoli, Ugo. 2019. "Presentazione" *Politiche Sociali/ Social Policies, no. 1; 137-40 doi: 10.7389/93736*
- Autorità Garante Infanzia e Adolescenza, a c. di. 2020. *Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale*. 30 giugno 2022. www.garanteinfanzia.org

- Badinter, Élisabeth. 1980. *L'amore in più. Storia dell'amore materno (XVII-XX secolo)*. Roma: Fandango Libri.
- Ballarino, Gabriele, Stefano Cantalini. 2021. Scuola e Covid-19: tra remotizzazione e digitalizzazione. 5 dicembre 2022 <https://fondazionefeltrinelli.it/scuola-scuola-e-covid-19-tra-remotizzazione-e-digitalizzazione-2/>
- Baraldi, Claudio. 1997. "L'età dell'innocenza. Autonomia e cittadinanza dei bambini" In *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia, a cura di, Guido Maggioni e Claudio Baraldi*. Urbino: Quattroventi
- Bartholini, Ignazia. 2013. *Violenza di prossimità. La vittima, il carnefice, lo spettatore, il "grande occhio"*. Milano: Franco Angeli
- Bastianoni, Paola. 2009. "Funzioni di cura e genitorialità" *Rivista Italiana Di Educazione Familiare* 4, no. 1: 37-53. <https://doi.org/10.13128/RIEF-3332>
- Baumrind, Diana. 1966. "Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior" *Child Development* 37, no. 4: 887-907.
- Baumrind, Diana. 1996. "A Blanket Injunction Against Disciplinary Use of Spanking Is Not Warranted by the Data" *Pediatrics* 98, no. 4: 828-831
- Baumrind, Diana. 2001. *Does Causally Relevant Research Support a Blanket Injunction Against Disciplinary Spanking by Parents?*. Relazione presentata al 109th Annual Convention of the American Psychological Association
- Bell, Susan E., 2004. "Intensive Performances of Mothering: a Sociological Perspective" *Qualitative Research* 4, no. 1: 45-75. DOI:10.1177/1468794104041107
- Belotti, Valerio. 2010. Il "presente" delle bambine e dei bambini. Per uno sguardo non esclusivo degli studi e delle ricerche. In *Il futuro nel presente. Per una sociologia delle bambine e dei bambini, a cura di Valerio Belotti e Salvatore La Mendola*. Milano: Guerini Scientifica
- Belotti, Valerio. 2013. "Oblío della questione infanzia: un welfare per i cittadini più piccoli" *Etica per le Professioni*, no. 3, 7-14.
- Belvisi, Francesco. 2020. "La retorica sui diritti dei minori e la responsabilità dei "maggiori" *Diritto & questioni pubbliche*, no. 2 (dicembre), 119-135.
- Bernardini, Maria G. 2020, "(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l'età" *Genius*, no. 2, 23-34.
- Berger, Peter L., Brigitte Berger. 1977. *Sociologia. La dimensione sociale della vita quotidiana*. Bologna: il Mulino.

- Bernstein, Basil B. 1971. *Class, Codes and Control*. New York & London: Routledge.
- Bertolino, Marta. 2008. "La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale" *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, no. 2, pp. 572-596.
- Bertotti, Teresa. 2017. "Il servizio sociale e la tutela minorile. Linee di mutamento ed interrogativi aperti" *La Rivista di Politiche Sociali*, no. 1, pp. 133-45.
- Bianca, Cesare M. 2013. "Prefazione" In *Filiazione*. Commento al decreto attuativo, a cura di Bianca Mirzja Rosa, Milano: Giuffrè
- Bianchi, Laura, Lorena Leoni, Marianna Pattini. 2013. "Sostegno alla genitorialità e agency del minore" In *Il tempo e la fiducia. L'affidamento etero familiare del minore*, a cura di Chiara Scivoletto, Roma: Carocci
- Billari, Francesco, Giampiero Dalla Zuanna. 2007. "Politiche per le famiglie con figli: per le pari opportunità e il contrasto alle disuguaglianze" In *Le politiche di sostegno alle famiglie con figli*, a cura di Luciano Guerzoni, Bologna: il Mulino.
- Bitensky, Susan H. 2006. *Domestic Laws of Countries Prohibiting All Corporal Punishment of Children: The Peculiar Situations of Italy and Portugal* In *Corporal Punishment of Children: A Human Rights Violation*, a cura di Susan H. Bitensky. Leiden, The Netherlands: Brill. doi.org/10.1163/ej.9781571053657.i-398.18.
- Blingino, Cecilia. 2016. "Cultura giuridica interna e cultura giuridica esterna" In *Lineamenti di sociologia del diritto*, a cura di Amedeo Cottino, Bologna: Zanichelli.
- Bonolis, Maurizio, Lorenza Sabetta. 2019. "Verso una congiunzione funzionale delle due "etiche" weberiane" *Quaderni di sociologia*, 81, LXIII: 7-26 <https://doi.org/10.4000/qds.3483>
- Bower, Mary E., John F. Knutson, J. F. 1996. "Attitudes toward Physical Discipline as a Function of Disciplinary History and Self-labeling as Physically Abused" *Child Abuse & Neglect*, 20, no. 8, 689-699. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(96\)00057-9](https://doi.org/10.1016/0145-2134(96)00057-9)
- Bristow, Jennie, 2014. "The Double Bind of Parenting Culture: Helicopter Parents and Cotton Wool Kids" In *Parenting Culture Studies*, edited by Ellie Lee, Jennie Bristow, Charlotte Faircloth and Jan Macvarish, Basingstoke: Palgrave Macmillan
- Broderick, Carlfred B., 2005. "The Structure of Family Rules about Hitting: A Family-System Perspective" In *Corporal Punishment of Children in*

- Theoretical Perspective, *edited by Michael Donnelly e Murray A. Straus. New Haven & London: Yale University Press*
- Bronzini, Micol. 2013. "Le frontiere indefinite della medicina e la medicalizzazione del vivere" In *Cura e salute, a cura di Giovanna Vicarelli, Roma: Carocci.*
- Buccoliero, Elena, Gloria Soavi. 2018. *Proteggere i bambini dalla violenza assistita*, Milano: Franco Angeli.
- Burnett, John, 1982. *Destiny Obscure. Autobiographies of Childhood, Education and Family from 1820s to the 1920s.* New York: Penguin Books.
- Burns, Kennet, Hege S. Helland, Katrin Kriz, Sagrario S. Sanchez-Cabezudo, Marit Skivenes, Judit Strompl. 2021. "Corporal Punishment and Reporting to Child Protection Authorities: Empirical Study of Population Attitudes in Five European Countries" *Children and Youth Services Review* 120 (105749): 1–10.
- Bussmann, Kay-D., Claudia Erthal, Andreas Schotz. 2009. *The Effects of Banning Corporal Punishment in Europe: A Five Nations Comparison.* Martin Luther King University, Germany
- Butler, Lisa D., Filomena M. Critelli, Carello Janice. ed. 2019. *Trauma and Human Rights*, Macmillan: Palgrave.
- Cannito, Maddalena, 2022. *Fare spazio alla paternità.* Bologna: il Mulino.
- Cappa, Claudia, Shane M. Khan. 2011. "Understanding Caregivers' Attitudes toward Physical Punishment of Children. Evidence from 34 Low and Middle-income Countries" *Child Abuse and Neglect*, 35, no 12: 1009-1021. DOI:10.1016/j.chiabu.2011.10.003
- Carbonnier, Jean. 1969. *Droit civil, I, 2, La famille, les incapacités.* Parigi: PUF.
- Carioli, Stefania. 2020. "Historical Legacies and Use of Corporal Punishment of Children in the Home, in Italy" *Rivista Italiana di Educazione Familiare*, 1: 25-42. DOI: 10.13128/rief-7853
- Cater, Ása, Forssell Anna M. 2014. "Descriptions of Fathers' Care by Children Exposed to Intimate Partner Violence (IPV) – Relative Neglect and Children's Needs" *Child and Family Social Work*, no. 19, pp 185–193. doi:10.1111/j.1365-2206.2012.00892.x
- Cesvi. a c. di. 2019. *Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia. L'ombra della povertà.* 5 dicembre 2022, <https://www.cesvi.org/approfondimenti/indice-regionale-sul-maltrattamento-allinfanzia-italia/>

- Chan, Tak W., Anita Koo. 2010. "Parenting Style and Youth Outcomes in the UK" *European Sociological Review* 27, no. 3: 385–399, <https://doi.org/10.1093/esr/jcq013>
- CISMAI. a. c. di. 2017. *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*, www.cismai.it
- Claes, Michel, Éric Lacourse, Marc Pagé, Stéphan Paquin, Lyda Lannegrand-Willems, Colette Sabatier, Cyrille Percheb, Patricia A. Palos, Alessio Vieno, Jorge Ramirez Garcia. 2018. "Parental Control and Conflicts in Adolescence: A Cross-national Comparison of the United States, Canada, Mexico, France, and Italy" *Journal of Family Issues* 39, no. 16: 3857–3879. <https://doi.org/10.1177/0192513X18800123>
- Corsaro, William A. 2003. *Le culture dei bambini*. Bologna: il Mulino
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. a. c. di. 2022. *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*. <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf>
- Cuartas Jorge, David G. Weissman, Margaret A. Sheridan, Liliana Lengua, Katie A. McLaughlin. 2021. "Corporal Punishment and Elevated Neural Response to Threat in Children" *Child Development* 92, no. 3: 821-832 DOI: 10.1111/cdev.13565
- D'Alessandro, Lucio. 2018. *Diritto e società. Per un immaginario della cultura giuridica*, Napoli: Guida edizioni
- Daly, Mary. 2015. "Parenting Support as Policy Field: An Analytic Framework" *Social Policy & Society* 14, no. 4: 597-608 doi:10.1017/S1474746415000226
- Darling, Nancy, Laurence Steinberg. 1993. "Parenting Style as Context: An Integrative Model" *Psychological Bulletin* 113, no. 3: 487-496. DOI 10.1037/0033-2909.113.3.487
- Delanoë, Daniel. 2017. *Les châtiments corporels de l'enfant*, Toulouse: ERES
- Dermott, Esther, Marco Pomati. 2016. "The Parenting and Economising Practices of Lone Parents" *Policy and Evidence. Critical Social Policy*, 36, no. 1: 62-81. <https://doi.org/10.1177/0261018315602198>
- Devaney, Carmel, Caroline Mc Gregor, 2017. "Child Protection and Family Support Practice in Ireland: A Contribution to Present Debates from a Historical Perspective" *Child and Family Social Work*, no.22, pp. pp 1255–1263. doi:10.1111/cfs.12342

- Devaney, Carmel, Pat Dolan, 2017. "Voice and Meaning: the Wisdom of Family Support Veterans" *Child and Family Social Work*, no. 22, pp. 10-20. <https://doi.org/10.1111/cfs.12200>
- De Singly, François., 1996. *Le soi, le couple et la famille*. Paris: Nathan
- De Singly, François. 2010. *Comment aider l'enfant a devenir lui-meme?*. Paris: Armand Colin.
- Dietz, Tracy L., 2000. "Disciplining Children: Characteristics Associated with the Use of Corporal Punishment" *Child Abuse & Neglect*, 24, no. 12: 1529–1542. DOI: 10.1016/S0145-2134(00)00213-1
- D.i.Re., a c. di. 2020. *Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenni*, www.dire.it
- Doepke, Matthias, Fabrizio Zilibotti. 2019. *Love, Money and Parenting. How Economics Explains the Way We Raise Our Kids*. Princeton: Princeton University Press.
- Dolto, Françoise. 2003. *Infanzia*. Milano: Archinto
- Durkheim, Emile. 1977. *Due leggi dell'evoluzione penale*, In *La costruzione sociale della devianza, a cura di Margherita Ciacci, Vittoria Gualandi, Bologna: il Mulino*
- Durrant, Joan E., Ron Ensom. 2004. *Joint Statement on Physical Punishment of Children and Youth. Coalition on Physical Punishment of children and Youth*, <https://cwrp.ca/publications/joint-statement-physical-punishment-children-and-youth>
- Dusi, Paolo. 1993. *Tutela della giurisdizione, tutela nella giurisdizione*. In *Tutela della famiglia o famiglia sotto tutela?, a cura di Francesco Mazza Galanti, Milano: Unicopli*
- Eamon Mary K. 2001. "The Effects of Poverty on Children's Socioemotional Development: An Ecological Systems Analysis" *Social Work* 46, no. 3: 256–266 <https://doi.org/10.1093/sw/46.3.256>
- Edrin, Kathryn, Rebecca J. Kissane. 2010. "Poverty and the American Family: A Decade in Review" *Journal of Marriage and Family* 72, no. 3: 460-479 <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00713.x>
- Eklund, Lisa, Åsa Lundqvist. 2021. "Children's Rights and Gender Equality in Swedish Parenting Support: Policy and Practice" *Journal of Family Studies* 27, no. 1: 32-47, DOI: 10.1080/13229400.2018.1484379
- Elias, Norbert.1982, "Il processo di civilizzazione dei genitori", In *Abitare con i bambini, a cura di Linde Burkhardt, Milano: Emme Edizioni*.
- Ellingsæter, Anne L., Arnlaug Leira. 2006. "Introduction: Politicising Parenthood in Scandinavia", In *Politicising Parenthood in Scandinavia*:

- A Gender Relations in Welfare States, *edited by Ellingsæter, Anne L., Arnlaug Leira*, Bristol: Policy Press.
- Ennis, Linda R. 2014. *Intensive Mothering: the Cultural Contradictions of Modern Motherhood*. Toronto: Demeter Press
- Facchi, Alessandra. 2013. *Breve storia dei diritti umani*. Bologna: il Mulino.
- Fadiga, Luigi, Augusto Balloni. 1974. *La fabbrica dei disadattati*. Brescia: Nuove edizioni operaie.
- Fadiga Luigi. 2013. "Postfazione", *In Il tempo e la fiducia. L'affidamento etero familiare del minore, a cura di Chiara Scivoletto*, Roma: Carocci.
- Faircloth, Charlotte. 2013. *Militant Lactivism?*. New York & Oxford: Berghahn.
- Fanlo Cortés, Isabella. 2008. *Bambini e diritti*, Torino: Giappichelli.
- Favretto, Anna R., Cesare Bernardini. 2008. *I colori del neutro. I Luoghi neutri nei servizi sociali: riflessioni e pratiche a confronto*. Milano: Franco Angeli.
- Favretto Anna R., Stefania Fucci, Francesca Zaltron. 2017. *Con gli occhi dei bambini*. Bologna: il Mulino.
- Featherstone, Brid. 2006. "Rethinking Family Support in the Current Policy Context," *The British Journal of Social Work*, 36, no. 1: 5-19 <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcb226>
- Ferrari, Vincenzo. 1998. *Lineamenti di sociologia del diritto*, Bari-Roma: Laterza.
- Fisher, Berenice, Joan C. Tronto. 1990. "Toward a Feminist Theory of Caring", *In Circles of Care, edited by Emily K. Abel and Margaret Nelson*, Albany NY: Sunny Press.
- Flouri, Eirini, Emily Midouhas. 2017. "Environmental Adversity and Children's Early Trajectories of Problem Behaviour: The Role of Harsh Parental Discipline" *Journal of Family Psychology* 31, no. 2: 234–243. <https://doi.org/10.1037/fam0000258>
- Fréchette Sabrina, Elisa Romano. 2017. "How do Parents Label Their Physical Disciplinary Practices? A Focus on the Definition of Corporal Punishment" *Child Abuse and Neglect*, no 71: 92-103. doi: 10.1016/j.chiabu.2017.02.003.
- Fruggeri, Laura. 2005. *Diverse Normalità. Psicologia sociale delle relazioni familiari*. Roma: Carocci.
- Furedi, Frank. 2001. *Paranoid Parenting: Why Ignoring the Experts May be Best for Your Child*. London: Bloomsbury Academic.

- Gavarini, Laurence. 2002. "L'enfante abusé, nouvelle figure de l'enfance en danger" *Mouvements* 4, no. 23 : 136-144
- Gershoff T., Elizabeth. 2002. "Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviours and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review" *Psychological Bulletin* 128, no. 4: 539–579. DOI: 10.1037//0033-2909.128.4.539
- Ghezzi, Dante, Francesco Vadilonga. a c. di. 1996. *La tutela del minore*. Milano: Raffaello Cortina
- Giddens, Antony. 1995. *La trasformazione dell'intimità*, Bologna: il Mulino.
- Gillies, V. (2005) *Meeting Parents' Needs? Discourses of 'Support' and 'Inclusion' in Family Policy*, in «Critical Social Policy», 1, pp. 70-90.
- Gilligan, Carol. 1987. *Con voce di donna*, Milano: Feltrinelli
- Giostra, Glauco. 2020. *Prima lezione sulla giustizia penale*, Roma-Bari: Laterza.
- Goldman, Caroline. 2020. *File dans ta chambre*, Malakoff : Intereditions.
- Gordon, Thomas, 2006. *Genitori efficaci. Educare figli responsabili*. Molfetta: La Meridiana.
- GREVIO. a c. di. 2019. *Second General Report on GREVIO's Activities*, <https://rm.coe.int/grevio-s-second-activity-report-2021/1680a2165c>
- Grogan-Kaylor, Andrew, Julie Ma, Sandra A Graham-Bermann, 2018. "The Case against Physical Punishment" *Current Opinion in Psychology*, no. 19: 22–27. <http://dx.doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.022>.
- Guerra, Maria C. 2011 "Fisco e welfare per le famiglie", In *Il welfare in Italia, a cura di Ugo Ascoli*, Bologna: il Mulino.
- Hays, Sharon. 1996. *The Cultural Contradictions of Motherhood*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Held, Virginia. 2006. *Etica femminista*, Milano: Feltrinelli.
- Helgesson, Sara. 2019. *Children's Rights and corporal punishment in Sweden*, Bachelor thesis – Malmö University <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1482736/FULLTEXT01.pdf>
- Hendrick, Harry. 2005 (ed.), *Child Welfare and Social Policy: An Essential Reader*, Bristol: The Policy Press.
- Hobson, Barbara, David Morgan. 2002. "Introduction: Making Men into Fathers", In *Making Men into Fathers*, edited by Barbara Hobson, Cambridge: Cambridge University Press.

- Holt, Amanda, Sam Lewis. 2021. "Constituting Child-to-Parent Violence: Lessons from England and Wales" *British Journal of Criminology*, no. 61: 792-811. doi:10.1093/bjc/azaa088.
- Hulbert, Ann. 2004. *Raising America. Experts, Parents and a Century of Advice About Children*. New York: Vintage Books.
- Kellerhals, Jean, Cléopâtre Montandon. 1991. *Les stratégies éducatives des familles*. Paris: Delachaux et Niestle.
- Key, Ellen. 2019. *Il secolo dei bambini*, Reggio Emilia Edizioni: Junior.
- Khoury-Kassabri, Mona, Ron A. Astor, Rami Benbenishty. 2007. "Weapon Carrying in Israeli Schools: The Contribution of Individual and School Factors" *Health Education & Behavior* 34, 3: 453-470. <https://doi.org/10.1177/1090198106291966>
- Kohn, Melvin L. 1974. *Società, classe, famiglia*. Milano: Franco Angeli
- Jenks, Chris. 2004. "Editorial: Many Childhoods?" *Childhood* 11, no. 1: 5-8. DOI:10.1177/0907568204040179
- Jewell Jeremy D., Emily J. Krohn, Victoria G. Scott, Martha Carlton, Elizabeth Meinz. 2008. "The Differential Impact of Mothers' and Fathers' Discipline on Preschool Children's Home and Classroom Behaviour" *North American Journal of Psychology* 10, no. 1: 173-188
- Johnson, Michael P. 2009. "Differentiating Among Types of Domestic Violence", In *Marriage and family. Perspectives and Complexities*, edited by Elizabeth H. Peters, Claire M. Kamp Dush, New York: Columbia University Press.
- Languin, Noëlle, Jean Kellerhals, Christian-Nils Robert. 2006. *L'art de punir. Les représentations sociales d'une 'juste' peine*. Genève-Zürich-Bâle: Schulthess
- Lansford, Jennifer E., Liane P. Alampay, Suba Al-Hassan, Dario Bacchini, Anna Silvia Bombi, Marc H Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A Dodge, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Desmond K Runyan, Ann T Skinner, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Liliana Maria Uribe Tirado, Arnaldo Zelli. 2010. "Corporal Punishment of Children in Nine Countries as a Function of Child Gender and Parent Gender" *International Journal of Paediatrics*. <http://www.hindawi.com/journals/ijpedi/2010/672780/cta/>
DOI:10.1155/2010/672780
- Lansford, Jennifer E., Chinmayi Sharma, Patrick S Malone, Darren Woodlief, Kenneth A Dodge, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T Skinner, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Liliana Maria Uribe Tirado, Arnaldo Zelli, Suba M Al-Hassan, Liane Peña Alampay, Dario

- Bacchini, Anna Silvia Bombi, Marc H Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta. 2014. "Corporal Punishment, Maternal Warmth and Child Adjustment: A Longitudinal Study in Eight Countries" *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology* 43, no. 4: 670–685. DOI:10.1080/15374416.2014.893518
- Larzelere, Robert E. 2001. "Combining Love and Limits in Authoritative Parenting", In *Parenthood in America*, edited by Jack C Westman, Madison WI: University of Wisconsin
- Larzelere, Robert E., Marjorie Lindner Gunnoe, Mark W. Roberts, Christopher J. Ferguson. 2017. "Children and Parents Deserve Better Parental Discipline Research: Critiquing the Evidence for Exclusively "Positive" Parenting" *Marriage & Family Review* 53, no. 1: 24-35, doi: 10.1080/01494929.2016.1145613.
- Leccardi, Carmen. 2000. *Responsabilità*, In *Parole chiave*, a cura di Alberto Melucci, Roma: Carocci.
- Lee, Ellie, Jennie Bristow, Charlotte Faircloth, Jan Macvarish. Eds. 2014. *Parenting Cultural Studies*. Macmillon: Palgrave
- Lenti, Leonardo. 2016. "Note critiche in tema di interesse del minore" *Rivista di diritto civile*, n.1, pp. 86-111.
- Leviner, Pernilla, Tiziana Sardiello. 2018. *The Swedish Ban on Corporal Punishment of Children in a Multicultural Context – Conflicting Logics in the Social Services*, Stockholm Faculty of Law Research Paper Series n.53
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3105254
- Livi Bacci, Massimo. 1971. *A Century of Portuguese Fertility*, Princeton: Princeton University Press.
- Lokot, Michelle, Amiya Bhatia, Leah Kenny, Ben Cislaghi. 2020. "Corporal Punishment, Discipline and Social Norms: A Systematic Review in Low and Middle Income Countries" *Aggression and Violent Behaviour* 55, no. 6. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101507>
- Lombardi, Filippo. 2017. "Abuso del mezzo correttivo e violenza domestica: l'insanabile contraddizione tra evoluzione culturale e dato normativo" *Cassazione Penale LVII*, no. 5: 1886-1892
- Long, Joëlle. 2020. "La "violenza assistita intrafamiliare": un'introduzione", In *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso*, a cura di Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti, Torino: Giappichelli.
- Long, Joëlle. 2022. "Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne: luci e ombre" *Minorigiustizia*, no. 1: pp 30-40, DOI: 10.3280/MG2022-001003

- Lundqvist, Åsa. 2015. "Parenting Support in Sweden: New Policies in Old Settings" *Social Policy & Society* 14, no. 4: 657-668. DOI: 10.1017/S1474746415000238.
- Ma, Julie, Andrew Grogan-Kaylor, Shawna J. Lee. 2020. "Does Community Violence Exposure Moderate the Associations between Maternal Spanking and Early Child Behaviour Problems?" *Aggressive Behaviour* 46, no. 3: 210-219. doi: 10.1002/ab.21882.
- Maccoby, Eleanor, John Martin. 1983. *Socialization in the Context of the Family: Parent-Child Interaction*. In *Socialization, Personality, and Social Development (Vol. 4)*, edited by Mavis Hetherington, In *Handbook of Child Psychology*, edited by Paul H. Mussen, New York: Wiley.
- Maggioni, Guido, Claudio Baraldi. a c. di. 1997. *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*. Urbino: Quattroventi
- Maggioni, Guido. 1997. "Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia" In *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, a cura di Guido Maggioni, Claudio Baraldi, Urbino: Quattroventi.
- Maggioni, Guido. a c. di. 2000. *Padri nei nostri tempi. Ruoli, identità, esperienze*. Roma: Donzelli.
- Maggioni, Guido. 2013. "La responsabilità nelle relazioni familiari: un progetto di ricerca", In *Bambini e genitori. Norme, pratiche e rappresentazioni della responsabilità*, a cura di Guido Maggioni, Paola Ronfani, Maria C. Belloni, Valerio Belotti, Roma: Donzelli.
- Maggioni, Guido, Benedetta Polini, Isabella Quadrelli, Alessandra Vincenti. 2017. *Scene da una separazione*, Milano: Franco Angeli
- Marcelli, Daniel. 2003. *Il bambino sovrano*. Milano: Cortina
- Marcilhacy Dominique. 2007. *Pour ou contre les fessées?*, Union des familles en Europe
- Martin, Claude. 2014. "Mais que font les parents? Construction d'un problème public" In "Être un bon parent". Une injonction contemporaine, sur la direction de Claude Martin, Rennes: Presses de l'EHESP
- Martin, Claude. 2015. "Parenting Support in France: Policy in an Ideological Battlefield" *Social Policy and Society* 14, no. 4: 609-20. doi:10.1017/S147474641500024X
- Maurel, Olivier. 2005. *La sculacciata. Perché farne a meno: domande e riflessioni*. Torino: Il leone verde

- McKenzie, Michael J., Eric Nicklas, Jane Waldfogel, Jeanne Brooks-Gunn. 2013. "Spanking and Child Development Across the First Decade of Life" *Pediatrics* 132, no. 5: 118-125. DOI: 10.1542/peds.2013-1227
- Mebus, Christopher J, Megan E. Patrick. 2021. "Prevalence of Spanking in US National Samples of 35-Year-Old Parents From 1993 to 2017" *JAMA Pediatrics* 175, no. 1: 92-94. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.2197
- Milani, Paola, Ombretta Zanon. 2015. "Genitorialità e negligenza parentale: l'evoluzione di un costrutto complesso" *Rassegna Bibliografica Infanzia e Adolescenza*, no. 1: 1-12.
- Molinari, Luisa. 2007. *Manuale di psicologia sociale*, Bologna: il Mulino
- Moller Okin, Susan. 1989. "Reason and Feeling in Thinking About Justice", *Ethics* 99, no. 2: 229-249.
- Moro, Carlo A., Stefano Vittorini G. 2014. "Minore, violenze e tutela penale", In *Manuale di diritto minorile*. V edizione, a cura di Maria Dossetti, Carola Moretti, Mimma Moretti, Stefano, Vittorini Giuliano, Bologna, Zanichelli.
- Naldini, Manuela. 2016. *La transizione alla genitorialità: da coppie moderne a famiglie tradizionali*, Bologna: il Mulino.
- Naouri, Aldo. 2005. *Padri e madri: l'ordine dei ruoli in famiglia*. Torino: Einaudi.
- Newson, John, Elizabeth Newson. 1970. *Four Years Old in an Urban Community*. New York: Pelican Book.
- Noddings, Nel. 1984. *Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education*, University of California Press
- Novara, Daniele. 2009. *Dalla parte dei genitori. Strumenti per vivere bene il proprio ruolo educativo*. Milano: Franco Angeli.
- O'Brien Hallstein, Lynn D. 2004. "Conceiving Intensive Mothering" *Journal of the Association for Research on Mothering* 8, no. 1-2: 96-108
- Olagnero, Manuela, Dario Rei. 2016. "L'ascolto dei bambini da principio normativo a pratica sociale: osservazioni dal contesto torinese" *Quaderni di Sociologia online*, no. 42: 101-131
<https://doi.org/10.4000/qds.971>
- Olsen, Dennis A. 1984. "The Swedish Ban of Corporal Punishment" *Brigham Young University Law Review*, no. 3: 447-456
- Openpolis. a c. di. 2022. *L'impatto delle violenze di genere e familiari sui minori*, www.openpolis.it
- Oster, Emily. 2019. *Cribsheet*, New York: Penguin Press.

- Pazzagli, Adolfo, Paola Benvenuti. a c. di. 2009. *Bambini e genitori: attaccamento e psicopatologia*. Firenze: Loggia de Lanzi
- Pecorella, Claudia, Farina Patrizia. 2018. "La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)" *Diritto Penale contemporaneo*,
<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5963-la-risposta-penale-alla-violenza-domestica-un-indagine-sulla-prassi-del-tribunale-di-milano-in-mate>
- Pedrocco Biancardi, Maria T. 2018. *La violenza assistita: una consapevolezza guadagnata faticosamente*. In *Proteggere i bambini dalla violenza assistita, a cura di Elena Buccoliero, Gloria Soavi, Milano: FrancoAngeli*.
- Pezzini, Barbara. 2020. "Il diritto e il genere della violenza: dal Codice Rocco al Codice Rosso (passando per la Convenzione di Istanbul)". In *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso, a cura di Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti, Torino: Giappichelli*.
- Pioli, David. 2006. "Le soutien à la parentalité: entre émancipation et contrôle" *Sociétés et Jeunesses en Difficulté, no. 1*,
<http://sejed.revues.org/106>
- Piper, Christine. 2005. "Moral Campaigns for Children's Welfare in the Nineteenth Century", In *Child Welfare and Social Policy. An Essential Reader, edited by Harry Hendrick, Bristol: The Policy Press*.
- Pirilli, Domenica. 2021. "Il rapporto tra best interest(s) of the child e responsabilità genitoriale in una prospettiva multilivello" *Ordine internazionale e diritti umani, pp. 1246-126*
https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/8_Pirilli.pdf
- Pocar, Valerio, Paola Ronfani. 2008. *La famiglia e il diritto*. Roma-Bari: Laterza.
- Polini, Benedetta, Guido Maggioni. 2016. *La genitorialità adeguata. Competenza ed efficacia nelle relazioni familiari*, Milano: Franco Angeli.
- Puisieux, Diane. 2021. "Les "violences éducatives ordinaires" intrafamiliales: entre potentialités parentales et contraintes sociales"
<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03286680>
- Pulcini, Elena. 2016. "Prefazione. Il valore eversivo della relazione di cura", In *Questioni etiche del caregiving di Monia Andreani, Roma: Carocci*.

- Quadrelli, Isabella. 2011. *L'autorità genitoriale tra pratiche e rappresentazioni*. In *Rispettare le regole. La socializzazione normativa nelle famiglie e nella scuola*, a cura di Marcello Dei, Guido Maggioni, Roma: Donzelli.
- Ranci, Costanzo, Emmanuele Pavolini. 2015. *Le politiche di welfare*, Bologna: il Mulino.
- Ribon, Roberta. 2020. I "luoghi" della violenza: la famiglia. Il caso della violenza assistita. In *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso*, a cura di Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti, Torino: Giappichelli.
- Ripoll Nunez, Karen L., Ronald P. Robner. 2006. "Corporal Punishment in Cross-Cultural Perspective: Directions for a Research Agenda" *Cross-Cultural Research* 40, no. 3: 220-249. DOI:10.1177/1069397105284395
- Roberts, Louise. 2017. "Time to Change? Exploring the Impact of Time-Limited Service Provision in a Family Support Service" *Child and Family Social Work*, no. 22, pp. 21-30. <https://doi.org/10.1111/cfs.12229>
- Rodriguez, Christina M. 2003. "Parental Discipline and Abuse Potential Affects on Child Depression, Anxiety, and Attributions" *Journal of Marriage and Family* 65, no. 4: 809-17. <http://www.jstor.org/stable/3599892>.
- Ronfani, Paola. 1997. "L'interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica", In *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, a cura di, Guido Maggioni, Claudio Baraldi, Urbino: Quattroventi.
- Ronfani, Paola. 2013. "I diritti dei bambini: vecchie e nuove questioni" *Sociologia del Diritto*, no. 2: 107-130. DOI: 10.3280/SD2013-002005.
- Rowland, Andrew S., Betty J Skipper, David L Rabiner, Fares Qeadan, Richard A Campbell, A Jack Naftel, David M Umbach. 2018. "Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Interaction Between Socioeconomic Status and Parental History of ADHD Determines Prevalence" *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 59, no. 3:213-222. doi: 10.1111/jcpp.12775.
- Ruo, Maria G. 2022. *Soggettività delle persone di età minore e allontanamento forzato dei figli*, Contributo per i lavori del Comitato Nazionale di Bioetica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, <https://www.giustiziainsieme.it>
- Sandin, Bengt. 2023. "Recognizing Children's Rights: From Childhood Protection to Children's Human Rights. The 1979 Swedish ban on Corporal

- Punishment in Perspective*”, In *The Politics of Children’s Rights and Representation*, edited by Bengt Sandin, Jonathan Josefsson, Karl Hanson, Sarada Balagopalan, Macmillan: Palgrave.
- Saraceno, Chiara, Manuela Naldini. 2007. *Sociologia della famiglia*. Bologna: il Mulino.
- Saraceno, Chiara. 2009. “Le politiche della famiglia in Europa: tra convergenza e diversificazione” *Stato e Mercato*, no. 1, pp. 3-30.
- Saraceno, Chiara. 2015. *Il lavoro non basta*, Milano: Feltrinelli.
- Saraceno, Chiara 2019. “Dignità relazionale. Un concetto non solo giuridicamente complesso” *Questione giustizia*, no. 2, <https://www.questionegiustizia.it/>
- Saraceno, Chiara. 2020. *Family Act: un punto di partenza*, www.lavoceinfo.it
- Sarzotti, Claudio. 2016. “La società dei messaggi normativi: dalla pubblicità ai cartelli stradali”, In *Lineamenti di sociologia del diritto*, a cura di Amedeo Cottino, Bologna: Zanichelli
- Save the Children. a c. di. 2012. *I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche*, <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/publicazioni/i-metodi-educativi-e-il-ricorso-punizioni-fisiche>
- Schillaci, Angelo. 2019. “Famiglie e dignità delle relazioni: una lettura costituzionale” *Questione giustizia*, no. 2, <https://www.questionegiustizia.it/>
- Scivoletto, Chiara. a c. di. 2013. *Il tempo e la fiducia*, Roma: Carocci
- Scottish Executive Education Department. a c. di. 2007. *Growing up in Scotland* <http://www.gov.scot/Resource/Doc/163083/0044329.pdf>
- Sicbiero, Gianluca. 2015. “La nozione di interesse del minore” *Famiglia e diritto*, no. 1: 72-80.
- Simonardóttir, Sunna. 2016. “Getting the Green Light: Experiences of Icelandic Mothers Struggling with Breastfeeding” *Sociological Research Online* 21, no. 4: 82-94. <https://doi.org/10.5153/sro.4149>
- Simonelli, Alessandra. 2014. “La funzione genitoriale”, In *La funzione genitoriale. Sviluppo e psicopatologia*, a cura di Alessandra Simonelli, Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Steinberg, Laurence, Susie D. Lamborn, Nancy Darling, Nina S. Mounts, Sanford M. Dornbusch. 1994. “Over-Time Changes in Adjustment and

- Competence among Adolescents from Authoritative, Authoritarian, Indulgent and Neglectful Families*” *Child Development* 65, no. 3: 754-770. DOI: 10.1111/j.1467-8624.1994.tb00781.x
- Straus, Murray A., Christine Smith. 1990. “Family Patterns and Child Abuse”, In *Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptations to Violence in 8145 Families*, edited by Murray A. Straus, Richard J. Gelles, New Brunswick: Transaction Publishers
- Straus, Murray A. 1996. “Spanking and the Making of a Violent Society” *Pediatrics* 98, no. 4: 837-842
- Tang, Sandra, Pamela E. Davis-Kean. 2015. “The Association of Punitive Parenting Practices and Adolescent Achievement” *Journal of Family Psychology* 29, no. 6: 873–883. <https://doi.org/10.1037/fam0000137>
- Terre des Hommes, Cismai. a c. di. 2012. *Studio nazionale “Tagliare sui bambini è davvero un risparmio?”*, www.terredeshommes.it
- Terre des Hommes, Cismai. a c. di. 2015. *Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia*. <https://terredeshommes.it/download/Indagine-Maltrattamento-bambini-TDH-Cismai-Garante.pdf>
- Terre des Hommes, Cismai. a c. di. 2021. *II Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia*. <https://cismai.it/wp-content/uploads/2021/04/DossierMaltrattamento-2021-10-singole-1.pdf>
- Topçuoğlu Tuba, Manuel P. Eisner, Denis Ribeaud. 2014. “Sex Differences in the Effects of Parents’ Use of Corporal Punishment on Children’s Aggressive Behavior” *Annales XLVI*, no. 63: 185-218
- Treves, Renato. 1993. *Sociologia del diritto*. Torino: Einaudi
- Tronto, Joan. 1993. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. New York: Routledge.
- Tronto, Joan. 2010. “Cura e politica democratica. Alcune premesse fondamentali” *La società degli individui XIII*, no. 38: 34-42
- Vallini, Antonio. 2011. “L’eccesso dell’educatore, l’empatia del giudice. Ovvero dell’uso emotivo del potere” *Criminalia*. Annuario di scienze penalistiche, 473-490.
- Vicarelli, Giovanna. 2011. “Le politiche sanitarie”, In *Il welfare in Italia*, a cura di Ugo Ascoli, Bologna: il Mulino
- Wolgast, Elizabeth H. 1991. *La grammatica della giustizia*, Roma: Editori Riuniti.

- Zagrebelsky, Gustavo. 1992. *Il diritto mite*, Torino: Einaudi.
- Zeigert, Klaus A. 1983. "The Swedish Prohibition of Corporal Punishment: A Preliminary Report" *Journal of Marriage and Family* 45, no. 4: 917-926
- Zolotor, Adam J., Megan E. Puzia. 2010. "Bans Against Corporal Punishment: A Systematic Review of the Laws, Changes in Attitudes and Behaviours" *Child Abuse Review* 19, no. 4: 229-247. <https://doi.org/10.1002/car.1131>
- Zubizarreta, Anik, Esther Calvete, Benjamin Hankin. 2019. "Punitive Parenting Style and Psychological Problems in Childhood: The Moderating Role of Warmth and Temperament" *Journal of Child and Family Studies*, no. 28: 233-244. doi.org/10.1007/s10826-018-1258-2.

INTERVENTI

collana di sociologia

DIRETTA DA:
ALESSANDRO CAVALLI, GIOVANNI SGRITTA, FRANCO ROSITI

1. Sandro Baraggioli, *Dinamiche di trasformazione delle public utilities a Torino*, 2011
2. Anna Lisa Tota, *Etnografia dell'arte. Per una sociologia dei contesti artistici*, 2011
3. Serena Romano, *Dopo la transizione. Welfare e povertà in Europa Centro Orientale*, 2011
4. M. Paola Mittica (a cura di), *Diritto e narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti*, 2011
5. Alessandro Cavalli, *Momenti di storia del pensiero sociologico*, 2012
6. Anna Rita Calabrò, Ettina Confalonieri, *Comando e cura. Stili di leadership femminile*, 2012
7. Giovanni Cellini, *Controllo Sociale, Servizio Sociale e Professioni di Aiuto*, 2013
8. Stefania Ruggeri, *Solidarietà intergenerazionali e sistemi di welfare*, 2014
9. Giuseppe Gaballo, *Il mercato del lavoro nella provincia di Brindisi*, 2014
10. Igiea Lanza di Scalea (con i contributi di Veronica Gaglianò), *I processi di socializzazione e l'educazione interculturale*, 2015
11. Carmelo Guarini, *Dangerous sex: barebacking*, 2016
12. M. Mancarella, M.R. Manieri (a cura di), *Cacciatori di futuro. I giovani pugliesi e il cambiamento*, 2016

13. Alessandro Coletti, *Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano*, 2016
14. Maria Mancarella, *Gli interstizi della povertà*, 2018
15. Giuseppe D'Onofrio, *Firms, labor, migrations and unions within tomato value chain in southern Italy*, 2020
16. Filippo Oncini, *Feeding Distinction: Constrictions and Constructions of Dietary Compliance*, 2020
17. Serena Quarta, *L'osservazione partecipante. Uno strumento di conoscenza della complessità sociale*, 2020
18. Rossella Bozzon, *Insicurezza lavorativa e transizioni familiari. Generi e generazioni a confronto*, 2021
19. Nicola Lugaresi, *Università tra numeri e scelte*, 2021
20. Nicola Lugaresi, *L'università che vorremmo*, 2021
21. Anna Rita Calabrò (a cura di), *La trama del tempo e i luoghi dell'ambivalenza. Il percorso intellettuale di Simonetta Tabboni*, 2021
22. Giuseppina Cersosimo, Lucia Landolfi, Patrizia Marra, *Socialità e benessere nell'universo dei bambini*, 2022
23. Giorgio Piccitto, *Donne, uomini e lavori: qualità del lavoro e soddisfazione lavorativa in Italia*, 2022
24. Nunzia Borrelli, Alfredo Mela, Giulia Mura, con un contributo di Elisabetta Ruspini, *Turismo sostenibilità e comunità*, 2023
25. Ferruccio Biolcati, Riccardo Ladini, *L'analisi dei dati survey*, 2023
26. Matteo Ferrari, *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, 2023
27. Nicola Lugaresi, *Comunità d'aula*, 2023
28. Paola Bonizzoni, *Impegnati ad accogliere*, 2023
29. Leo Azzollini, *Social Stratification, Life Course, and Democracy*, 2024

30. Guido Anselmi, *Aprire la scatola nera*, 2024

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe: www.ledizioni.it

L'uso della forza fisica per correggere i bambini nei comportamenti ritenuti negativi è una costante nella storia dell'umanità. Nell'ultimo secolo l'uso di sculacciate, schiaffi, pizzicotti, strattoni e ogni altro intervento fisico è stato vietato nelle scuole e negli istituti pubblici per i minori, ma è con l'introduzione dei principi di interesse del minore e di responsabilità genitoriale che, anche in riferimento allo spazio familiare, ormai quasi tutti gli Stati europei hanno introdotto il divieto di punizione corporale, percepita come una pratica violenta sul corpo dei bambini. Il volume propone una lettura sociologica del cambiamento culturale e sociale che trova nella punizione corporale confini e vie di accesso alla *buona genitorialità*.

Benedetta Polini, PhD in Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi. È stata assistente di ricerca presso le Università di Urbino Carlo Bo e Politecnica delle Marche e borsista di ricerca presso l'Università di Parma. Sui temi della genitorialità ha inoltre pubblicato con Guido Maggioni *La genitorialità adeguata. Competenza ed efficacia nelle relazioni familiari* (Milano, 2016).

In copertina: foto di Artyom Kabajev su Unsplash.com.